

TIGOR

rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica



I—2020

Direttore responsabile:

Maria Stella Malafronte

Comitato scientifico:

Francisco Javier Ansuátegui Roig (Universidad Carlos III de Madrid), Giampaolo Azzoni (Università degli Studi di Pavia), Giuseppe Battelli (Università degli Studi di Trieste), Giliberto Capano (Università degli Studi di Bologna), Michele Cortelazzo (Università degli Studi di Padova), †Franco Fileni (Università degli Studi di Trieste), Cristina Garcia Pascual (Universidad de Valencia), Maurizio Manzin (Università degli Studi di Trento), Pierpaolo Marrone (Università degli Studi di Trieste), Saul Newman (Goldsmiths University - London)

Comitato di redazione:

Pietro Adamo, Eugenio Ambrosi, Elvio Ancona, Adriano Ballarini, Elena Bettinelli, Gigliola Bridda, Federico Casa, Marco Cossutta (direttore scientifico), Enrico Ferri, Marina Lalatta Costerbosa, Andrea Favaro, Massimo La Torre, Paolo Moro, Federico Puppo, Gabriele Qualizza, Alberto Scerbo, Antonella Tafuri (direttore editoriale), Daniela Zamolo

<http://www.rivistatigor.scfor.units.it>

Registrazione Tribunale di Trieste di data 16 marzo 2009 n. 1190

ISSN 2035-584X

Tigor (Trieste)

©Copyright



Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica

A. XII (2020) n. 1 (gennaio-giugno)

Sommario

Presentazione

- 3 Alberto Scerbo
Carlo Cafiero teorico dell'anarchismo italiano
- 14 Francesco Petrillo
Metodo giuridico e metodo ermeneutico. Dall'interpretazione nel diritto civile all'ermeneutica negli altri campi del sapere
- 24 Enrico Damiani di Vergada Franzetti
La debolezza della legge e la forza degli interessi: le variabili comunicative che influenzano l'efficacia giuridica nelle Vorstudien di Theodor Geiger
- 39 Jessica Mazzuca
A che gioco giochiamo? Tecniche di indagine interpretativa
- 51 Arianna Maceratini
Il rischio di affidarsi. Rischio, fiducia e sistema giuridico nella società complessa di Niklas Luhmann
- 67 Christian Bonino
L'emergenza del diritto tra potere e ordinamento. Una riflessione a margine di Intelligenza politica e ragion di Stato di Francesco Gentile
- 73 Marco Cossutta
Brevi note a margine della ricerca della verità nel processo
- 80 Stefania Buosi Moncunill
La llengua dels avis i un trepidant desig de poesia. Els 75 anys de l'Academiuta de Pier Paolo Pasolini

Presentazione

Il primo fascicolo della dodicesima annata della rivista si apre con un contributo di Alberto Scerbo, che indaga il pensiero di Carlo Cafiero, originale teorico e militante anarchico della seconda metà dell'Ottocento, il quale lega il pensiero di Carlo Pisacane con il contributo apportato dalle teorie marxiste e dalle tesi di Bakunin propugnando il comunismo anarchico. Pur non essendo riuscita a raccogliere e pubblicare su questo numero gli interventi di Pietro Adamo e Gianfranco Ragona, presentati al convegno pavese su *Stato e Anarchia*, di cui si è dato notizia sullo scorso numero, la rivista continua ad accogliere contributi volti ad indagare il variegato mondo del pensiero anarchico. All'intervento di Scerbo segue il saggio di Francesco Petrillo incentrato sul rapporto tra il *metodo giuridico* ed il *metodo ermeneutico* che ha visto nell'opera di Emilio Betti un imprescindibile punto di riferimento culturale.

Enrico Damiani di Vergada Franzetti si sofferma sul rapporto tra *debolezza della legge* e *forza degli interessi* indagandolo assumendo quale punto di riferimento lo studio di Theodor Geiger *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts* apparso nel 1947. A cavaliere della letteratura e delle scienze giuridiche si colloca il contributo proposto da Jessica Mazzuca dal suggestivo titolo *A che gioco giochiamo?* In questo scritto l'autrice conduce il lettore, anche attraverso il richiamo al romanzo giallo, verso alcuni nodi centrali del pensiero giuridico.

Il pensiero di Niklas Luhmann è l'oggetto dello studio di Arianna Maceratini qui proposto, ove viene indagato con originalità il rapporto tra *rischio*, *fiducia* e *sistema giuridico* nelle società complesse così come il pensatore tedesco lo propone. Di Christin Bonino viene

proposta una riflessione critica sul pensiero di Francesco Gentile a riguardo della inconciliabilità, teorizzata da pensatore patavino, fra *modernità* e *politicalità*. Marco Cossutta in un breve contributo traccia delle linee di indagine sul rapporto fra *verità* e *processo*.

Chiude il fascicolo una nota in lingua catalana redatta da Stefania Buosi Moncunill e presentata al Centro Studi Pasolini di Casarsa sul vivo interesse dello scrittore per gli idiomi romanzi che andò sin dalle origini ben al di là della lingua friulana.

Carlo Cafiero

teorico dell'anarchismo italiano

Alberto Scerbo

ABSTRACT

L'analisi dei tratti essenziali del pensiero di Cafiero rivela la sua capacità di teorico dell'anarchismo italiano, soprattutto perché è capace di coniugare il lascito delle riflessioni di Pisacane con il contributo delle teorie marxiste e delle tesi di Bakunin. Perviene in questo modo alla delineazione di una forma di comunismo anarchico, fondato sulla priorità del principio di libertà, quale presupposto indispensabile per l'affermazione dell'uguaglianza economica.

Of the most important features of Cafiero emphasizes his ability as a theorist of Italian anarchism, because he links the Pisacane's think to the Marxist theories and Bakunin's theses. In this way, he realizes a kind of anarchist communism, founded

on the priority of the principle of freedom, as an indispensable prerequisite of economic equality.

PAROLE CHIAVE

COMUNISMO ANARCHICO;
SOCIALISMO MARXISTA;
LIBERTÀ; UGUAGLIANZA ECONOMICA.

KEYWORDS

ANARCHIST COMMUNISM;
MARXIST SOCIALISM;
FREEDOM; ECONOMIC EQUALITY.

1. QUASI UN'INTRODUZIONE

Una sottile malinconia traspare dai colori bui, dai toni cupi e dai contorni nebulosi del quadro dedicato a *La guardiana di oche* (1880) di Giuseppe De Nittis. L'elegante rappresentazione della società parigina di fine Ottocento sembra trascolorare dinanzi alla descrizione della stanchezza della vita, che, sotto lo sguardo severo di un cielo plumbeo, mostra i tratti più aspri della durezza e della fatica. Ci troviamo di fronte al ritratto di un'atmosfera, che anche Edmond de Goncourt fa risaltare quando spiega la capacità di descrivere "l'aria nebbiosa di Parigi" o "il grigio del lastricato", ma si tratta qui anche dell'evocazione di una condizione esistenziale. Che compare nitida

nella raffigurazione della verità del dolore del paesaggio naturale ed umano del Meridione d'Italia, come accade in *Passaggio degli Appennini* (1867), ma si compone di una tinta ancora più oscura quando delinea i tratti essenziali di una Londra brumosa e minacciosa, come emerge da *Westminster* (1878).

L'aria desolata, la natura spoglia e la miseria degli uomini accompagnano la visione poetica di De Nittis. Ed è difficile sfuggire alla suggestione di un'influenza della voce del coetaneo Carlo Cafiero, filtrata al tempo della Scuola di Resina dalle idee di derivazione bakuniniane di Marco De Gregorio e rafforzata in seguito dal lungo incontro parigino del 1870. Non è casuale il tono più marcatamente sociale che compare nei dipinti realizzati in patria nel periodo successivo,

come non deve stupire l'analogia di impressioni che scaturisce dall'osservazione dello spettacolo offerto dalle strade londinesi. Nel 1871 Cafiero scrive: "A chi dunque appartengono gli affamati, i cenciosi, i ladri, le prostitute di Londra? A chi questi mestieri della pietosa canzone, che lenti vanno, per le vie tutte coperte di neve? A chi la miriade di miserabili sortita dall'East End in occasione della memorabile dimostrazione per la tassa sui zolfanelli?". L'eco di queste parole si ritrova nel *Taccuino* di De Nittis, allorché confessa che "Nessun paese come Londra mi ha mai svelato il sottosuolo di sfacelo e di degradazione della condizione umana (...). E v'è un'altra cosa che mi dà i brividi: vedere il mendicante che stacca una manciata di fango dalle ruote della carrozza e, mentre chiede l'elemosina, la porta alla bocca per baciarla (...). Le miserie e le disperazioni di Londra sono un inferno che nemmeno Dante arrivò ad immaginare"².

Questo confronto rievocativo non deve essere considerato alla stregua di un gioco di fantasia³, se si pensa all'amicizia di Cafiero con Segantini, esponente della corrente dei "macchiaioli", con il quale condividerà alcuni orientamenti artistici lo stesso De Nittis, ma anche alle esperienze degli anni 1870-1871, con il soggiorno parigino, ospite di De Nittis, al tempo della Comune e con il seguente passaggio londinese, che si riveleranno cruciali per la formazione politica di Cafiero⁴.

Il clima risorgimentale non è ancora tramontato e l'accostamento alle idee marxiste, se per un verso determina la svolta internazionalista, per l'altro lo spinge ad una lotta di opposizione interna nei confronti del repubblicanesimo mazziniano. Cafiero, sebbene non manchi in anni successivi di auspicare l'unità di azione con i repubblicani in proiezione di sbocchi insurrezionali⁵, rimane sempre fer-

mo nel contrasto all'ispirazione religiosa di fondo, alla visione del problema sociale e alla strategia operativa perseguita nei termini del graduale cambiamento attraverso la partecipazione al dibattito politico.

Gli occhi rivolti al passato non possono, quindi, poggiarsi entusiasticamente sui martiri della causa italiana che, come Mameli, hanno rivendicato l'identificazione del credo politico con "quanto rappresenta lo spirito del Crocifisso dai potenti"⁶, quanto sugli spiriti liberi che hanno perseguito ideali di frattura rivoluzionaria e di radicalità sociale come Pisacane⁷. Il pensiero di Pisacane aleggia, infatti, sugli scritti di Cafiero e ne orienta le teorie fondamentali, anche in virtù del riconoscimento di una precisa matrice anarchica in combinazione con i principi collettivistici⁸. La linea concettuale tracciata nel saggio su *La rivoluzione* e nei *Saggi storici, politici, militari sull'Italia* dà la giusta ispirazione a Cafiero per spiegare le differenze sostanziali tra anarchismo e comunismo autoritario e descrivere la fallacia di posizioni di maggiore moderazione o di impronta riformista e, quindi, giungere ad una sintesi compiuta della propria visione politica. La valutazione dei critici non rimane circoscritta, così, all'impegno propagandistico o alle capacità nell'azione, ma si estende di necessità al contributo intellettuale, soprattutto nella definizione dei principi costitutivi della concezione libertaria e nell'indicazione delle direttrici interpretative dello sviluppo sociale. Il che giustifica la considerazione di Cafiero come "il primo teorico dell'anarchismo italiano"⁹.

Ciò trova riscontro nel periodo storico vissuto, caratterizzato dalla rapida evoluzione della prospettiva internazionalista e dal sus-

6 G. MAMELI, *Fratelli d'Italia. Pagine politiche*, Milano, 2010, p. 81.

7 Sulla lettura e l'approfondimento degli scritti di Pisacane cfr. P.C. Masini, *Pisacane e Cafiero*, in "Il Libertario", 1946, n. 47, ma anche L. Dal Pane, *In memoria di Carlo Cafiero nel primo centenario della nascita (1846-1946)*, Ravenna, 1946, M. Cassandro, *Carlo Cafiero nel primo centenario della sua nascita*, Barletta, 1946 e A. Lucarelli, *Carlo Cafiero. Saggi di una storia documentata del socialismo*, Trani, 1947.

8 Cfr. l'articolo anonimo, ma con grande probabilità da attribuire a Cafiero, apparso in "La Plebe", 1875, n. 3

9 Così Masini in *Cafiero*, cit., p. 61.

1 UN INTERNAZIONALISTA, *L'internazionale*, in "Il Gazzettino Rosa", 20 dicembre 1871.

2 G. De Nittis, *Taccuino 1870-1894*, Bari, 1964.

3 Utili indicazioni si trovano in A. Cardone, *Pagine sparse stravaganti*, Bari, 2004, in particolare p. 300.

4 Per la biografia cfr. il pregevole lavoro di P.C. Masini, *Cafiero*, Milano, 1974 (nuova edizione rivista e ampliata, Pisa, 2014).

5 Si rinvia a questo proposito alla *Lettera alla redazione del giornale Libertas*, in G. C. MAFFEI (a cura di), *Dossier Cafiero*, Bergamo, 1972, citato da www.liberliber.it, pp. 95-96.

seguinte sorgere di posizioni di intransigente dissidenza. Con un'improvvisa accelerazione si passa da una situazione in cui i seguaci del credo mazziniano sono costretti a fronteggiare la selvaggia invasione di chi si richiama alle idee nefaste di "un cosacco" ignorante e di "un tedesco" dissolvente, allo scontro acceso tra attivisti all'interno della stessa orbita. Le motivazioni sono soltanto in apparenza di tipo organizzativo, poiché, in realtà, incidono sull'essenza stessa del teorema politico. E Cafiero in un solo anno si allontana dall'influenza di Engels per abbracciare l'ideologia di Bakunin, sorretto dalla certezza dell'indiscutibile valore del principio assoluto di libertà e del primato del popolo: "di Marx e di Engels Cafiero aveva accolto con convinzione e con profitto la concezione materialistica della storia, la critica del capitalismo, i lineamenti della società comunista, ma non poteva accettare in dottrina il principio della dittatura del proletariato, in tattica il principio della partecipazione alla competizione politica legale, in organizzazione il principio del partito centralizzato"¹⁰.

Appare chiara nell'ottica di Cafiero la necessità di un totale rifiuto della via statalistica al socialismo per privilegiare, invece, il ruolo attivo diretto delle forze operaie per l'attuazione in senso collettivistico di una profonda trasformazione sociale. Tale convinzione è ancor più sostenuta dinanzi alla tesi engelsiana della necessità di costruzione in Italia di uno Stato forte, in grado di avviare un incisivo processo educativo diretto a risolvere alla radice i problemi di convivenza provocati dalle plebi meridionali. Al di là delle valutazioni di metodo, su cui tornerà con una più articolata esposizione in seguito, l'opposizione di Cafiero riguarda tanto la semplicistica e frettolosa analisi delle condizioni del Mezzogiorno, quanto la contraddittorietà della soluzione proposta, che, in fondo, presenta i medesimi caratteri di autoritarismo e di ingiustizia di quella avviata dalle politiche di marca conservatrice.

La costituzione dell'Internazionale anarchica, con la valorizzazione dei principi di autonomia ed indipendenza, il rigetto di ogni forma di dogmatismo e la spinta verso prati-

¹⁰ *Ibidem*.

che di federalismo solidaristico, incornicia definitivamente il bagaglio culturale di Cafiero nell'impetuoso travaglio del mondo socialista nell'Italia postunitaria.

2. I PRINCIPI TEORICI

Il *Compendio del Capitale* si chiude con l'invocazione della rivoluzione dei lavoratori come la rivoluzione per la rivoluzione¹¹, da intendere come la legge caratteristica della natura, a cui si attribuisce il connotato eracliteo della perenne trasformazione della materia, che invade di sé anche il destino degli uomini.

Nel saggio sulla *Rivoluzione* Cafiero esplicita il concetto e ricostruisce le fasi di sviluppo dell'umanità attingendo al modello convenzionale del contrattualismo moderno. Nella volontà di configurazione di una legge di natura, che risponda a requisiti di scientificità, appare necessario recuperare l'ipotesi dell'esistenza primordiale di uno stato di natura, immaginato, secondo lo schema hobbesiano, come una condizione di originaria unicità che produce inevitabilmente una situazione di "lotta selvaggia" fondata sulla prevalenza del più forte. In accordo con l'impianto delle teorie giusnaturaliste, è, così, preconizzato il passaggio allo stato di società, che determina, in base alla lettura marxista delle relazioni sociali, il rapporto di dominio dell'uomo sull'uomo.

Questo quadro originario non si completa in un dato momento evolutivo, ma si riproduce in maniera continua, perché trova fondamento nell'egoismo umano, che spinge, secondo le intuizioni di Pisacane, alla costante ricerca dell'utile. Ciò favorisce la coesistenza dei contrastanti principi di lotta e di sociabilità, che riflettono la relazione dialettica tra le parti ed il tutto. In accordo con l'interpretazione dei fatti storici ed economici avanzata dal materialismo economicista marxiano, di cui Cafiero fornisce un quadro sintetico nel

¹¹ Cfr. C. Cafiero, *Il Capitale di Karl Marx brevemente compendiato da Carlo Cafiero*, Milano, 1879 (in ultimo, C. Cafiero, *Compendio del Capitale. Con la corrispondenza tra Cafiero e Marx*, con scritti di G. Sapelli, P.C. Masini e J. Guillaume, Firenze, 2017).

capitolo X del *Compendio* dedicato al processo di accumulazione primitiva, il sistema sociale e l'organizzazione politica sono pensati come l'effetto del progressivo allargamento del principio distruttivo della lotta e di quello conservativo della sociabilità. Si profila, così, il successivo passaggio dagli individui ai gruppi, alle città, ai popoli e alle nazioni in un processo connotato dalla reiterata eliminazione e semplificazione dei fenomeni, che costituisce "il fine della rivoluzione". Nel gioco della crescita dell'umanità il compito della rivoluzione spetta agli oppressi e agli insoddisfatti, che animano i principi che presiedono alla legge della natura per la conquista della libertà.

Il contraltare contemporaneo proviene direttamente dalla rivoluzione industriale, con l'elevazione della classe capitalista ad artefice del potere di sfruttamento a danno del proletariato, povero e senza speranza, "perché è stato privato degli strumenti di lavoro – e – perché la sua vita o la sua morte non possono più interessare nessuno"¹². Ed in questo frangente è richiesta un'altra, decisiva, rivoluzione, con l'intenzione di procedere ad un'ultima semplificazione del principio di lotta e al contestuale allargamento globale del principio di sociabilità, per realizzare finalmente la liberazione del popolo mediante l'assorbimento delle due classi esistenti in una sola.

Già nella *Conclusione* del *Compendio* si afferma con convinzione che la rivoluzione "lasciata libera al suo corso, basterà da sola a creare fra gli uomini il più perfetto equilibrio, l'ordine, la pace e la felicità più completa, perché gli uomini, nel loro libero sviluppo, non procederanno a guisa degli animali bruti, ma a guisa di esseri umani, eminentemente ragionevoli e civili (...). Non più diritti senza doveri, non più doveri senza diritti"¹³. Per pervenire a questo risultato è necessario comprendere i termini su cui si è instaurata la rivoluzione borghese e la supremazia del capitalismo. Il programma di fondo ruota intorno alla nozione di autori-

tà, perché capace di instaurare un regime di oppressione e sfruttamento, attraverso differenti strumenti, riconducibili tanto al piano materiale quanto a quello spirituale. E se la famiglia e la religione toccano la sfera dell'interiorità per proiettarsi poi nella dimensione dell'organizzazione dell'esistenza individuale, la proprietà e l'ordine costituiscono interventi diretti in ambito economico, politico e sociale. La disuguaglianza rappresenta l'esito condiviso di tutte le forme di impegno della borghesia capitalista, connesse tra loro in una rete di logica coerenza funzionale. E perciò la strutturazione di un sistema familiare gerarchicamente organizzato è il viatico per l'accettazione, in modo quasi naturale, di un completo assetto della vita individuale su base gerarchica. L'espressione più elevata è data dal soggetto statale, che, assommando in sé tutti i poteri pubblici, procede alla costruzione dell'ordine politico e sociale, che finisce per annullare la libertà dei soggetti asserviti. Presiede anche alla definizione dell'apparato economico, mediante l'accentramento nelle mani di pochi delle materie e dei mezzi di lavoro, allo scopo di amplificare la condizione di bisogno dei più deboli e di impedire, a causa delle necessità materiali, la realizzazione di ogni aspirazione. E combina il proprio interesse con quello parallelo delle istituzioni religiose, votate all'acquisizione di una supina, passiva e irriflessiva, adesione della collettività ai principi della fede e al contemporaneo accoglimento dei vincoli morali derivanti.

La vena antireligiosa compare in stretta connessione con la questione politica. Anche in questa circostanza si rievoca il pensiero di Pisacane, ma, a differenza del rivoluzionario napoletano, che identifica nella religione uno strumento al servizio del potere esercitato in forma tirannica, Cafiero, con minore radicalità, vede nella religione lo specchio della tirannia, in una sorta di corrispondenza tra immagine politica e proiezione morale. La presenza di Dio nella coscienza umana discende dall'esistenza dell'oppressione nella vita pubblica e la sua consistenza riproduce la tipologia di potere politico esistente. Dio è l'ombra del sovrano, la rappresentazione spirituale del corpo del re.

12 C. Cafiero, *La rivoluzione per la rivoluzione. Raccolta di scritti*, a cura e con introduzione di G. Bosio, Roma, 1970, citato da www.liberliber.it p. 66.

13 C. Cafiero, *Compendio del capitale*, Bussolengo, 1996, citato da www.liberliber.it p. 50.

Un Dio assoluto domina nel cuore dei sudditi di un sovrano assoluto, un Dio che regna e non governa alberga nelle monarchie costituzionali, il panteismo si impone nelle repubbliche e l'azione divina si dissolve con la scomparsa dell'autorità politica.

La deviazione di prospettiva attuata da Cafiero rispetto all'intransigenza di Pisacane lascia trasparire una relazione intima con la sfera del trascendente, secondo un percorso che riconosce in Dio un modello piuttosto che un mezzo, da imitare nel gioco del potere, ma, in fondo, anche ispiratore dell'esistenza umana. E quindi, proprio per questo, una raffigurazione iconica, da introiettare prima, e rinnovare dopo, nelle forme e nelle azioni all'inverarsi della condizione di totale libertà ed uguaglianza. L'assolutezza del dono di sé a Dio si trasforma, così, nella dedizione totale alla rivoluzione, che diventa la nuova fede, in cui riporre, senza limiti, il fervore delle idee, la perseveranza dell'impegno e il rigore dei comportamenti. E l'individualità assoluta dell'obiettivo finale rivoluzionario riproduce la pienezza e l'assolutezza della divinità. Il sogno dell'utopia vissuto con il corpo attraverso un'attività politica totalizzante si deposita nella consapevolezza, o forse nell'illusione di essa, del misticismo ascetico della follia.

“Anarchia vuol dire assenza di potere, assenza di autorità, assenza di gerarchia, assenza di ordine prestabilito”¹⁴ e, quindi, lotta e distruzione dello Stato ed eliminazione degli strumenti oppressivi del potere. Bisogna, pertanto, tendere alla disintegrazione del complesso legislativo che, nel fissare le regole della convivenza, cristallizza i termini dei rapporti di dominio tra gli uomini e la contemporanea fine degli apparati repressivi, che contribuiscono fortemente a rendere effettive le catene del potere. La libertà integrale si traduce principalmente in una liberazione, che si dipana nell'ambito pubblico come nell'ambiente privato e riguarda il corpo come lo spirito. L'uomo deve rompere tutti i lacci della costrizione e questa visione globale, dotata per altro del crisma della definitività, motiva il programma di guerra, in tutte le forme e con tutti i mezzi, nei

14 C. Cafiero, *"Rivoluzione" anarchia e comunismo*, Pistoia, 1973, p. 8.

riguardi del soggetto statale e di ogni manifestazione autoritaria ad esso collegata. Il fine ultimo dell'azione politica è il dissolvimento dello Stato, di modo che trova una precisa spiegazione l'intransigente opposizione del movimento anarchico alla ricostituzione di un sistema statale, anche in forme rivedute, e, comunque, alla riformulazione di relazioni imposte su base anche lontanamente autoritaria. Il piano distruttivo costituisce la premessa indispensabile per avviare la costruzione non di un nuovo apparato politico, bensì di una situazione di totale parità degli individui, in cui la spinta rivoluzionaria permane con l'espreso intendimento di sostituire il dominio sugli uomini con quello sulle cose e di perseguire la conquista e lo sfruttamento delle forze naturali a vantaggio della comunità umana, per pervenire, progressivamente, all'attuazione della federazione della sociabilità umana.

Il non luogo senza tempo del futuro necessita, perciò, di un'azione nel presente; e la costruzione di una condizione di “amore, pace e felicità” poggia su pilastri di “odio, guerra e distruzione”. Il programma rivoluzionario di Cafiero è lontano da qualunque tentazione riformistica e gradualistica, dal momento che predilige e sostiene l'insurrezione violenta, indirizzata alla radicale distruzione di tutto l'apparato politico e sociale esistente, attraverso l'uso di ogni possibile strumento illegale.

Si innesta a questo punto il concreto programma operativo da mettere in campo, che si modifica nel tempo, con un successivo innalzamento delle barriere. Ed ancora una volta, ogni fase di questo travaglio è compiuta all'ombra delle parole di Pisacane. In un primo momento, quando viene perseguita la “propaganda del fatto”, in cui acquista peculiare rilievo il valore dell'esempio rispetto all'effettività dei risultati. In seguito, quando alimenta la svolta distruttrice, nella quale ribadisce la supremazia dei fatti sulle idee e muove una critica inesorabile nei riguardi dei dottrinari, che si affaccendano in capziosità scientifiche e dibattono sulle formule teoriche, a discapito dell'impegno fattivo sul campo, senza preclusioni e pregiudizi. La logica conseguenza di tale scelta è costituita dalla teorizzazione dei

fatti isolati, che prende spunto dalle esperienze russe e francesi, per avvalorare una generale organizzazione disomogenea e disarticolata, che si affida al singolo o ad un gruppo ristretto per incendiare centri di azione ben individuati e procedere poi per estensione continua in modo libero e disarmonico.

Siffatta impostazione produce inevitabilmente una radicalizzazione dell'atteggiamento nei confronti dei moderati e dei legalisti, da cui è diviso non tanto in ragione dell'astratta concezione politica, quanto del differente approccio operativo. Ciò che distanzia l'anarchismo dal blando liberalismo non sono, infatti, i principi ispiratori di giustizia e libertà, che, in fondo, coincidono, bensì la strategia attuativa, che nei moderati si risolve nell'indefinito attendismo di tempi maturi, che giammai si intravedono all'orizzonte. Allo stesso modo, rispetto ai parlamentaristi, Cafiero nega completamente le regole del gioco, anzi si pone deliberatamente fuori dal contesto giuridico, anche perché predica ed intende imporre il libero spiegamento dei mezzi della violenza. Infatti, solamente se svincolati dai lacci della legge, gli uomini sono in grado di perseguire la realizzazione del proprio essere, ma soprattutto appaiono in grado di scoprire nelle diverse contingenze le armi più idonee per l'esplicazione dell'azione rivoluzionaria. Cosicché alle limitazioni che discendono dal rispetto dell'ordine del diritto, Cafiero oppone la libertà della sregolatezza e della estraneità alla realtà politica.

Si inserisce qui il problema dei mezzi di cui deve servirsi la rivoluzione. Ed una precisazione, però, va compiuta. Nella mente di agitatore di Cafiero è chiara la prevalenza dell'azione sul pensiero, come è prioritario l'uso della violenza e dell'attività illegale. La "rivoluzione della canaglia e dei pezzenti" è l'espressione più autentica del sentimento del popolo ed ogni segno di rivolta o di movimento popolare deve essere colto per avviare il processo rivoluzionario. È anche vero che sul piano pratico è necessario compiere una valutazione funzionale dell'adeguamento dei mezzi al fine, il che consente di superare le accuse di incoerenza che connota, almeno in apparenza, la posizione di Cafiero. In maniera del tutto disinvolta si

afferma la prevalenza dell'interesse puramente strumentale, sicché si finisce per ritenere che ogni mezzo è consentito per la liberazione dell'uomo¹⁵. Tale convincimento è forse, insieme alle successive riflessioni teoriche e ai turbamenti interiori, all'origine del graduale mutamento di atteggiamento nei confronti dell'azione parlamentare. Un primo passo è costituito dalla rivalutazione utilitaristica delle procedure legali, come il voto in chiave di provocazione dimostrativa o l'adesione al Comizio per il Suffragio universale. Il senso di iniziative di tal genere risalta con chiarezza dalle parole di Cafiero: "tirando al Suffragio universale si vuol colpire la Costituente. Ora costituente vuol dire alterazione dell'ordine presente, ma siccome quest'ordine è garantito dalla forza dello Stato, ne segue che la traduzione più logica e naturale della parola Costituente è in questo caso: esplosione di forza rivoluzionaria"¹⁶. Il che significa la speranza di far scaturire, dall'interno stesso del sistema borghese, la violenza dell'idea socialista di azione politica. Più lento e felpato è, invece, l'avvicinamento ad Andrea Costa. Sul finire del 1880 prevale un sentimento di delusione per la scelta parlamentarista di Costa¹⁷, che si trasforma nel breve volgere di qualche mese in un pubblico, ed articolato, attacco nei confronti di chi ha indossato le vesti di un "apostata e rinnegato della fede rivoluzionaria"¹⁸. Ma che sfocia, al trascorrere di un anno e mezzo, in una privata manifestazione di solidarietà e nell'incitamento a svolgere al meglio la propria attività parlamentare nell'ottica di servire la comune causa rivoluzionaria¹⁹. Trova, in tal modo, materiale esecuzione il proclama secondo il quale "la nostra azione dev'essere

15 Così in una lettera del 6 dicembre 1880 indirizzata agli Internazionalisti fiorentini, in *La rivoluzione per la rivoluzione*, cit., p. 33.

16 *Dossier Cafiero*, cit., p. 98.

17 È quanto espresso in una lettera a Francesco Pezzi del 20 novembre 1880, in *La rivoluzione per la rivoluzione*, cit., p. 29.

18 Cfr. *Lettera ai compagni delle Romagne*, in "Il Grido del popolo", 21 luglio 1881.

19 Si rinvia ad una lettera del 1 novembre 1882, riportata in L. Dal Pane. *In memoria di Carlo Cafiero nel primo centenario della nascita (1846-1946)*, cit., p. 14.

la rivolta permanente, attraverso la parola, attraverso gli scritti, col pugnale, col fucile, colla dinamite, e persino, a volte, con la scheda elettorale²⁰, che incontra un'evoluzione, per la quale il perseguimento del fine ultimo della politica è capace di giustificare la contaminazione dell'originaria purezza rivoluzionaria. Nel frattempo, si sono già insinuati i germi del viaggio nel mondo dell'alienazione.

3. IL COMUNISMO ANARCHICO

Il programma politico, indirizzato all'abbattimento di ogni forma di autorità, mira a garantire l'assenza di qualsivoglia discriminazione e l'attuazione della vera libertà e dell'uguaglianza sostanziale. Questi due termini sono rappresentativi, rispettivamente, dell'anarchia e del comunismo ed appunto il comunismo anarchico costituisce l'obiettivo finale dell'azione rivoluzionaria. Nel pensiero di Cafiero è chiaro, però, che la prospettiva ugualitaria si riveste di reale significato solamente all'interno di una cornice di piena libertà. Ciò significa che nel progetto di rigenerazione sociale il comunismo finisce per rappresentare il fattore secondario, ovvero l'obiettivo da raggiungere, la cui premessa, e fondamento, risiede nell'anarchia. E pertanto l'anarchia precede il comunismo, poiché pone le condizioni per la costruzione del comunismo, nel senso che solamente dalla libertà può discendere l'uguaglianza.

Il comunismo acquista autonoma rilevanza nel momento in cui si profila come il programma attuativo del rinnovamento, mentre è destinato a confondersi e a dissolversi nell'anarchia nella fase di preparazione e di costruzione del mondo nuovo. Si risolve, in effetti, nella comunione di tutti i beni, viatico del compimento di una condizione di perfetta uguaglianza, da allargare progressivamente fino a ricomprendere l'intero genere umano. Ma nell'immediato corrisponde all'attacco diretto alla proprietà, che si prospetta come uno degli elementi compositivi del sistema autoritario, in cui si concretizza l'istituzione statale. Di modo tale che, per quanto anarchia e comu-

20 L'azione, in "Le Révolté", 25 dicembre 1880.

nismo esprimono nel loro insieme un unico ed unitario concetto, nell'ideologia di Cafiero l'opzione preliminare nell'azione è data dall'eliminazione di ogni forma autoritaria. Non si tratta di un cedimento dell'economico al politico, ma il riconoscimento del valore fondante della politica, che in parte assorbe e per altro verso esalta i pilastri della struttura economica. Che ha un'esplicazione anche sul piano personale, allorché si intuisce che la condizione di parità non è altro che la ricaduta dell'affermazione del principio di libertà individuale. Non si dimentica, infatti, che l'uguaglianza economica può esistere a prescindere dalla libertà, come accade nelle comunità religiose, dove stabilmente permane il principio gerarchico e l'esercizio dell'autorità condiziona l'organizzazione istituzionale. Al comunismo è richiesto un intervento specifico per la liberazione del lavoro individuale da ogni peso. Lo scopo da raggiungere è la trasformazione del lavoro umano in un mero bisogno fisico e morale, in modo da superare la condizione tipica della società capitalista, in cui si impone, invece, come prodotto o forza lavoro. Il significato profondo di questo radicale cambiamento risiede nell'abolizione di ogni possibilità, anche recondita, di attribuzione individuale dei prodotti del lavoro, in favore del godimento comune di tutta la ricchezza, sulla base della totale comunione dei beni. Da qui, a differenza della costruzione marxista, la totale avversione per ogni espressione di mediazione, anche di quella squisitamente economica, per affidarsi ad una "delegazione naturale", capace di rendere effettivo il principio "Da ciascuno secondo le sue facoltà, a ciascuno secondo i suoi bisogni; cioè a dire: Da ciascuno ed a ciascuno secondo la sua volontà"²¹.

La delineazione in forma utopica della società prodotta dalla rivoluzione anarchica scopre alcuni aspetti teorici di indubbio interesse. Che richiamano considerazioni critiche avanzate anche nei riguardi dell'utopia marxista, ma sembrano in Cafiero differenziarsi per motivi propri di specifica caratterizzazione²².

21 C. Cafiero, "Rivoluzione" anarchia e comunismo, cit., p. 27.

22 In una prima ricostruzione della vita e dell'opera di Cafiero, allo scopo di evidenziare il valore del socialismo scientifico, con il suo carico di relativismo del progresso

Si comprende così che l'onnilateralità antropologica che fonda la relazione tra uomini e cose si pone alla base del processo di bilanciamento, autonomo, di facoltà e bisogni. In tal modo si preconizza, però, un vero e proprio ritorno all'origine, nel senso che dallo stato di natura iniziale si finisce per approdare di nuovo alla condizione primitiva dell'egoismo individuale. Questo salto logico, che mette in discussione la consistenza del progetto del "socialismo scientifico", è espressamente attenuato nel ragionamento di Cafiero, poiché non si rimane ancorati ad una visione centrata sull'assenza di qualsiasi interferenza individuale, ma si attua un superamento dello stato di unicità dell'individuo e si cristallizza la configurazione di un necessario rapporto dialettico con gli altri. Si intende, cioè, realizzare una legge di natura, che consiste, però, nell'attivarsi fisicamente, intellettualmente e moralmente in favore dell'intera umanità, nella precisa convinzione che questo impegno costituisce l'esito imprescindibile di ogni ipotesi di lavoro all'interno della sociabilità umana. Interviene, quindi, la consapevolezza del bisogno di attuazione del bene comune, poiché "nessun uomo può essere veramente libero e felice se non nella libertà e felicità comune di tutta l'umanità"²³.

Sembrano confluire, così, nella formazione intellettuale di Cafiero motivi attinti al patrimonio culturale della classicità, che restringono lo spazio del determinismo scientifico per aprire il varco ad una proiezione verso la dimensione della spiritualità, dove la redenzione sociale sembra trovare sostegno nella capacità di purificazione ed elevazione individuale, per rinnovare sul piano terreno

umano e di gradualità dell'evoluzione sociale, si sottolinea lapidariamente che il pensatore pugliese, sulla base di una "concezione idillica, arcadica" della storia, dell'avvenire e della perfettibilità umana, è portatore di una "anarchia innocua" e di un "rivoluzionarismo benefico", in virtù dei quali "era pervenuto a costruirsi una rocca ideale, in cui, nell'alto mare dell'utopia, egli viveva assorto nella visione della nova età dell'oro e del novo tempo saturnio" (G. Schiralli, *Note su Carlo Cafiero e altri scritti*, a cura e con introduzione di Mario Spagnoletti, Bari, 1979 (I ed., Trani, 1892), p. 45.

²³ *Compendio*, cit.

il *topos paradisiaco*²⁴. Nel lavoro individuale rimane solamente "l'attrattiva di un bisogno fisico e morale, assolutamente eguale a tutti gli altri bisogni di un completo sviluppo umano: studiare, vivere con la natura, ammirare il bello delle opere d'arte, amare, ecc."²⁵.

Il disegno teorico profilato da Cafiero spiega esaurientemente le divergenze strutturali con le altre concezioni di matrice socialista del tempo. La polemica si rivolge a fronti differenti, ma si snoda soprattutto attraverso il dibattito intorno al collettivismo. Il concetto si radica nell'apparato dottrinario dell'anarchia, allo scopo principale di stabilire i termini del divario con la prospettiva marxista, fino a quando l'approfondimento del tema conduce ad un'estensione contenutistica, nel senso che la comunione dei beni va interpretata in modo totalizzante e, quindi, ricomprendere tanto i "mezzi di lavoro" quanto i "prodotti del lavoro". Con quanto ne consegue in ordine al significato del lavoro e alla formazione del reddito. Un mutamento tanto fondamentale²⁶ indirizza verso un'espansione dell'ideale comunista, che viene in tal modo estremizzato e inserito in un contesto solidaristico e federalistico.

Alla luce di questa schematizzazione si definisce in maniera puntuale la critica alla posizione espressa dai fautori di un collettivismo moderato, espressione di mere esercitazioni intellettualistiche, che pervengono al risultato di cavillare, pretestuosamente, sulla differenza tra valori d'uso, di pertinenza individuale, perché diretti al soddisfacimento di bisogni personali, e valori di produzione, di attribuzione collettiva, in dipendenza della loro funzione economica. A parte la difficoltà di cogliere le sottili distinzioni tra elementi corrispondenti, si delinea, in definitiva, un modello di autentica ingiustizia, sia in ordine alla distribuzione dei prodotti che dal punto di vista della qualità del lavoro. Le tesi collettiviste attenuano

²⁴ Su questo specifico aspetto si rinvia all'indagine in profondità svolta da Masini nel capitolo XX *La follia* del volume *Cafiero*, cit., pp. 333-349.

²⁵ *"Rivoluzione" anarchia e comunismo*, cit., p. 37.

²⁶ Sui tempi e i modi di questo cambiamento si rimanda alla ricostruzione di Masini in *Cafiero*, cit., in particolare pp. 175-178.

fortemente la spinta rivoluzionaria, giacché avversano la radicalità anarchica, ma anche la strategia operativa del comunismo di matrice marxista, dal momento che si propongono di giustificare, con modalità più capziose, l'attribuzione individuale dei prodotti del lavoro, accanto ad un'attribuzione collettiva di quanto indirizzato all'attività di produzione. In tal modo si individua una terza via tra comunismo e anarchismo, che si situa in una posizione più prossima a quella dei gradualisti, visto che tendenzialmente conduce alla formazione di un partito di centro, sicuramente moderato, connotato da "un eclettismo snervato".

Ancor più articolate ed essenziali sono le argomentazioni che delineano il divario con le tesi comuniste di Marx ed Engels. Il dogmatismo di fondo si coniuga, infatti, con una evidente vena di autoritarismo, che risalta indubbiamente nell'esplicita previsione, all'esito della rivoluzione proletaria, di un nuovo Stato, finalizzato alla realizzazione del bene del popolo. La contestazione del movimento anarchico si focalizza sull'idea che gli elementi caratteristici di qualunque Stato prescindono dai soggetti che detengono il potere, poiché discendono direttamente dai caratteri costitutivi del principio di autorità. Sicché è pura illusione pensare ad una autodistruzione del potere, dal momento che la vocazione intrinseca dell'autorità è quella di imporsi sui governati e di organizzare adeguatamente gli strumenti di controllo. Il passaggio da una spinta distruttrice ad una leva conservatrice, dall'anelito rivoluzionario allo spirito reazionario è rapido, proprio perché favorito dal volto inebriante del demone del potere: "L'autorità, sotto qualunque forma essa si presenti, sarà sempre la peste del genere umano. La sua volontà non potrà esprimersi che con la legge, e le leggi non applicano senza birri. Che l'autorità s'intitoli popolare, che la legge s'intitoli popolare, che i birri s'intitolino guardie di sicurezza, guardiani della pace o guardie della libertà, la cosa resta assolutamente la stessa"²⁷.

A questo punto Cafiero dà sicura dimostrazione di capacità speculativa, poiché rileva finemente la contraddittorietà dello Stato po-

polare, derivante dalla perversa combinazione tra potere politico e potere economico, che inevitabilmente non produce affatto una più ampia ed allargata distribuzione dei luoghi della decisione, bensì una accentuazione della concentrazione dei poteri. All'oppressione del dominio politico si affiancherebbe, quindi, il dispotismo economico, al punto da rendere la nuova formazione politica ideata dai teorici del socialismo scientifico un Leviatano dai confini inesistenti.

La stringente logica del ragionamento spiega l'intuizione profetica di Cafiero, che sul declinare dell'Ottocento descrive gli esiti del socialismo reale osservato e vissuto nel corso del Novecento: "per soddisfare ai bisogni di questo nuovo e terribile mostro, quale nuovo e mostruoso meccanismo burocratico non sarebbe necessario creare? Che esercito d'impiegati iniziati nei complicatissimi misteri di governo? Classe distinta e superiore al popolo, e perciò stessa tirannica ed odiosa; questi pervenuti del quarto stato saranno nuovi e più terribili oppressori politici e sfruttatori economici"²⁸.

Il comunismo d'impianto marxista realizza la redenzione dell'uomo attraverso l'attuazione dell'uguaglianza. Ciò non basta, afferma con energia Cafiero, perché non assicura in alcun modo la fine della sudditanza. La condizione di parità deve contenere un valore positivo, mentre invece è sempre manifestazione di uno stato negativo. E non può essere altrimenti, visto che la sua esistenza è il frutto dell'esercizio di un potere, come accade tra le comunità religiose, nelle scuole, nelle caserme o nelle prigioni, dove l'uguaglianza è il risultato dell'esplicazione di una identica ed uniforme forma di dispotismo. Non si può dubitare, quindi, della sussistenza di una perfetta uguaglianza nell'ipotizzata società socialista, ma essa sarebbe il naturale prodotto dell'azione dello Stato, che, per le sue caratteristiche strutturali, darebbe origine ad una situazione di perfetta oppressione generale.

La visione di Cafiero ha il merito di procedere all'elaborazione di uno schema teorico articolato, che fissa e puntualizza i cardini di

²⁷ "Rivoluzione" *anarchia e comunismo*, cit., pp. 14-15.

²⁸ *Ivi*, p. 16.

un ben definito progetto politico. Prende avvio dalle intuizioni di Pisacane, che dall'origine hanno accompagnato la sua attività propagandistica, ma ha la capacità di riempirsi di contenuti attraverso l'approfondimento del pensiero marxista. Per giunta, senza un appiattimento sulle conclusioni accennate da Marx e dai suoi epigoni, ma con lo svolgimento di un'ulteriore analisi critica, diretta a recuperare una presunta purezza del messaggio rivoluzionario e il superamento risolutivo delle categorie politiche della modernità. Il percorso seguito finisce per accreditare l'importanza della riflessione, ma nell'ottica dell'inarrestabile processo dialettico tra teoria e prassi, per il quale "narrare i fatti, esaminarli, criticarli, collegarli fra loro e dimostrare il loro nesso o concetto ispiratore, è il mezzo necessario per farli valere. Oltre a che l'esame delle condizioni sociali, la loro critica e la formulazione delle aspirazioni popolari richiede l'uso della parola, come l'azione richiede l'uso delle armi. Ma tutto il parlare e lo scrivere del propagandista rivoluzionario deve avere sempre per punto di partenza un fatto, e per punto di mira un altro fatto"²⁹.

Cafiero salta completamente la fase intermedia della dittatura del proletariato, poiché non ritiene necessaria la costituzione di un altro Stato e di un diverso assetto di governo per la gestione della ricchezza collettiva. L'indeterminatezza dei nuovi soggetti politici, il popolo prima e l'umanità infine, non si può considerare motivo sufficiente per incentivare il mantenimento di un sistema di deleghe e di rappresentanza per l'acquisizione e la gestione dei beni comuni. Non basta, cioè, cambiare l'etichetta dello Stato per modificare sostanzialmente i rapporti di potere e non basta neppure la profetica previsione di un immaginario quadro politico del futuro per frenare l'anelito della rivoluzione. Le difficoltà paventate dal marxismo sono mere presunzioni, che contribuiscono, però, alla riduzione delle aspettative. Ed allora, è obbligatorio credere nella possibilità del popolo, e poi dell'umanità, di essere direttamente depositario di tutta la ricchezza esistente e di decidere autonomamente sul suo uso, tanto per la produzione quanto per il

²⁹ *Dossier Cafiero*, cit., p. 83.

consumo. Da qui il rifiuto della moderazione, che implica limitazione negli scopi, riduzione dei mezzi e transazione nell'azione, distanza dal collettivismo, che attenua la carica rivoluzionaria, e lontananza dal comunismo autoritario o statalista, che mira alla formazione di una nuova autorità, e quindi di un'altra forma di dispotismo. Per Cafiero i socialisti autoritari sono reazionari a tutti gli effetti, dal momento che, come i preti nella rivoluzione cristiana e i capitalisti in quella borghese, finiscono per annacquare le attese rivoluzionarie e tradurle in una variante del sistema avversato e combattuto. Non può essere ritenuta valida la scusante dell'impossibilità di porre in atto le conseguenze logiche di un'azione distruttiva ed occorre, al contrario, convincersi dell'assoluta realizzabilità dei principi del comunismo anarchico. La sostituzione del valore della concorrenza con quello della cooperazione costituisce, infatti, lo strumento principale per la materializzazione di una condizione di diffusa armonia sociale, che è accompagnata dall'introduzione di un'immensa scala di macchine e dal considerevole risparmio delle forze lavoro e delle materie prime. La completa espansione della libertà individuale si prospetta, pertanto, come impulso causale ed effetto materiale di una rivolta di carattere anarchico, capace di superare i limiti di ogni tipo di gradualismo e di annullare i timori delle dottrine socialiste, chiuse in una cornice di autolimitazione³⁰.

Emerge, evidente, l'attenzione ossessiva di Cafiero per il popolo, che costituisce il vero punto di riferimento della sua osservazione critica. Da intendere non alla stregua di una categoria politica, ma nella sua rispondenza alla realtà, così da privilegiare lo sguardo rivolto alla vera sofferenza, il sentimento di partecipazione alle miserie pratiche e l'affidamento alle idee e alle interpretazioni dei diseredati della vita. Il connubio insieme razionale ed emotivo con la forza motrice della società spinge Cafiero a perseverare nell'aspirazione a condurre il progetto politico fino al limite estremo e di rifuggire da soluzioni moderate o di compromesso. Il sogno dell'utopia non am-

³⁰ Su questi aspetti cfr. F. Damiani, *Carlo Cafiero nella storia del primo socialismo italiano*, Milano, 1974.

mette confini e l'anarchia ha il dovere di indicare il fine ultimo della rivoluzione e mostrare il disegno che occupa l'orizzonte. L'anarchia mira al libero e completo sviluppo dell'individuo e per questa ragione l'organizzazione politica della rinascita non può che essere fondata sul principio federativo, rinvenuto nelle pagine di Pisacane e ripreso dalle teorizzazioni di Bakunin, per il quale il singolo "spinto solamente dai suoi gusti, dalle sue tendenze e simpatie, si associerà con gli altri nel gruppo, nella corporazione od associazione che dir si voglia, le quali alla loro volta si federeranno liberamente nel comune, come i comuni nella regione, le regioni nella nazione e le nazioni nell'umanità"³¹.

In Cafiero il fuoco dell'azione si interseca con l'inquietudine interiore, lo slancio utopico incrocia lo spirito mistico di sacrificio individuale. In più, alla presenza incombente che contribuisce fin dagli inizi alla formazione di un'identità anarchica si affianca il silenzio di una lunga assenza. Il fascino e il mistero accompagnano il cammino lungo il sentiero della vita di Cafiero, ma, "al di là della politica e della storia, Cafiero porta in sé, nel suo acuto destino, un frammento dell'odissea umana"³².

Alberto Scerbo professore ordinario di filosofia del diritto nell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro.

scerbo@unicz.it

³¹ C. Cafiero, "Rivoluzione", *anarchia e comunismo*, cit., p.10.

³² P.C. Masini, *Cafiero*, cit., p. 385.

Metodo giuridico e metodo ermeneutico. Dall'interpretazione nel diritto civile all'ermeneutica negli altri campi del sapere*

Francesco Petrillo

ABSTRACT

Sono fonti imprescindibili dell'ermeneutica giuridica bettiana le contaminazioni tra gli studi di Friedrich Schleiermacher e Friedrich Carl Savigny. Lo si coglie soprattutto se si tiene conto del think tank voluto da Friedrich von Humboldt, che vide i due pensatori intorno allo stesso tavolo all'Accademia delle Scienze di Berlino dal 1810 al 1835. La peculiarità della teoria generale ermeneutica bettiana, proprio riconsiderando la costruzione concettuale delle fonti, si rivela pienamente, nella sua essenza di metodologia giuridico-ermeneutica, fruibile per tutti i campi del sapere.

The contamination between the studies of Friedrich Schleiermacher and Friedrich Carl Savigny are essential sources of the bettian legal hermeneutics. This is especially true when one takes into account the think tank wanted by Friedrich von Humboldt, who saw the two thinkers around the same table at the Academy of Sciences in Berlin from 1810 to 1835. The peculiarity of the general Bettian hermeneutic theory, precisely by reconsi-

SOMMARIO: 1. PRECISAZIONE – 2. LA RILEVANZA CONCETTUALE-FONDATIVA DEL THINK TANK DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI BERLINO (1810-1835) – 3. L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO PER L'INTERPRETAZIONE DELLE SCIENZE DELLO SPIRITO – 4. LE CATEGORIE CIVILISTICHE DELL'INTERPRETAZIONE: UN'ULTERIORE LETTURA DI DUE NOTE.

dering the conceptual construction of the sources, is fully revealed in its essence of legal-hermeneutic methodology, usable for all fields of knowledge.

PAROLE CHIAVE

METODOLOGIA GIURIDICA;
ERMENEUTICA GENERALE;
VOLONTÀ SOGGETTIVA;
NECESSITÀ DEL DATO VALORIALE;
IMMANENZA/TOTALITÀ.

KEYWORDS

LEGAL METHODOLOGY;
GENERAL HERMENEUTICS;
SUBJECTIVE WILL;
NEED OF THE DATA;
IMMANENCE/TOTALITY.

1. PRECISAZIONE.

La scelta di campo, caratterizzante il presente intervento, non è dovuta ad un esotismo volto a volere prendere, a tutti i costi, le distanze da diffusi orientamenti, pure in grado di trovare, negli anni, convergenze argomentative, tra gli studiosi del pensiero bettiano, in particolare, e dell'ermeneutica tout court, più in generale. L'esotismo è, peraltro, negato dal fatto che l'argomentazione proposta, modifica e rivisita, in alcuni punti, anche precedenti approcci di chi scrive, seppure an-

dando, più volte, a giustificare conclusioni di suoi pregressi studi¹.

Va precisato, perciò, immediatamente, che oggetto del presente lavoro non vuole essere l'ennesima ricostruzione della teoria ermeneutica di Emilio Betti, né l'adesione ad una delle tante critiche della medesima, né un nuovo studio sui rapporti di quest'ultima con le altre teorie dell'intendere; ma l'individuazione concettuale-storica, piuttosto che storico-concettuale, delle premesse possibili – date da una ricerca incrociata in alcune sue innegabili fonti giuridiche e filosofiche – di una costruzione giuridico-metodologica, gemmata dal diritto privato, in grado di proporsi come una generale teoria dell'intendere per tutti i campi del sapere.

2. LA RILEVANZA CONCETTUALE-FONDATAIVA DEL THINK TANK DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI BERLINO (1810-1835).

Nella Teoria generale dell'interpretazione, Betti fa riferimento a Friedrich Schleiermacher centoquarantacinque volte e a Friedrich Carl Savigny soltanto otto volte, come ci permette, oggi, facilmente, di rilevare il lavoro di Giuliano Crifò², svolto sull'edizione italiana del 1990. Eppure, attraverso quel filo che lega Schleiermacher a Savigny e passa attraverso il think tank, che durerà circa un quarto di secolo, dal 1810 al 1835, riunendo allo stesso tavolo, presso l'Accademia delle scienze di Berlino³, ol-

* Il testo è nato come relazione al Convegno: *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione. Emilio Betti (1890-1968)*, svoltosi a Bergamo dal 25 al 27 ottobre 2018, in occasione del cinquantenario della morte di Emilio Betti e organizzato dall'Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del diritto nella Storia della Società.

1 Per un rapporto più puntuale tra le fonti giuridiche e le fonti filosofiche dell'ermeneutica bettiana, rimando, per ragioni di brevità, al mio, *La decisione giuridica. Politica, ermeneutica e giurisprudenza nella teoria del diritto di Emilio Betti*, Torino, 2005, parte II, pp. 101-174.

2 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, ediz. corretta e ampliata a cura di G. Crifò, Milano, 1990.

3 Com'è noto, su proposta di Wilhelm von Humboldt, direttore della sezione per il culto e l'istruzione presso il Ministero prussiano degli Interni, il 7 aprile 1810, Friedrich Schleiermacher viene nominato membro dell'Accademia

tre a Schleiermacher, Wilhelm von Humboldt, Barthold Georg Niebuhr, lo stesso Savigny, nonché Rudolph Karl Bultmann, la questione dell'intendere in tutti i campi del sapere s'intreccerà così tanto con quella della dommatica giuridica e del metodo interpretativo del diritto da non potere prescindere dalla contaminazione tra la costruzione teoretico-giuridica savignyana, quella metodologico-ermeneutica schleiermacheriana e gli studi sul linguaggio humboldtiani. Ciò va tenuto in preliminare e forte considerazione se si vuole comprendere appieno la direzione di senso di un'ermeneutica generale, strutturatasi anzitutto sul metodo e sul diritto privato e quindi giuridico-metodologica, prima che filosofica.

In Schleiermacher, infatti, come si è molto ben scritto e argomentato, con adeguato supporto di fonti «l'ermeneutica, in quanto disciplina tecnica non assume per nulla i caratteri di scientificità e filosoficità 'universale', che le sono stati conferiti dalla vague ermeneutica novecentesca ... è un'ermeneutica metodologica, più esattamente soltanto una cosiddetta 'tecnica' (Kunstelhere)»⁴. L'ermeneutica, intesa in tal senso, sarà ausiliaria dell'etica che la fonda, per Schleiermacher; mentre sarà ausiliaria del diritto per Savigny; ausiliaria del linguaggio per Humboldt⁵.

delle Scienze di Berlino, unitamente a Barthold Georg Niebuhr, storico di Roma, mentre l'anno successivo viene nominato Friedrich Carl von Savigny. Si aggiungerà poi Karl Bultmann. Il quarto di secolo dal 1810 al 1835 non servirà a realizzare, come si sostiene nel testo, soltanto il fine dell'Accademia di fare progredire le scienze in maniera armonica tra loro, ma anche a garantire, a ciascun membro dell'Accademia, l'apporto costante al proprio lavoro, da parte delle intelligenze più alte del periodo, nei vari settori disciplinari. Nel testo si constatata quanto rilevi, per gli studi successivi, l'intersecarsi del pensiero di Schleiermacher, Humboldt e Savigny.

4 F. Schleiermacher, *Scritti filosofici di Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher*, Torino 1998, Introduzione di G. Moretto, pp. 9-80, in particolare, pp. 40-41. All'interno del volume è presente la traduzione dei manoscritti per i corsi universitari di Schleiermacher, svolti specificamente sull'ermeneutica, riguardanti il semestre invernale 1809-1810.

5 W. Humboldt, *Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts*, Berlin, trad. it. Roma-Bari, 1991. Per il rapporto tra

In virtù e solo in virtù di questa derivazione concettuale, che oggi definiremmo 'interdisciplinare', gli studi di Savigny⁶, arricchiti degli approcci humboldtiani e schleiermacheriani, permetteranno a Betti di spiegare: a) la conformità della risposta normativa a una questione sociologica⁷; b) la corrispondenza necessaria, seppure non indispensabile, della norma all'apparato normativo costituzionale dello Stato⁸; c) la contestualizzazione storica del diritto positivo⁹; d) l'efficienza della norma giuridica¹⁰; e) l'aspetto procedimentale delle norme¹¹; f) la possibilità integrativa del sistema giuridico¹²; persino, g) la possibilità eterointegrativa¹³; nonché, da ultima, ma non certo per ultima, h) l'eccedenza del significato normativo rispetto alla forma¹⁴.

Gli otto riferimenti a Savigny spiegano anzitutto perché il lavoro bettiano su Diritto romano e dommatica odierna¹⁵, che molteplici discussioni e sospetti ha prodotto nel mondo

ermeneutica e linguaggio, riguardo alla prospettiva humboldtiana, cfr., soprattutto, E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, pp. 333-335.

6 F.C. Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg 1850, 2a ed., Aalen, 1886; Id., *System des heutigen römischen Rechts*, Berlino 1840-49, trad. it. a cura di V. Scialoja, Torino, 1886; Id., *Juristische Methodenlehre nach der Ausarbeitung des J. Grimm Wesenberg, Koehler*, Stuttgart 1951.

7 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 240.

8 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 311.

9 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 412.

10 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 806.

11 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 814.

12 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 831.

13 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 844.

14 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 964.

15 E. Betti, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Archivio Giuridico F. Serafini*, vol. XCIX (1928), pp. 129-150 e vol. C (1928), pp. 26-66, oggi in E. Betti, *Diritto. Metodo. Ermeneutica*, Milano, 1991, pp. 59-133.

giuridico, e non solo¹⁶, trova la sua più vera ragione d'essere proprio nella tensione teoretica volta a non contrapporre dommatica giuridica e metodo dell'intendere il diritto. Ma spiega anche i ventuno riferimenti che Betti fa, nella *Teoria generale*, a Paul Koschaker¹⁷, per il quale non c'è contraddizione tra dommatica e diritto naturale, perché, la conclusione di Koschaker, traslando Carl von Clausewitz, notoriamente rimane: la dommatica è la continuazione del diritto naturale con altri mezzi. L'assimilazione koschakeriana è necessaria, ma non sufficiente, alla metodologia giuridico-ermeneutica bettiana, perché quest'ultima intende anche dimostrare che non c'è in alcun modo contraddizione tra dommatica e ricostruzione giurisprudenziale del diritto – come comprenderà e riproporrà, leggendo l'opera bettiana, Luigi Mengoni –, se non altro per la ragione che la ricostruzione giurisprudenziale può proporsi come una: «nuova dommatica»¹⁸.

È chiaro a Mengoni come Betti prenda dalla *Neue Ontologie* di Nicolai Hartmann¹⁹ la distinzione tra sapere ermeneutico e sapere dommatico e i nessi tra questi due modi di apprendimento, estrapolandone la possibilità del sapere dommatico di realizzare comunque una duplice astrazione: l'astrazione generalizzante, derivante dalla norma, quale certezza fissata, che può infinitamente universalizzarsi; l'astrazione per scomposizione, che può scendere fin nel minimo particolare, formale e sostanziale, scomponendo all'infinito mille-

16 Per tutti, sulla questione della forzata coincidenza dei problemi dell'ermeneutica con quelli dell'interpretazione del testo, che porrebbe problematicità alla considerazione dell'interpretazione giuridica come un'ermeneutica generale, cfr. F. Viola, *Ermeneutica e diritto. Mutamento dei paradigmi tradizionali della scienza giuridica*, in «*Rivista internazionale di filosofia del diritto*», 2 (1989), pp. 336-356.

17 P. Koschaker, *Europa und das römische Recht*, München, 1947, trad. it. Firenze, 1962.

18 L. Mengoni, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*. Saggi, Milano, 1996, p. 47 e pp. 67-89.

19 N. Hartmann, *Zur Grundlegung der Ontologie*, de Gruyter, Berlin, 1935, trad. it. Milano, 1963; Id., *Neue Wege der Ontologie*, in *Systematische Philosophie*, Stuttgart-Berlin, 1942, trad. it. Brescia, 1975; Id., *Ethik*, de Gruyter, Berlin, 1962, trad. it., Napoli, 1970.

simale la norma, ovvero il dato formalmente indiscutibile e inattaccabile. In fondo, l'assioma definitorio di un sapere da ritenersi dommatico è sempre stato che esso debba porsi come un sapere sistematico, «qualificato dalla padronanza logica della materia mediante concetti»²⁰, come aveva precisato Paul Laband.

La nuova ontologia di Hartmann – lo stesso Hartmann è citato da Betti più di centocinquanta volte nella Teoria generale – entusiasmo Betti, perché gli permette di non disperdersi nell'oceano culturale dell'ermeneutica ontologica tedesca, quella che ha trovato, nel XX secolo, in Martin Heidegger, il suo esponente di massimo rilievo. Quest'ultima non avrebbe mai potuto tenere bene insieme metodo ermeneutico e dommatica giuridica, per la ragione, solo apparentemente evidente, che principio e norma – lo comprendono bene i giuristi positivi – si sarebbero posti come una contraddizione, almeno sul piano della necessaria assolutizzazione possibile dei valori, contenuti necessariamente nei principi stessi, quelli che Luigi Caiani aveva definito: valori-principio²¹, precorrendo di più di trent'anni le questioni caratterizzanti l'interpretazionismo harvardiano²², ma risolte soltanto in un sistema giuridico ben diverso da quello in cui andava a costruirsi la metodologia giuridico-ermeneutica bettiana. È ben noto, peraltro, quanto Betti fosse contrariato dai sistemi giuridici insulari anglosassoni, caratterizzati da possibili decisioni giurisprudenziali esposte al criterio «dei due pesi e due misure»²³. Si spiega in questo passo L. Mengoni, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit. nt. 18, p. 47.

21 L. Caiani, *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Padova, 1954.

22 Nell'ampia bibliografia possibile, si possono scegliere alcuni volumi di indirizzo. Cfr. J.M. Buchanan, J. Tullock, *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy* (1962), trad. it., Bologna, 1998; J. Rawls, *A Theory of Justice* (1971), trad. it., Milano, 1982; R. Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (1974), trad. it., Firenze 1981; R. Dworkin, *Taking rights seriously* (1977), trad. it., Bologna, 1982. Sul tema è utile *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, a cura di Enrico Pattaro, Dordrecht 2005-2016.

23 E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dommatica*, a cura di G.

saggio argomentativo, più che in ragioni ideologiche, come invece pure si è sospettato²⁴, la forte ostilità di Betti nei confronti del giovane e intuitivo Caiani e della metagiuridicità possibile del giudizio.

Va precisato, per completezza di esposizione, come sia normale che se la contraddizione tra principio e norma per Betti non sussista, sarà rilevata, mezzo secolo dopo – avvicinati sistemi giuridici continentali e insulari, anche per ragioni politico-sistemiche, nell'età della globalizzazione – da chi pure muoverà da una prospettiva di assimilazione tra metodo e dommatica²⁵. Si potrà sostenere, infatti, che mentre la regola ha un contenuto prescrittivo preciso e predeterminato, il principio non dice esattamente come ci si deve comportare in ciascuna situazione: «al contrario, lascia aperte diverse scelte pratiche, attraverso le quali il valore può essere perseguito»²⁶.

Nella costruzione bettiana, invece, è normale che la dommatizzazione dei concetti giuridico-scientifici non passi soltanto per il legislatore. Perciò, non è contraddittorio, nella metodologia giuridico-ermeneutica bettiana, ma, anzi, conseguenziale, non ammettere mai la completezza dell'ordinamento giuridico, pure ritenendo plausibile e possibile una sua coerenza.

Rileva, però, che, negli anni '50 dello scorso secolo, Autori del secolo precedente, Humboldt/Schleiermacher/Savigny e Koschaker permettono a Betti di superare l'ostacolo dell'antinomia tra dommatica, storia e valore e quindi di non essere contagiato dalla «malattia kelseniana»²⁷.

La dommatica di Betti non è una dommatica pre-kelseniana, ma, ovviamente – nel rispetto dei tempi di sviluppo dei due pensieri –, post kelseniana, come è stato giustamente sostenuto da chi, studiando la patologia kelseniana in

Crifò, Milano, 1971, p. 162.

24 G. Capograssi, *Il problema della scienza del diritto*, Roma, 1937, ora in *Id.*, *Opere*, vol. II, Milano, 1959-1990, pp. 375-627, in particolare, *Introduzione*, p. 388.

25 L. Mengoni, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit. nt. 18, p. 47.

26 *Ibid.*

27 F. Riccobono, *Antikelsenismo italiano*, Torino, 2017, pp. 8-34.

Betti, ha isolato i suoi antidoti dall'interno di quel miscuglio da laboratorio chimico che è la: motivazione della sanzione²⁸. È pienamente condivisibile, alla luce delle considerazioni svolte finora, il rilievo secondo il quale se è vero che Emilio Betti e Hans Kelsen rifiutano inizialmente entrambi la funzione di motivazione della sanzione, Betti, negando l'eccessivo anti-imperativismo di Kelsen, non negherà mai il potere motivante della norma giuridica complessivamente intesa.

In prima istanza, perché quest'ultima è in grado, da sé sola, di prescindere dal mondo dei valori, e quindi può innestare la sanzione nell'autonomia di quel sistema giuridico di cui Savigny, per l'appunto, era stato il propugnatore. In seconda, ma non meno rilevante istanza, perché l'imperativo giuridico non è solo un imperativo kantiano, condizionato alla morale soggettiva, all'etica sociale o pubblica, ma può essere anche un imperativo condizionato alla mera volontà soggettiva, una volontà non moralizzata individualmente, né eticizzata collettivamente. Nella teoria generale ermeneutica, in effetti, si rivelerà presto essenziale e fondativa, quale premessa decisiva del conclusivo e definitivo intendere per tutti i campi del sapere, una dommatica giuridica soggettiva, possibile, di diritto privato. Quest'ultima sarà concettualmente costituita:

a) dal punto di vista filosofico:

- dal concetto di volontà sintetizzato dal neoidealismo italiano – di cui il giovane Betti è da sempre imbevuto²⁹ –, quel concetto capace di contrapporsi all'essere hegeliano, cioè di porsi come il volere essere l'essere, che Giovanni Gentile e Benedetto Croce avevano ereditato da Bertrando Spaventa e dalla sua Riforma della dialettica hegeliana³⁰, nonché dal concetto

28 F Riccobono, *Antikelsenismo italiano*, cit. nt. 27.

29 E. Betti, *Per una nuova filosofia del diritto e della cultura*, in G. Crifò, *Note per una ricerca*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), pp. 288-292.

30 B. Spaventa, *Le prime categorie della logica di Hegel*, ora in *Id.*, *Opere*, vol. 1, a cura di G. Gentile, Firenze, 1972; B. Spaventa, *Principii di etica*, ora in *Id.*, *Opere*, vol. 2, a cura di G. Gentile, Firenze, 1972; G. Gentile, *Bertrando Spaventa*, in *Id.*, *Opere*, vol. 29, *Le lettere*, Firenze 2001; G. Gentile, *La riforma della dialettica hegeliana*, ora in *Id.*, *Opere*, vol. 27, Firenze, 2003.

di volere psicologico, proprio dello spiritualismo francese di Maurice Blondel³¹;

b) dal punto di vista giuridico:

- da quel concetto di volere, verificabile nel soddisfacimento dell'interesse, costruito da Rudolph Jhering³² proprio prendendo le mosse, seppure per revisionarli, dagli studi di Savigny.

Quest'ultima dimensione, giuridica, del concetto di volere, se, da un lato, inseisticamente, sarà fortemente utile per la costruzione della teoria funzionale ed economico-sociale del contratto di diritto privato, intersecata con le concettualizzazioni filosofiche, neoidealistiche e volontaristiche, più mediterranee e meno centro-europee, viene ad essere assolutamente rilevante per le premesse dell'ermeneutica per

31 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, pp. 4, 42, 56, 293, 432, 610, 871, 882, 905, 956, dove Betti cita più volte M. Blondel, *L'action. Essai d'une critique de la vie e d'une science de la pratique*, Paris, 1893, trad.it., Milano, 1993. Sulla recezione nell'attualismo italiano dello spiritualismo francese, che impregna di sé il concetto bettiano di volontà, assolutamente indispensabile è l'antologia di saggi gentiliani curata, agli inizi degli anni '90, da Eugenio Garin, il quale, nell'Introduzione, sottolinea la rilevanza del rapporto tra Gentile e Blondel, all'interno di un'opportuna e necessaria rilettura delle questioni filosofiche inerenti all'attualismo (E. Garin, *Introduzione a G. Gentile, Opere filosofiche*, Milano, 1990, pp. 51 ss). Né può essere trascurata la chiarificatrice intervista di Charles Alunni allo stesso Garin: C. Alunni, *Eugenio Garin ou l'endurance d'une pensée, doublé d'un bel entretien avec Garin*, in «Préfaces», 18 (avril-mai 1990), pp. 96-111. Cfr., anche, P. Gregoretti, *Filosofia dell'azione e filosofia dell'atto puro*. Nota circa il problema della genesi dell'attualismo, in Ugo Spirito, *Filosofo, giurista, economista e la recezione dell'attualismo a Trieste*, Trieste, 2000, pp. 178-183; A. Russo, *Il Gentile romano e Maurice Blondel*, in *Logica della morale. Maurice Blondel e le sue recezioni in Italia*, Roma, 2005, pp. 163-178.

32 E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 866 (fine nota 83). Scrive Betti: «La verità è che senza la nozione di interesse – sia esso da considerare in conflitto con altri, sia esso un interesse superiore, o sia un interesse rivolto alla composizione del conflitto – resta incomprensibile non solo la funzione di tutela degli interessi, ma tutta la vita del diritto come fenomeno sociale. Una ermeneutica juris che abbandonasse quella nozione per correre dietro alle astrazioni di Kelsen, mostrerebbe di non aver tratto profitto dal grande insegnamento di Jhering». Sul ruolo fondamentale di Jhering nello studio delle differenze tra Betti e Kelsen, cfr., anche, Riccobono, *Antikelsenismo italiano*, cit. nt. 27.

tutti i campi del sapere. Il perché trova consistenza, da ultimo, ma non per ultimo, nel fatto che già le premesse dell'ipotizzabile dommatica giuridica di diritto privato sono autonome, in quanto prescindono, a leggere bene le fonti bettiane, tanto dai germi della teoria dei valori, quanto dai germi della dommatica giuridica, prima positivista e poi normativista. Essendo riempite di contenuti non tanto e non solo dal romanticismo tedesco e da Schleiermacher, quanto piuttosto da quei percorsi politico-intellettuali che tengono insieme Humboldt, Schleiermacher e Savigny, evitano l'errore, facilmente possibile, di una considerazione dei centoquarantacinque rinvii fatti a Schleiermacher nella Teoria generale, quale recepimento integrale della filosofia romantica e della successiva filosofia dei valori.

Come dato rilevante, interno allo studio delle fonti, è perciò fondamentale rimarcare, rispetto a una considerazione prima facie della Teoria generale ermeneutica, quanto sia da considerarsi significativo che all'Accademia delle scienze di Berlino l'elenco dei contributi di Schleiermacher si apra non con i suoi scritti teologici, ma piuttosto con i suoi scritti filosofici, e precisamente quelli sui presocratici: Diogene di Apollonia, Anassimandro e Eraclito, scritti che lo stesso Hans Georg Gadamer riconosce avere prodotto un: «effetto fortemente stimolante»³³ sugli studi successivi. Fa chiaramente riferimento proprio ai suoi studi. La sottolineatura, se conferma, da un lato, che la filosofia ermeneutica di Gadamer segue le orme del romanticismo filosofico tedesco, prendendo le mosse dallo studio delle fonti greche pre-socratiche, com'è pienamente ormai fuori discussione³⁴; da un altro lato, contribuisce a spiegare che l'ermeneutica bettiana non segue propriamente quelle orme, ma soltanto orme

33 H.G. Gadamer, *I Presocratici*, in *Questioni di storiografia filosofica*, a cura di V. Mathieu, Brescia, 1975, vol. I, pp. 23-27.

34 H.G. Gadamer, *Wahreit und Methode*, Tübingen, 1960, introduzione e traduzione a cura di G. Vattimo, Milano, 1983; G. Zaccaria, *Ermeneutica e giurisprudenza. I fondamenti filosofici nella teoria di Hans Georg Gadamer*, Milano 1984; G. Vattimo, *Oltre l'interpretazione*, Roma-Bari, 1994; *Diritto. Giustizia. Interpretazione*, a cura di J. Derrida, G. Vattimo, Roma-Bari, 1998.

con quelle intersecate, attraverso il tavolo del famoso quarto di secolo, ideato da Humboldt, presso l'Accademia delle scienze di Berlino.

3. L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO PER L'INTERPRETAZIONE DELLE SCIENZE DELLO SPIRITO.

L'etica schleiermacheriana, concepita come *Wissenschaft der Geschichte* (scienza della storia), non è per nulla del tutto decisiva per l'origine dell'ermeneutica generale di Betti. Quest'ultima nasce, anzitutto, proprio dal metodo interpretativo della possibile dommatica giuridica di diritto privato, modificabile e sempre integrabile, come dimostrerà il costante approccio polemico di Betti rispetto al *numerus clausus* di contratti tipici previsto dal BGB e alla teoria della norma generale inclusiva di Ernst Zitelmann³⁵.

Per Betti, un intendere rigoroso deve necessariamente tenere conto del dogma, seppure non può prescindere da un metodo interpretativo, e il metodo interpretativo giuridico può essere concepito come parte propulsiva e compositiva di un necessario e più ampio metodo dell'intendere. La dommatica e il suo rigore hanno una magna pars, quindi, nella complessiva attività dell'intendere, una pars che si affianca con decisione alla pars riguardante il metodo.

Un intendere rigoroso, invece, solo marginalmente, può trovare origine nella vicenda motivazionale-valoriale, su cui si incentra la filosofia giuridica dei valori. I valori-principio sono soltanto un oggetto da interpretare, oppure uno strumento possibile per la struttura del metodo interpretativo, come si manifesta, per esempio, quando i principi fondamentali del diritto vengono utilizzati al fine di interpretare una fattispecie che non è stata ancora normata. Il rapporto tra sistema e metodo è, insomma, il grosso scoglio da superare per

35 E. Zitelmann, *Irrtum und Rechtsgeschäft*, Leipzig 1879, ma, anche, un lavoro spesso citato da Betti, E. Zitelmann, *Lacune improprie* (1903), trad. it., in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1925, pp. 56-64; Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 23, pp. 325-326; Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, pp. 856-859.

pensare a una metodica generale per tutte le scienze dello spirito, come lo era stato per Savigny, per il mondo del diritto. Sarà l'originale e peculiare ispessimento di questo rapporto, nel passare dall'interpretazione del diritto all'interpretazione in tutti gli altri campi del sapere, a permettere a Betti la definizione di una possibile teoria dell'intendere, diversa, fin dalle sue fondamenta e premesse, dall'ermeneutica filosofica tedesca. È consequenziale che da fondamenta squisitamente giuridiche, cioè dall'intersercarsi rigoroso, ma mutabile, di dogma e metodo, peculiare del diritto privato, quindi anche del mercato, non possa nascere né un'ermeneutica prettamente etica (Schleiermacher), né un'ermeneutica legata alla tradizionale ontofenomenologia tedesca (Heidegger), né, tantomeno, un'ermeneutica prettamente storica (Gadamer).

Nulla c'è da aggiungere a quanto già doviziosamente spiegato e motivato inerentemente alla polemica tra Betti e Gadamer, o a quanto argomentato, *ex post*, dal punto di vista della critica, inerentemente al confronto tra le teorie del pensatore italiano e di quello tedesco, cui, ben giustificatamente, è stata tanta attesa, dal punto di vista scientifico, la letteratura, specie bettiana, nel nostro Paese³⁶. Ma, dal punto di vista dell'ispezione delle fondamenta delle due ermeneutiche, va evidenziato che la differenza tra l'ermeneutica bettiana e quella gadameriana si spiega fortemente nella diversità dell'utilizzo delle fonti da parte delle due costruzioni teoretiche e, soltanto in un secondo momento critico, nella diversità dei risultati cui pervengono. La considerazione diviene tanto più rilevante e capace di cogliere la complessità del problema, quanto più gli studiosi delle due ermeneutiche non possano fare a meno di tenere in conto come gli stessi Betti e Gadamer abbiano ritenuto che la questione dell'Applikation, trattata approfonditamente e

con lineare onestà da Gadamer nella Replik³⁷, fosse il limite di demarcazione della diversità tra le loro concezioni teoretiche, se si volessero confrontare tra di loro, cioè se si volessero confrontare i loro esiti. Ma, bisogna pure rilevare, alla luce dell'indispensabile considerazione del rilievo delle fonti concettuali, che il solo rapportare gli esiti delle due concezioni, non può essere esaustivo per l'identificazione necessaria delle peculiarità dell'ermeneutica bettiana. Né probabilmente va ritenuto indispensabile lo sforzo di costringere necessariamente l'ermeneutica bettiana all'interno dell'ermeneutica filosofica contemporanea³⁸.

In proposito, dal punto di vista squisitamente giuridico-concettuale, è stato colto come la caratterizzazione di un giudizio di valore non sia decisiva nell'ermeneutica bettiana, preferendo ad esso Betti la decisione in funzione normativa³⁹, e come ciò sia anche la ragione della percezione da parte degli studi bettiani di un mondo futuro caratterizzato da un diritto privo di ascendenze metafisiche o naturali, da un lato, ma anche di attenzione reale ai rapporti fenomenici dall'altro⁴⁰. Su questa linea di

37 H.G. Gadamer, *Replik*, in *Hermeneutik und ideologiekritik*, a cura di J. Habermas et altri, Frankfurt am M., 1971, in particolare, p. 296.

38 Da ultimo, G. Zaccaria, *Ripensare Emilio Betti, oggi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 2/2019, pp. 517-534. Ma cfr., anche, F. Viola - G. Zaccaria, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di una teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 1999, in particolare, p. 130; T. Griffero, *Interpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto*, Torino, 1988; C. Danani, *La questione dell'oggettività nell'ermeneutica di Emilio Betti*, Milano, 1998. Va precisato che nel testo si tende a sottolineare l'esigenza di uno studio del pensiero bettiano in grado di prescindere dal *mare magnum* dell'ermeneutica contemporanea, ma non si nega, né si vuole sottovalutare il necessario riconoscimento di debito da sottoscrivere, da parte di tutti gli studiosi del pensiero bettiano, nei confronti degli studiosi dell'ermeneutica contemporanea e del pensiero gadameriano, che hanno tenuto vivo l'interesse per la figura di Emilio Betti, in momenti storici in cui avrebbe potuto per molteplici note ragioni, non solo scientifiche, ma anche politiche, essere del tutto condannata all'oblio rispetto al mondo degli studi filosofici e non solo.

39 N. Irti, *Società civile. Elementi per un'analisi del diritto privato*, Milano, 1992; G. Crifò, *Il problema dell'«interpretatio»*, cit. nt. 36, pp. 213-218.

40 N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2005.

36 Per tutti, M. Bretonne, *Il paradosso di una polemica*, in «Quaderni fiorentini», 7 (1978), pp. 113-124; L. Mengoni, *La polemica di Betti con Gadamer*, *ivi*, pp. 125-142; G. Crifò, *Il problema dell'«interpretatio»*, in «Labeo», 34 (1988), pp. 213-218; G. Zaccaria, *Questioni di interpretazione*, Padova, 1996, pp. 157-195.

argomentazione va, ad abundantiam, precisato ancora, e sempre alla luce dell'approfondimento delle fonti dell'ermeneutica generale bettiana, con rivisitazione anche di precedenti conclusioni di chi scrive, che l'interpretazione in funzione normativa risolve il miracolo gadameriano non semplicemente perché una delle due ermeneutiche, quella bettiana, è metodologica, come lo è quella di Schleiermacher, mentre quella di Gadamer non lo è. Lo risolve, invece, soprattutto perché essa può fare a meno dei miracoli, specie quando va a fondarsi sui presupposti giuridici delle sue fondamenta, e cioè sul metodo interpretativo del diritto privato e sulla necessità imprescindibile del dogma normativo, anche se il metodo può trovare origine in una volontà soggettiva mutabile e il dogma normativo in dati inconfutabili, ma non imm modificabili, delle realtà specifiche di cui ci si occupa, siano esse di contenuto giuridico o non.

Certo, il problema della fonte squisitamente giuridica, rispetto a quella etica e storicistico-valoriale, incide sulla diversità possibile dei risultati a seguito dell'applicazione del metodo, ma è immediatamente evidente quanto la differenza della fonte e del percorso giuridico-filosofico, seguito nella definizione del metodo, sia ben più rilevante nella demarcazione delle divergenze tra la teoria interpretativa di Betti e l'ermeneutica filosofica tedesca ottocentesca e novecentesca e quindi per l'individuazione della peculiarità dell'ermeneutica bettiana, che è un'ermeneutica giuridica idonea a proporsi come ermeneutica filosofica e non un'ermeneutica filosofica che diviene giuridica per la semplice ragione di potersi anche occupare del diritto tra i suoi oggetti di studio.

4. LE CATEGORIE CIVILISTICHE DELL'INTERPRETAZIONE: UN'ULTERIORE LETTURA DI DUE NOTE

Sulle cinquantatré pagine de: *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*⁴¹, nota Prolu-

41 E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Id.*, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 23, pp. 3-56.

sione al corso di diritto civile⁴², letta a La Sapienza di Roma, il 15 maggio del 1948 (di cui abbiamo, dunque, da poco, celebrato i 70 anni), non c'è molto da potere ancora approfondire. Diventano, però, utile apporto al percorso di ricerca proposto in questa sede, la nota 32, a p. 17 e la nota 34, a p. 18.

Nella nota 32 vengono citati contemporaneamente Schleiermacher, Croce e Hartmann, dopo, però, che il 'prolusore' ha sancito il suo distacco dallo stesso Schleiermacher. È scritto all'inizio della nota: «anche per il dissenso che divide la nostra dalla sua veduta»⁴³. Su che cosa dissentono Betti e Schleiermacher, secondo il Camerte? Su due questioni.

A) Sulla totalità! sul sistema! Perché quest'ultimo dev'essere non solo un tutto incerto, ma contenere anche parti rilevanti di certezza: i dogmi, le norme, appunto; o anche i dati certi, almeno nell'immediato, delle realtà possibili nel mondo del sapere.

B) Sull'immanente singolarità dell'interprete, che non può essere presente nella storia per mero coinvolgimento, anche occasionale, ma deve, invece, porsi col suo preciso habitus e procedere secondo un percorso metodologico, tenendo conto di paletti prefissati ben precisi.

Nella successiva nota 34⁴⁴, ancora sul canone della totalità, Betti fa precipuo riferimento al Sistema di diritto romano attuale di Savigny, condividendone espressamente l'impostazione.

Ebbene, con la precisazione che lo stesso Betti fa della distanza da lui assunta rispetto a Schleiermacher – nota 32⁴⁵ –, scegliendo di rintracciare una coincidenza del suo pensiero con la prospettiva savignyana - nota 34⁴⁶

42 È imprescindibile la citazione della recente ristampa della Prolusione bettiana a cura di Natalino Irti e il saggio introduttivo del curatore. Cfr. E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in «*Rivista italiana per le scienze giuridiche*», 5 (2014), pp. 11-69; N. Irti, *Per la ristampa di una prolusione bettiana*, *ivi*, pp. 3-9.

43 E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit. nt. 42, p. 17.

44 E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit. nt. 42, p. 18.

45 E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit. nt. 42, p. 17.

46 E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit. nt. 42, p. 18.

-, si evita almeno l'equivoco possibile di dare rilievo eccessivo al fatto che Betti, anche nelle Categorie civilistiche dell'interpretazione, citi tante volte Schleiermacher, tante volte Hartmann, tre volte Koshaker e soltanto una volta, appunto nella nota 34, Savigny.

I due canoni attinenti all'oggetto dell'interpretazione, quelli su cui Betti dissente da Schleiermacher, e cioè il canone della totalità e quello dell'autonomia e immanenza sono entrambi di derivazione savignyana più che schleiermacheriana, nonostante Betti citi Savigny nella Prolusione soltanto in riferimento alla totalità e non faccia manifesto ricorso agli studi del padre della Scuola storica del diritto riguardo al canone dell'autonomia dell'intendere. Si correggerà nella Teoria Generale, a p. 964⁴⁷, dove riconoscerà apertamente il suo debito verso Savigny riguardo al canone dell'immanenza, come già si è avuto modo di precisare.

Forse si potrebbe ritenere che ne Le categorie civilistiche Betti si chiarisca le idee rispetto al dissenso con Schleiermacher, prendendo consapevolezza della sua ascendenza savignana. Ma, al di là della sua consapevolezza, sta di fatto che è evidente, specie nel raffronto con l'ermeneutica novecentesca, la differenza e il profilo giuridico metodologico-sistematico, nonché dommatico forte, della sua costruzione, che già fin da quando si pone come teoresi dell'intendere giuridico-metodologica di diritto privato aspira a divenire una metodica generale per tutte le scienze dello spirito, come sarà più chiaro per il lettore tedesco. Quest'ultimo, nel 1962, potrà trovare in libreria un'opera intitolata: *Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften*⁴⁸ e vedrà tradotta l'italiana Teoria generale dell'interpretazione con il titolo: *Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften*⁴⁹.

Appare, infine, più comprensibile, seguendo questo percorso, la precedenza che Betti sempre darà, nei suoi lavori, ai canoni attinenti

47 E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit. nt. 42, p. 964.

48 E. Betti, *Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften*, Tübingen 1962.

49 E. Betti, *Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften*, Tübingen 1967.

all'oggetto rispetto a quelli attinenti al soggetto dell'interpretazione e cioè al canone dell'attualità dell'intendere e al canone della corrispondenza e consonanza ermeneutica. Non c'è, nella precedenza della canonistica oggettiva rispetto a quella soggettiva, soltanto una scelta dovuta alla prorompente con la quale l'ermeneutica, rispetto alla scienza tradizionale dell'interpretazione, fa entrare, nel circolo della vicenda interpretativa, l'oggetto dell'interpretazione, ponendo almeno in una posizione paritaria, o, quantomeno, simmetrica, il documento o monumento interpretato, rispetto al soggetto interpretante che fa proprio il mondo intorno a sé, conoscendolo. C'è anche un'intenzione precipua a delineare una peculiare ermeneutica per tutti i campi del sapere, nella quale l'ascendenza savignana, riguardo al canone dell'immanenza e a quello della totalità, si fonda sull'evenienza pratica e realistica, più che sulla mera scelta di campo teoretica, che questi ultimi siano meglio strutturati concettualmente nella tradizione del pensiero giuridico di quanto non lo sono in quella del pensiero filosofico, come, in fondo, risulta dall'aporia dell'approccio prettamente filosofico gadameriano, costretto a risolvere il problema della decisione sulla verità ricorrendo ad un'Applikation, che può essere soltanto un miracolo, e cioè un qualcosa, alla fine, di certamente non scientifico. Appare, inoltre, più comprensibile, ancora secondo questa lettura, perché, per Betti, gli articoli 1362 (canone dell'immanenza) e 1363 (canone della totalità) del codice civile italiano del 1942, si mostrino come i più idonei, rispetto agli altri, in tema di interpretazione del contratto, a rappresentare la costruzione sia metodologica che dommatica dell'interpretazione giuridica, ma anche a togliere dubbi e incertezze all'ermeneutica di Schleiermacher, prima, di Martin Heidegger e Hans Georg Gadamer, poi, potendo permettere, non solo all'ermeneutica giuridica, ma anche alla possibile ermeneutica per tutti i campi del sapere, una decisione in funzione normativa.

Soltanto una decisione in funzione normativa è idonea infatti a garantire:

1) in primo luogo, nel suo sostrato giuridico, non soltanto l'applicazione di una fattispecie astratta al caso concreto, quanto piut-

tosto la possibilità di decidere, da parte di un uomo, su un fatto riguardante un altro essere umano, tenendo presente che l'attività interpretante è un'attività volitiva, ma nata in un percorso conoscitivo di dati certi e inconfutabili, seppure modificabili;

2) in secondo luogo, nella dimensione dell'epistème, di estendere queste potenzialità, verificate nell'interpretazione del contratto di diritto privato, a tutti quei campi del sapere, i quali, come il diritto, sono condizionati dall'ovvia incertezza sulla piena affidabilità del soggetto umano e dall'impossibilità delle proprie regole date, e/o preordinate, di prevedere tutto, nonché di rimanere immutabili.

Appare evidente, proprio seguendo il percorso dei contenuti concettuali derivati dalle sue fonti più remote, come l'ermeneutica generale bettiana, prendendo le mosse dal diritto privato, quindi riconoscendo la rilevanza del rapporto tra volontà soggettiva e criteri certi e dati, prestabiliti dommaticamente, seppure non certo immutabili, riesca a garantirsi il metodo prefissosi – in grado di porre i necessari vincoli al mutevole e sempre imprevedibile soggetto umano –, non idoneo ad offrire certezze sulla verità assoluta, ma capace di prospettare una sua propria validità e quindi un procedere tendenzialmente sicuro nel decidere. Questo metodo, se non è in grado di pervenire certamente alla verità, almeno può essere riconosciuto come procedura valida, filosoficamente attendibile, per quanto non necessariamente vera⁵⁰ – così come, per Betti, è possi-

⁵⁰ La tesi di Norberto Bobbio (N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1972; *Id.*, *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto* (1961), Torino, II ed., 1996, secondo la quale all'interno del contesto positivista debbano coincidere necessariamente norma valida e verità è criticata dalla filosofia del linguaggio normativo di Amedeo Conte (A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo*, voll. I-III, Torino, 1989-2002). Nel dibattito inerente alla necessità o non necessità di coincidenza tra verità e validità giuridica, svoltosi all'interno alla Scuola di Torino e alla filosofia del diritto italiana, che ha avuto come protagonisti Norberto Bobbio e Amedeo Conte, la scelta della metodologia giuridico-ermeneutica bettiana riguardo alla possibilità di garantire una procedura valida riconosciuta all'interno di una comunità, quindi attendibile e accettabile senza pretesa di verità assoluta, si pone almeno come un'ulteriore via percorribile.

bile che un sistema giuridico sia coerente, ma mai completo –, per il fine del riconoscimento da parte di una comunità scientifica, o, anche, di tutta una collettività. È il riconoscimento comunitario/collettivo a richiedere che chi decide – sia un magistrato, un critico letterario, un critico musicale, un critico d'arte, etc. – debba avere la coscienza critico-assiologica propria soltanto del rappresentante organico di quella stessa comunità/collettività⁵¹.

*Francesco Patrillo insegna Filosofia del diritto, presso il Dipartimento giuridico dell'Università del Molise, dove tiene anche l'insegnamento di Teoria e Metodo dell'interpretazione giuridica. Direttore del Centro di ricerche internazionale per la metodologia ermeneutica delle società Complesse, in Roma, è avvocato cassazionista, nonché membro del Comitato scientifico dell'Istituto Emilio Betti e membro del Comitato scientifico di diverse riviste scientifiche. Ha insegnato e lavorato presso diverse università straniere, tra cui la "Georgetown university" di Washington, la "Patrice Lumumba" di Mosca, la "Santa Maria" di Caracas Tra le sue monografie: *Diritto e volontà dello stato nel pensiero di Giovanni Gentile* (Torino, 1997), *La decisione giuridica* (Torino, 2005), *Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica* (Torino, 2011), tradotto in lingua spagnola nel 2018, per il Dottorato in diritto costituzionale dell'Università statale di Caracas; *La lezione di Antonio Rosmini Serbati. Principi giuridici fondamentali e diritti umani* (Chieti, 2012); *Europa senza statualità* (Chieti, 2013); *Lezioni di Metodologie e Tecnologie didattiche per le scienze giuridiche* (Rimini, 2019).*

francesco.petrillo@unimol.it,

⁵¹ Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 23, p. 324; E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, cit. nt. 2, p. 296; E. Betti, *Jurisdictio praetoris e potere normativo* in «Labeo», 14 (1968), pp. 7-23, oggi in *Id.*, *Diritto. Metodo. Ermeneutica*, cit. nt. 15, pp. 591-612, in particolare, pp. 607-608. Limitatamente alla rappresentanza organica della magistratura rispetto alla società civile, ho approfondito la questione nel mio, *L'ermeneutica come metodologia giuridica in Emilio Betti. Attività discrezionale e funzione socio-politica della magistratura nel rapporto di rappresentanza organica giudice-società*, Torino, 2000.

La debolezza della legge e la forza degli interessi: le variabili comunicative che influenzano l'efficacia giuridica nelle Vorstudien di Theodor Geiger

Enrico Damiani di Vergada Franzetti

ABSTRACT

Il presente lavoro analizza il tema della debolezza (forza) della legge, della applicazione o della disapplicazione del diritto, alla luce delle riflessioni svolte da Theodor Geiger sul tema dell'efficacia (inefficacia) giuridica nel volume dal titolo Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (1947), al fine di individuare le variabili che appaiono maggiormente in grado di influenzarla.

This paper analyzes the theme of the weakness (strength) of the law, of the application or disapplication of right, in the light of the reflections carried out by Theodor Geiger on the theme of legal efficacy (ineffectiveness) in the volume entitled Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (1947), in order to identify the variables that appear most capable of influencing it.

SOMMARIO

1. DEBOLEZZA (FORZA) DELLA LEGGE, SISTEMA SEMIOTICO E INTERPRETAZIONE NORMATIVA; 2. LA COSTRUZIONE SOCIALE DELLA DEBOLEZZA (FORZA) DELLA LEGGE: LA FORMULAZIONE, L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO; 3. LE VARIABILI COMUNICATIVE IN GRADO DI INCIDERE SULLA FORZA (DEBOLEZZA) DELLA LEGGE; 4. CONCLUSIONI: PER UNA DEFINIZIONE DELLA DEBOLEZZA (FORZA) DELLA LEGGE, DELL'EFFICACIA GIURIDICA, LE VARIABILI RIGUARDANTI ALTRI SISTEMI DAZIONE.

PAROLE CHIAVE

GEIGER; DIRITTO;
APPLICAZIONE;
DISAPPLICAZIONE;
EFFICACIA GIURIDICA;
INEFFICACIA.

KEY WORDS

GEIGER; LAW;
APPLICATION;
DISAPPLICATION;
LEGAL EFFICACY;
INEFFECTIVENESS.

1. DEBOLEZZA (FORZA) DELLA LEGGE,
SISTEMA SEMIOTICO
E INTERPRETAZIONE NORMATIVA

Il presente lavoro analizza il tema della debolezza (forza) della legge, della applicazione-disapplicazione del diritto, alla luce delle riflessioni svolte da Theodor Geiger sul tema dell'efficacia (inefficacia) giuridica¹ nel volu-

¹ La nozione di efficacia del diritto viene qui intesa nell'accezione proposta da Friedman ovvero come "oggettiva capacità delle norme di produrre, di fatto, gli effetti cui le norme si indirizzano...di produrre effetti conformi alle intenzioni di chi le ha poste in essere", L.M. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York, 1975, traduzione italiana G. Tarello (a cura di), *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, 1978, p.133.

me dal titolo *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts* (1947), al fine di individuare le variabili che appaiono maggiormente in grado di influenzarla. La debolezza (forza) della legge, l'applicazione (disapplicazione) del diritto se rappresentano uno tra i temi fondamentali della sociologia del diritto, allora devono anche costituire oggetto di un attento studio teorico-empirico: l'ipotesi di un diritto che viene costantemente e senza eccezione alcuna osservato, dunque la sua forza, sembra persino meno interessante per il sociologo del diritto di quella della sua disapplicazione, dunque della sua debolezza².

La debolezza, la forza della legge, l'efficacia e l'inefficacia normativa dipendono da una moltitudine di variabili specifiche, dipendenti e indipendenti, concernenti l'azione sociale e comunicativa³, e non solo come vedremo, che vanno descritte e analizzate, comprese e spiegate con l'ausilio della ricerca teorico-empirica.

Il presente lavoro intende non solo ricostruire, sia pure in termini incompleti e somari, il quadro concettuale della debolezza (forza) della legge, dell'efficacia (inefficacia) del diritto alla luce delle riflessioni svolte sul tema da Geiger, ma analizzare anche i temi e i problemi ad essa connessi da un punto di vista semiotico e comunicativo, evidenziare inoltre le variabili connesse ad altri sistemi d'azione.

La semiotica giuridica, settore specialistico della semiotica generale, studia il diritto come insieme di segni: il sistema giuridico, rete di interazioni comunicative dipendenti dagli

2R. Bettini, *Analisi funzionale ed efficacia del diritto*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1988, 1, 3-15, pp.33 ss.; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, Milano, 1997, p.261; A. Febbrajo, *Materiali sulla sociologia del diritto di Theodor Geiger*, Pavia, 1979; A. Febbrajo, *Storia e sociologia del diritto*, Milano, 1984; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, [2009]2013, Bologna: Il Mulino, pp.83-84; A. Febbrajo, "Theodor Geiger e il modello di una cultura giuridica "riflessiva"", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M.L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, 2018, pp.67-92.

3 T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M.L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.262; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., p.94.

attori sociali, può definirsi come un circolo semiotico attraversato da messaggi di varia natura che pongono innumerevoli problemi definitivi e interpretativi⁴.

Le norme, messaggi comunicativi che attraversano lo spazio discorsivo strutturato da una relazione multiadica tra emittenti e riceventi, non sempre individuati e reciprocamente noti, costituiscono il mezzo di una comunicazione normativa multilaterale che coinvolge innumerevoli e differenti soggetti, media e contesti. Gli attori sociali che partecipano a questo processo riflettono la cultura, il sistema di valori dell'ambiente cui appartengono, cui si rivolgono e rendono conto: ogni attore interagisce con gli altri, riflette le diverse percezioni, i molteplici vincoli psichici e sociali in funzione dei quali agisce⁵. I messaggi, le norme che i soggetti comunicano e si scambiano, esprimono aspettative e richieste comportamentali soggette a numerosi processi interpretativi, almeno tanti quanti sono i partecipanti alla comunicazione se non di più, suscitando reazioni diverse che vanno dall'adesione al rifiuto, da atteggiamenti cognitivi a normativi⁶: aderire alle aspettative significa accettare il modello normativo e l'interpretazione proposti, sottrarsi o rifiutarle significa proporre o contrapporre in-

4 A.G. Conte, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Torino, 1962; A.G. Conte, *Fenomeni di fenomeni*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1986, 63, pp.29-57; A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo*, Torino, 1995; A. G. Conte, *Sociologia filosofica del diritto*, Torino, 2011; U. Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Milano, [1959]1985; U. Scarpelli, *Semantica giuridica*, in "Novissimo Digesto italiano", 1969, vol.16; G. Tarello, *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, 1975; G. Tarello, "L'interpretazione della legge", in: A. Cicu, F. Messineo (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, v. 5. Milano, 1980; M. Jori, A. Pintore (a cura di), *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, 1995, p.305; G. Kalinowskj, "Sémiotique juridique", in: A. J. Arnaud (éd.), *Dictionnaire encyclopédique de Théorie et de sociologie du droit*, Paris, 1993, p.547; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.80.

5 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.163; L. Petrazycki, *Teorija prava i gosudarstva v svjazi s teorije npravstvennosti*. Sankt-Peterburg, 1909-1910.

6 J. Galtung, *Expectations and Interaction Process*, in "Inquiry", 1960, 2, 213-234, p.213ss.

interpretazioni, modelli normativi alternativi e diversi su cui incidono altrettante variabili. In questa prospettiva se è vero che il processo comunicativo dei messaggi normativi rende difficile l'individuazione della fonte primaria dell'atto comunicativo, del significato originario, perché chi comunica è stato previamente informato in una catena potenzialmente senza fine, mentre persino chi crea un messaggio riflette ciò che esisteva prima dell'invenzione, vero è allora che i messaggi, le norme, nell'iterazione comunicativa tra i soggetti che ascoltano, interpretano e comunicano, mutano in modo incessante il loro significato (originario)⁷. In questo senso l'interpretazione dei messaggi giuridici rappresenta un problema sia per il giurista pratico che per il sociologo del diritto, il quale studia la comunicazione sociale attraverso il diritto e sul diritto: se è vero, come osserva Geiger, che la comunicazione giuridica è facilitata dalla chiusura autoreferenziale dei sistemi giuridici basati su di una semiotica giuridica e una semantica convenzionale costituita da meta-regole che stabiliscono i modelli da seguire nella formulazione, nell'applicazione e nell'interpretazione delle norme⁸, vero è tuttavia, sottolinea ancora l'autore, che il diritto, le norme espresse con segni linguistici, possono essere interpretati unicamente ricorrendo ad altri segni linguistici, con l'ovvio corollario che ogni atto interpretativo che voglia precisare il significato di una norma può allontanarsi sia dal significato originario, sia da quello espresso nell'atto interpretativo che lo precede accrescendo (diminuendo) la debolezza della legge o la sua forza in modo proporzionale (oppure inversamente proporzionale) alle possibili interpretazioni ovvero ai soggetti coinvolti nella comunica-

7 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., pp.163-164; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.283-298.

8 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.305.

zione giuridica, ai contesti in cui si realizza e ai media utilizzati⁹. In questi termini l'attività interpretativa riguardante le parole svolta mediante l'uso di parole, nell'ambito di un processo semiotico illimitato, comporta che ogni messaggio normativo, recepito e trasmesso, venga re-interpretato cambiando di contenuto nel corso di ogni passaggio successivo: se, rileva Geiger, l'attività comunicativo-interpretativa vertente sugli enunciati normativi proclamativi (la legge), il cui significato è prescritto come vincolante, è sempre creativa, modificativa e idonea a porre nel nulla il significato originario di una proposizione normativa, di ogni precedente atto di interpretazione¹⁰, allora medesime caratteristiche contraddistinguono il concetto di forza o debolezza della legge, quello dell'applicazione o della disapplicazione del diritto, dunque l'efficacia o l'inefficacia giuridica¹¹.

Si tratta di aspetti che possono essere meglio compresi allorché, osserva Geiger, si consideri come gli enunciati normativi proclamativi, espressioni linguistiche indirizzate a qualificare atti e accadimenti concreti, presentino sempre inevitabili margini di indeter-

9 T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, Neuwied, [1947]1964a, pp.58 ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.282-302; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.80; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., pp.100-103.

10 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.290, 293; H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, traduzione italiana *Il concetto di diritto*, Torino, [1961]1965, pp.146ss.; H. Kelsen, Hans, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, [1934]1967, pp.117ss.; G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1990.

11 T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, pp.58ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.282, 302; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.167; A. Febbrajo, Alberto, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., pp.100-103.

minatezza semantica¹² risultando variamente interpretabili e vaghezza semantica cui rapportare un'evidencome i ruoli sociali connessi all'azione giuridica (legislatore, giudice, accademico, burocrate, parte contrattuale, parte processuale, etc..) non risultino mai compiutamente vincolati sul piano logico dall'enunciato normativo che interpretano¹³.

Se, afferma Geiger, una norma è un modello ideale caratterizzato da vaghezza semantica cui rapportare un'evidencome i ruoli sociali connessi all'azione giuridica (legislatore, giudice, accademico, burocrate, parte contrattuale, parte processuale, etc..) non risultino mai compiutamente vincolati sul piano logico dall'enunciato normativo che interpretano¹⁴.

za reale, che può assumere significati diversi in relazione alle divza reale, che può assumere significati diversi in relazione alle diverse interpretazioni possibili, espressione dell'incidenza di altrettante variabili, allora

12 T. Geiger, Theodor, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., pp.58ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.298; H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., pp.68ss, 98; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.217; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, pp.100-103.

13 T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., pp.58ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.290, 296; H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p.117; H. Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, traduzione italiana *Teoria generale delle norme*, M. G. Losano, Torino, [1979]1985, p.378ss; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.217; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., pp.100-103.

14 T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., pp.58ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.290, 296; H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p.117; H. Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, traduzione italiana *Teoria generale delle norme*, M. G. Losano, Torino, [1979]1985, p.378ss; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.217; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., pp.100-103.

non vi è dubbio circa il fatto che la legge si caratterizzi per un elevato grado di contingenza e relatività, spesso dissimulata dagli stessi operatori del diritto¹⁵. Le norme giuridiche, rileva l'autore, per l'ambiguità e l'incertezza semantica che le caratterizza¹⁶, intenzionale o meno che sia, producono molteplici effetti in relazione ai soggetti, mezzi e contesti che, secondo differenti progetti d'azione, con modalità diverse e non sempre dichiarati scopi e interessi, vengono coinvolti dal processo di formulazione, applicazione e interpretazione del diritto, dunque di comunicazione giuridico-sociale. La consapevolezza del carattere relativo e contingente della legge, dunque della sua debolezza ovvero della sua forza, se non conduce ad allontanarla dal quadro teorico dell'indagine sociologico-giuridica, in quanto si eliminerebbe una categoria concettuale necessaria per la comprensione-spiegazione dell'agire sociale, inteso come modello d'azione sociale cui rapportare l'evidenza del comportamento reale, allora deve indurre i sociologi del diritto a concentrarsi sulle, ad analizzare le, variabili che appaiono maggiormente in grado di condizionarla attraverso lo svolgimento di ricerche teorico-empiriche mirate. Nei paragrafi che seguono si descriveranno, alla luce delle riflessioni svolte sul tema da Geiger, alcune delle variabili che appaiono maggiormente in grado di incidere sulla debolezza (forza) della legge, dunque sull'efficacia (inefficacia) giuridica da un punto di vista comunicativo riguardante il rapporto tra norme (messaggi), azioni (comunicative) e il contesto in cui trovano applicazione e si svolgono.

15 T. Geiger, Theodor, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., pp.58ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.292-293.

16 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.298.

2. LA COSTRUZIONE SOCIALE
DELLA DEBOLEZZA (FORZA) DELLA LEGGE: LA
FORMULAZIONE, L'APPLICAZIONE
E L'INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO.

Sebbene la debolezza ovvero la forza della legge, dunque l'applicazione o la disapplicazione del diritto nella visione realistica geigeriana esprimano l'idea che l'aderenza e lo scostamento delle azioni rispetto alle norme, l'applicazione o meno di una sanzione, siano aspetti empiricamente osservabili e quantificabili¹⁷, allora è bene da subito sottolineare, come ha rilevato l'autore, che sia la qualificazione di un comportamento come conforme o deviante rispetto ad una norma, nei termini di ottemperanza e trasgressione, sia l'applicazione di una sanzione da parte di soggetti istituzionalizzati a ciò deputati, tendano a variare in funzione dei significati socialmente attribuiti o attribuibili alle norme, per l'operare di variabili che influenzano i processi sociali e comunicativi riguardanti la formazione, l'interpretazione e l'applicazione del diritto¹⁸, dunque i soggetti, le norme e i contesti in cui operano. Un aspetto che risulta tanto più evidente se si considerano le norme da un punto di vista comunicativo, come fatti comunicativi o atti di comunicazione, e in tal modo verranno considerate nello svolgimento del presente lavoro. Che una norma sia più o meno debole (forte), più o meno efficace (inefficace), che un'azione trasgredisca o meno un

17 T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit.; T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, Copenhagen, [1947]1964b; T. Geiger, Theodor, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., pp.58ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.255, 276; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., pp.89-95; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.261.

18 A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., pp.100-103; T. Geiger, Theodor, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., pp.58ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.283-291.

enunciato normativo proclamativo (la legge), che si debba o meno comminare una sanzione, costituisce, come ha chiaramente osservato Geiger, il risultato di un'attività comunicativo-interpretativa di carattere definitorio svolta da soggetti nell'ambito di alcuni processi più o meno istituzionalizzati in alcuni contesti¹⁹. L'attività definitoria svolta, la qualificazione proposta non consistono in una connotazione naturale del modello normativo o del concreto comportamento considerati, semmai esprimono un – il – punto di vista (soggettivo) da cui un soggetto guarda la realtà²⁰, costituiscono il mezzo, il fine attraverso cui si realizza la costruzione sociale della debolezza (forza) della legge, dell'efficacia (inefficacia) giuridica²¹. Sotto questo profilo occorre rilevare come il procedimento definitorio, qualificativo della legge, dunque la sua forza o la sua debolezza, il giudizio di efficacia (inefficacia) di una norma

19 T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., pp.149ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.283-291; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., pp.95-99.

20 L. Petrażycki, *Teorija prava i gosudarstva v svjazi s teorije npravstvennosti*, cit.; E. Fittipaldi, *Everyday Legal Ontology: A Psychological and Linguistic Investigation within the Framework of Leon Petrażycki's Theory of Law*, Milano, 2012; E. Fittipaldi, "Leon Petrażycki", in: E. Pattaro, C. Roversi (a cura di), *Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World*, Berlin, 2016.

21 J. Ortega Y Gasset, José, *El tema de nuestro tiempo*, in J. Ortega y Gasset, *Obras completas*, Madrid, 1946-1947, "Revista Occidente", pp.197-203; T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., pp.169ss.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.293; P.L. Berger, T. Luckmann, *The Social Construction of reality*, traduzione italiana *La realtà come costruzione sociale*, M. Sofri Innocenti, A. Sofri Peretti (a cura di), Bologna, [1966]1969; R. Treves, *La sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, 1987-1988, p.333; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., p.98; E. Damiani di Vergada Franzetti, "Definire la sociologia del diritto: riflessioni e spunti", in: M. A. Quiroz Vitale, E. Damiani di Vergada Franzetti (a cura di), *Dossier. Renato Treves tra filosofia e sociologia, in Europa e America Latina*, in "Sociologia del diritto" (numero monografico), 2018, 45, 2, pp.154-164.

può sia precedere che seguire l'azione oggetto di valutazione, potendo persino consistere nell'emanazione di una nuova norma, ovvero nella diversa interpretazione di una norma praticata ed esistente, o, ancora e paradossalmente come ha rilevato lo stesso Geiger, nella re-introduzione all'interno dell'ordinamento giuridico, probabilmente nella pratica quotidiana mai venuta meno, del principio di retroattività della legge²².

Non vi è dubbio, osserva l'autore, come le menzionate operazioni definitorie e qualificative, incidano sulla forza e sulla debolezza della legge, determinando il passaggio di molte norme dal campo dell'applicazione a quello della disapplicazione e viceversa, ma implicino anche lo spostamento di una moltitudine di comportamenti sociali dal campo dell'ottemperanza a quello della trasgressione e viceversa, con conseguente comminatoria o meno di una sanzione: la diversa collocazione è frutto di opzioni comunicativo-interpretative assunte dagli attori sociali, dai ruoli sociali connessi all'azione giuridica alla luce delle variabili in grado di condizionare i processi comunicativo-interpretativi concernenti la formazione, l'interpretazione e l'applicazione delle norme²³, dunque i soggetti, i media e il contesto in cui operano. Sotto questo profilo la dimensione di relatività e di contingenza ovvero di assolutezza e necessarietà della (forza

22 K. Marx, *Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz*, traduzione italiana *Dibattiti sulla legge contro i furti di legna*, in: K. Marx, *Scritti politici giovanili*, Luigi Firpo (a cura di), Torino, [1842]1975, pp.177ss; T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit.; T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.283-292, 302; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., pp.100-103; M.L. Ghezzi, *Ciò che resta. La rivoluzione del diritto come estetica*, Milano, 2017, pp.55-62; M.L. Ghezzi, *Theodor Geiger e la sociologia del diritto come antimetafisica sociale*, in: T. Geiger, *Studi preliminari di sociologia del diritto*, M.L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, 2018, pp.21-66.

23 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.283-292; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.180.

e debolezza) della legge, dell'applicazione e disapplicazione del diritto se esclude il carattere assoluto dell'alternativa secca tra le opposte rappresentazioni come ottemperanza e trasgressione cui segue o meno la comminatoria di una sanzione, dunque della formulazione, dell'interpretazione e applicazione di una norma in un senso piuttosto che in un altro, allora evidenzia un continuum di posizioni intermedie tra gli opposti estremi concettuali, laddove si collocano non solo tutte le infinite possibili e impensabili azioni umane, ma anche e paradossalmente, se così possiamo definirle, tutte le relative forze e debolezze di una legge, le applicazioni e disapplicazioni del diritto, in definitiva tutte "le efficacie (inefficacie) giuridiche"²⁴. Non esiste infatti una legge forte o debole, l'applicazione o la disapplicazione di una norma, l'efficacia o l'inefficacia del diritto in termini assoluti, come non esiste l'ottemperanza o la trasgressione di una norma in termini assoluti, e neppure esiste un solo modo per infliggere una sanzione, e nemmeno esiste un solo modo di produrre, interpretare e applicare le norme; semmai esiste un'ampia zona di spazio inesplorata, al cui interno si collocano non solo tutte le possibili e impensabili azioni umane, degli attori sociali in contesti specifici, dei ruoli sociali connessi all'azione giuridica in rapporto alle proposizioni normative, ma anche le innumerevoli variabili che sono in grado, come in effetti accade, di influenzarli²⁵.

Se la debolezza o la forza di una legge, l'applicazione o la disapplicazione del diritto, il giudizio di efficacia (inefficacia) giuridica viene colto in relazione all'elevato grado di contingenza e variabilità, assolutezza e necessarietà che caratterizza l'interazione comunicativa tra soggetti concernente la formulazione, l'in-

24 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.294-298.

25 T. Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, cit., p.113; M. Kerchove van de, F. Ost, *Le Droit ou les paradoxes du jeu*, traduzione italiana *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, Milano [1992]1995; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit. p.180; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., p.102.

interpretazione e l'applicazione delle norme²⁶ nell'ambito dei contesti in cui si svolge, allora le conclusioni cui si giunge non consistono e non devono consistere necessariamente nella sfiducia in ordine alla possibilità di svolgere un'analisi concettuale vertente sul rapporto fra norme, azioni e contesto, perché semmai è vero proprio il contrario: il carattere di relatività e di contingenza della legge ovvero di assolutezza e necessarietà, come pure del concetto di efficacia e inefficacia del diritto, del giudizio di ottemperanza o di trasgressione sulle norme cui segue o meno l'applicazione di una sanzione, e ancora del processo di formazione, interpretazione e applicazione del diritto, del rapporto tra norme, azioni e contesto, deve semmai ancor più motivare i sociologi del diritto nell'impegnarsi a studiare, a indagare le diverse variabili che li influenzano. Non solo quelle interne al sistema giuridico, che condizionano in termini probabilistici²⁷ i processi comunicativi vertenti sul rapporto tra norme, azioni e contesto, dunque i soggetti, i ruoli sociali connessi all'azione giuridica²⁸, i media, le norme intese come atti comunicativi, e i contesti in cui essi operano, ma anche le variabili esterne al sistema giuridico concernenti altri sistemi d'azione umana diversi dal diritto, come quelle economiche, culturali, burocratiche, politiche, militari, sociali, solo per citarne alcune.

3. LE VARIABILI COMUNICATIVE IN GRADO DI INCIDERE SULLA FORZA (DEBOLEZZA) DELLA LEGGE

I sistemi giuridici tendono a differenziarsi in base al livello più o meno elevato di efficacia che li caratterizza, intesa come maggior o minor corrispondenza tra il quadro ideale rappresentato dal diritto e la realtà concreta: tra i

26 A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit. pp.101-103.

27 *Ibidem*, p.103.

28 Ghezzi, Morris L., *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto penale nello studio di devianza e criminalità*, Milano, 1995; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.180.

compiti della sociologia del diritto vi è appunto quello di individuare mediante lo svolgimento di ricerche teorico-empiriche, le variabili che appaiono maggiormente in grado di influire su tale distanza²⁹. In questa prospettiva è necessario rilevare come la debolezza o la forza della legge, dunque l'applicazione o la disapplicazione delle norme dipenda da una moltitudine di fattori riconducibili a specifiche variabili, dipendenti e indipendenti, che influenzano la legge intesa come messaggio normativo (il diritto), l'azione sociale comunicativa posta in essere dagli attori sociali (azione giuridica) e il contesto ove essa si svolge, variabili che vanno osservate, descritte e analizzate ricorrendo alla ricerca teorico-empirica: senza pretesa di completezza ed esaustività, sulla scorta delle riflessioni svolte da Geiger nelle *Vorstudien*³⁰, descriviamone alcune, vertenti sui messaggi normativi, sull'azione giuridica comunicativa e sui contesti che influenzano.

L'incertezza semantica, osserva Geiger³¹, incide sulla forza o sulla debolezza della legge, sull'applicazione o disapplicazione delle norme poiché aumenta il livello di contingenza che connota i processi comunicativi concernenti il diritto. Il lessico giuridico dovrebbe tendere alla massima chiarezza per garantire una comunicazione efficace: nonostante il linguaggio giuridico sia denominato, classificato, ordinato dalla dogmatica giuridica, secondo criteri semantici ed ermeneutici ritenuti vincolanti dagli specialisti del diritto, esso incorre negli effetti distorsivi propri della comunicazione giuridica³². Si tratta di una variabile che incide sulla forza o sulla debolezza della legge influenzando sul significato di una norma che può quindi dipendere dal grado di incertezza semantica che la caratterizza.

L'utilizzo di differenti lessici incide sulla forza o sulla debolezza della legge poiché la va-

29 R. Treves, Renato, *La sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, cit., pp. 187ss.

30 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.298.

31 *Ibidem*.

32 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.100.

riabilità di significato delle parole, nonostante l'esistenza di scambi tra i diversi linguaggi, aumenta il livello di contingenza dei processi comunicativi riguardanti le norme³³. Inoltre il linguaggio giuridico vertendo su di un'estesa gamma di oggetti, eventi e azioni umane, spesso ricorre, nel precisare il significato delle espressioni utilizzate, sia a sistemi semiotici (linguaggi) diversi da quello giuridico, sia a significati convenzionali suoi propri, ingenerando variabilità terminologica anche in quei settori, primariamente in quello giuridico, in cui dovrebbe vigere il dogma della certezza. Si tratta di variabili che possono influire sulla forza o sulla debolezza della legge ampliando il significato di una norma che allora può dipendere dai diversi lessici, dai sistemi semiotici o dai significati convenzionali adottati: si tratta di variabili che Geiger ha rilevato rientrando nell'ampio tema dell'incertezza semantica delle norme³⁴.

Il contesto discorsivo in cui si utilizzano i segni giuridici, variandone il significato, incide sulla debolezza o sulla forza della legge, rendendo difficoltosa la comunicazione giuridica³⁵: un aspetto analizzato dalla semiotica "pragmatica" settore specialistico della semantica giuridica. Si tratta di una variabile che può incidere sulla forza o sulla debolezza della legge influenzando sul significato di una norma che in questo senso può dipendere dai diversi contesti in cui le espressioni giuridiche vengono impiegate: una variabile che Geiger sembra aver analizzato, rientrando nel più generico tema dell'incertezza semantica delle norme³⁶.

Il trascorrere del tempo, osserva Geiger³⁷, incide sulla debolezza, sulla forza di una legge, modificando il senso socialmente condiviso

33 *Ibidem*, p.166.

34 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.298.

35 C. Morris, *Foundations of the Theory of Signs*, Chicago, 1938; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.80.

36 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.298.

37 *Ibidem*, pp. 296-297, 309, 312.

delle parole: non solo espressioni giuridiche tratte dal linguaggio comune semanticamente vaghe, ma anche concetti fondamentali ed espressioni di elevato di tecnicismo, tendono a mutare di significato con il decorso del tempo³⁸. Si tratta di una variabile che può incidere sulla debolezza, sulla forza della legge condizionandone il significato che allora può dipendere dai diversi significati socialmente condivisi prodotti dal decorso del tempo.

Lo spazio fisico discorsivo, sostiene Geiger³⁹, incide sulla debolezza, sulla forza della legge sia perché la medesima espressione può assumere un significato diverso da luogo a luogo, sia perché la trasposizione spaziale dei messaggi da una comunità linguistica a un'altra ne muta il significato risultando molte parole del lessico giuridico di un paese non traducibili in quello di un altro e viceversa⁴⁰. Si tratta di una variabile che può incidere sulla forza o sulla debolezza della legge modificando il significato di una proposizione normativa che allora può dipendere dai diversi spazi discorsivi entro cui i messaggi giuridici circolano: una variabile che Geiger sembra aver considerato rientrando nella trattazione generale del tema della vaghezza semantica delle norme⁴¹.

Lo spazio comunicativo entro cui le norme giuridiche circolano, sottolinea Geiger⁴², influisce sulla forza, sulla debolezza del diritto poiché la cultura, l'ideologia professionale, l'opinione pubblica, le finalità con cui tale spazio recepisce, filtra e trasforma i messaggi giuridici che riceve, mutano il significato delle norme. Il discorso giuridico vertente sulle norme si distingue e assume significati

38 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., pp.165.

39 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.311, 312.

40 A. Candian, A. Gambaro, B., *Property-Propriété-Eigentum. Corso di diritto privato comparato*, Padova, 1992; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.165.

41 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.298.

42 *Ibidem*, pp.294-295, 310, 311, 315.

diversi a seconda dei “gruppi semiotici” destinatari dei messaggi: la tipologia dell’uditorio e i relativi interessi influiscono sulla natura e sul significato delle norme⁴³. Si tratta di una variabile che può influire sulla forza, sulla debolezza della legge relativizzandone il significato che può dipendere dai destinatari dei messaggi normativi.

Le diverse culture giuridiche degli utenti del discorso normativo, afferma Geiger⁴⁴, incidono sull’efficacia del diritto rendendo difficoltosa la comunicazione giuridica⁴⁵. Si tratta di una variabile che può influire sulla forza o sulla debolezza della legge, operando sul significato di una norma che può allora dipendere dalle diverse culture giuridiche degli utenti del discorso normativo.

La società contemporanea si caratterizza per una sovrapproduzione normativa che, sostiene Geiger⁴⁶, incide sulla forza o sulla debolezza della legge, rendendo impossibile conoscere il significato delle norme o addirittura ottemperarvi. L’oscurità, la contraddittorietà, la lacunosità delle disposizioni normative, aggiungendosi alle continue modifiche e integrazioni legislative, dottrinali e giurisprudenziali, rendono spesso incomprensibili le norme, sollevando questioni che sembravano risolte, ingenerando confusione e incertezza⁴⁷; contrasti normativi insanabili che, se inducono gli attori sociali a trasgredire le norme nel

momento stesso in cui ne adempiono altre, allora rendono impossibili i comportamenti in esse previsti imponendo requisiti spesso assurdi, condizioni impossibili che impediscono il compimento delle attività richieste⁴⁸. Si tratta di una variabile che può incidere sulla forza, sulla debolezza di una legge modificandone il relativo significato che in definitiva può dipendere dalla sovrapproduzione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale.

La conoscenza e l’opinione che hanno i destinatari delle norme, rileva Geiger⁴⁹, incide sulla debolezza, sulla forza della legge trattandosi di aspetti ad essa strettamente correlati⁵⁰, ma secondo nessi di relazione parziali e niente affatto scontati⁵¹. Se è vero che non si può ottemperare volontariamente una norma che non si conosce, vero è che l’osservanza di una proposizione normativa può dipendere dall’imitazione, dall’adesione spontanea ai valori ad essa sottesi⁵². Inoltre se è vero che una norma non condivisa ma conosciuta induce alla trasgressione, è altrettanto vero che si può ottemperare una norma non condivisa per inerzia, per timore della sanzione, per rispetto del sistema normativo ritenuto legittimo, illegittimo, finanche ingiusto: la tendenza sociale al rispetto di una norma non condivisa sul piano etico-politico è spesso imputabile all’assenza di alternative d’azione⁵³. Si tratta di variabili che possono influire sulla forza o sulla debolezza della legge relativizzandone il significato che allora può dipendere dall’opinione pubblica e dalla conoscenza che ogni soggetto ha del diritto.

43 B. S. Jackson, *Semiotics and Legal Theory*, London-Boston-Melbourne-Henley, 1985; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., pp.166-67.

44 T. Geiger, “Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts”, in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, pp.294-295, 311.

45 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.80; A., Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., p.73; L. D’Alessandro, *Diritto e società. Per un immaginario della cultura giuridica*, Napoli, 2018.

46 T. Geiger, “Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts”, in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.306-308.

47 Bosello, Furio, *La certezza nei rapporti tributari*, in “Sociologia del diritto”, 1990, 17, 1-2, pp.25-56; V., Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.267.

48 F. Sgubbi, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale*, Bologna, 1990; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.268.

49 T. Geiger, “Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts”, in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.316.

50 R. Treves, Renato, *La sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi.*, cit.; R. Cotterrell, *Sociology of Law. An Introduction*, London, 1992, pp.138 ss.

51 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.264; A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., p.111.

52 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., pp.264-265;

53 Podgòrecki, Adam, *A Sociological Theory of Law*, Milano, 1991; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.265.

La mancata conoscenza del significato socialmente condiviso delle espressioni giuridiche utilizzate, sostiene Geiger⁵⁴, l'ignoranza del codice linguistico adottato, con riguardo al senso letterale delle parole, incide sulla forza, sulla debolezza della legge per la confusione che produce nei destinatari delle norme circa il significato attribuito o attribuibile alle espressioni giuridiche⁵⁵: un aspetto che, se raramente coinvolge gli specialisti del diritto, più spesso riguarda i gestori della comunicazione sociale. Si tratta anche in questo caso di una variabile che può influire sulla forza o sulla debolezza della legge relativizzando il significato di una norma che può quindi dipendere dai significati alternativi proposti da quei soggetti che ignorano quelli socialmente condivisi: una variabile che Geiger sembra aver analizzato rientrando nel più ampio tema dell'opinione e conoscenza delle norme⁵⁶.

L'implementazione delle proposizioni normative, osserva Geiger⁵⁷, intendendo riferirsi con tale espressione alle risorse materiali e simboliche, alle attività materiali, intellettuali e organizzative poste al servizio delle norme, incide sulla debolezza, sulla forza della legge, assicurando la realizzazione di strutture e infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività connesse al diritto⁵⁸. Le

54 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.316.

55 Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.164.

56 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.316.

57 *Ibidem*, pp.301-302

58 E. Bardach, *The Implementation Game. What happens after a Bill Becomes Law*, Cambridge (Mass), 1977; R. Mayntz, (Hrsg.), *Implementation politischer Programme*, Königsstein, 1980; R.A. Kagan, E. Bardach, *Going by the Book. The Problem of Regulatory Unreasonableness*, Philadelphia, 1982; E. Blankenburg, *La recherche de l'efficacité de la loi. Réflexions sur l'étude de la mise en oeuvre: le concept d'implémentation*, in "Droit et Société", 1986, 2, 59-75, pp.59ss.; E. Blankenburg, *Implémentation*, in A.J Arnaud (éd.) "Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit", Paris, 1988, pp.291-293; E. Blankenburg, *Mobilisierung des Rechts*, Berlin-Heidelberg-New York, 1995, p.115; A. Podgòrecki,

norme spesso non raggiungono gli obiettivi prefissati poiché non sono supportate da adeguati mezzi implementativi⁵⁹, quantitativi di tipo economico e qualitativi di tipo organizzativo: la disorganizzazione burocratica spesso ostacola le attività connesse alle norme dotate di copertura finanziaria, mentre l'assenza di copertura economica sovente impedisce le attività correlate alle norme nonostante queste risultino burocraticamente ben organizzate⁶⁰. Si tratta di una variabile che può influire sulla debolezza o sulla forza della legge incidendo sull'operatività di una norma che quindi può dipendere dalle risorse stanziare al suo servizio.

La sanzione negativa, rileva Geiger⁶¹, influenza la debolezza o la forza della legge condizionando l'attitudine degli attori sociali a ottemperare o a trasgredire una norma, sebbene ciò non accada secondo modalità scontate e nessi di relazione usuali⁶². La pena capitale ad esempio non costituisce sempre il mezzo di contrasto più efficace per la commissione dei reati più gravi, perché la comparazione dei dati relativi a paesi che la prevedono con quelli che la escludono, se non elimina l'incidenza di ulteriori variabili, allora evidenzia una ridotta efficacia come mezzo di prevenzione sociale⁶³.

Sociological Theory of Law. Milano, 1991, pp.195ss; A. Podgòrecki, J. Alexander, R. Shields, (a cura di), *Social Engineering*, Ottawa, 1996; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p. 265.

59 C.E. Paliero, Il principio di effettività del diritto penale, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1990, 33, 430-544, pp.438-443.

60 R. Bettini, *Il circolo vizioso legislativo. Efficacia del diritto ed efficienza degli apparati pubblici in Italia*, Milano, 1983; R. Bettini, *Legislazione e politiche in Italia. Razionalità, efficacia, modernizzazione imperfetta*, Milano, 1990; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, p.266.

61 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.262.

62 A. Febbrajo, *Sociologia del diritto. Concetti e Problemi*, cit., p.121; L. Petrazycki, *Teorija prava i gosudarstva v svjazi s teorijev npravstvennosti*. cit.; E. Fittipaldi, *Everyday Legal Ontology: A Psychological and Linguistic Investigation within the Framework of Leon Petrazycki's Theory of Law*, cit.; E. Fittipaldi, *Leon Petrazycki*, cit..

63 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.267.

Sotto questo profilo occorre poi aggiungere che il decorso del tempo riduce l'efficacia della pena di morte perché, se è vero che la reclusione costituisce un'effettiva minaccia per chi non l'ha mai subita, vero è che la minaccia di più gravi sanzioni come l'ergastolo o la pena capitale intimorisce assai meno il reo che le ha già sperimentate⁶⁴. Si tratta di una variabile che può influire sulla debolezza o sulla forza della legge incidendo sull'operatività di una norma che può in definitiva dipendere dalle motivazioni e dagli schemi percettivi propri dei destinatari delle leggi.

In ultima istanza la stessa definizione di diritto in termini sociologico-giuridici oppure dogmatico-giuridici, sottolinea Geiger⁶⁵, incide sulla forza, sulla debolezza della legge non solo sotto il profilo della qualificazione in termini giuridici di un fenomeno sociale, ma anche e soprattutto sotto il profilo della sua azionabilità in termini processuali mediante il ricorso ad istituzioni giuridiche specializzate⁶⁶. Si tratta di un aspetto che può incidere sulla debolezza o sulla forza della legge che sotto il profilo della sua attuabilità, realizzabilità processuale può dunque dipendere dalla definizione di diritto adottata.

Come Geiger ha evidenziato in un caso si tratta di variabili riguardanti i media, intesi sia come messaggi normativi e codici comunicativi, che come mezzi materiali coinvolti nell'azione giuridico-comunicativa, quali ad esempio l'incertezza semantica, l'utilizzo di lessici differenti, il ricorso a sistemi semiotici alternativi, la definizione di significati convenzionali, l'implementazione delle norme. In un altro caso si tratta invece di variabili riguardanti il contesto, inteso come spazio comunicativo esterno interno in cui si svolge l'azione giuridico-comunicativa, quali il contesto discorsivo, il trascorrere del tempo, lo

spazio fisico discorsivo. Variabili che, se non eliminano la rilevanza del discorso giuridico "interno" ed "esterno", cui i giuristi credono di rapportarsi, allora evidenziano come la vincolatività di tali significati, dei criteri di significazione adottati sia più apparente che reale; come il lavoro del giurista, la comunicazione giuridica, siano più improntati all'aleatorietà che non alla certezza; come i principi ermeneutici esprimano più verosimilmente un discorso retorico che non logico⁶⁷. Mentre in ultimo caso ancora, come Geiger ha ben evidenziato, si verte invece in tema di variabili riguardanti i soggetti, come lo spazio comunicativo da intendersi come gruppo semiotico, la diversa cultura giuridica, la sovrapproduzione normativa, la conoscenza e l'opinione sulle norme, la mancata conoscenza del significato socialmente condiviso delle espressioni giuridiche utilizzate, la sanzione negativa, l'adozione di una definizione di diritto. Variabili che se non eliminano la possibilità di fondare una previsione sull'azione giuridica e sui ruoli sociali connessi (giuristi, legislatori, burocrati, giudici, gli avvocati, etc.), allora evidenziano non solo che si tratta di previsioni da assumere in termini probabilistici, ma anche che sulla relativa affidabilità e sui loro nessi di relazione, pesano in modo determinante alcune variabili esterne al sistema giuridico, a quello comunicativo: variabili tipiche di altri sistemi d'azione espressione di specifici interessi, come quello politico ed economico, in grado di produrre importanti conseguenze sul rapporto tra norma e azione, sul contesto ove questo rapporto si svolge, dunque sulla stessa nozione di debolezza o di forza della legge⁶⁸.

64 L. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, cit.; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.267.

65 T. Geiger, "Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts", in: *Theodor J. Geiger Studi preliminari di sociologia del diritto*, traduzione italiana M. L. Ghezzi, N. Bersier Ladavac, M. Marzulli (a cura di), Milano, [1947]2018, p.277-283.

66 *Ibidem*, pp.264-265.

67 D. Nelken, "The Truth about Law's Truth", in: A. Febbraio, D. Nelken (a cura di), *European Yearbook in the Sociology of Law*, pp.87ss; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.100.

68 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit. p.260.

4. CONCLUSIONI: PER UNA DEFINIZIONE DELLA DEBOLEZZA (FORZA) DELLA LEGGE, DELL'EFFICACIA GIURIDICA, LE VARIABILI RIGUARDANTI GLI ALTRI SISTEMI D'AZIONE

Le riflessioni sin qui svolte sul tema della forza, della debolezza della legge, dell'applicazione, della disapplicazione del diritto descrivono uno tra i temi fondamentali della sociologia-giuridica, quello dell'efficacia (inefficacia) giuridica, in grado di distinguerla da altri discorsi riguardanti il diritto, e suggeriscono l'opportunità di descrivere e indagare in modo analitico le variabili che sono in grado di influenzarla ricorrendo alla ricerca teorico-empirica⁶⁹. Un compito che non appare sempre agevole poiché sulle variabili, sugli indici utilizzati per definirle e stabilirne l'incidenza, spesso pesano le intenzioni di coloro che operano sul materiale normativo, la cultura dei destinatari delle norme, le percezioni, le motivazioni comportamentali, elementi non sempre quantificabili in grandezze matematiche. Si tratta inoltre di variabili che non possono essere compiutamente comprese e spiegate se non si riflette sul fatto che il sistema giuridico, le norme che lo compongono, come detto, dipendono in larga misura da altri sistemi d'azione ad esso esterni ma mai estranei⁷⁰. Spesso ci si è domandati se il diritto sia, rispetto alla "società", o rispetto ad altri sistemi sociali, una variabile dipendente o indipendente⁷¹, senza considerare che tale distinzione non può essere assunta in termini assoluti poiché se è vero che il diritto, inteso come sistema d'azione, è influenzato da altri sistemi (d'azione), vero è

69 R. Treves, *Introduzione alla sociologia del diritto*, Torino: 1977; R. Treves, *La sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, cit..

70 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.233.

71 R. Treves (a cura di), *La sociologia del diritto. Problemi e ricerche*, Milano, 1966; R. Treves (a cura di), *Nuovi sviluppi della sociologia del diritto*, Milano, 1968; R. Treves, *Giustizia e giudici nella società italiana. Problemi e ricerche di sociologia del diritto*, Bari, 1975; R. Treves (a cura di), *L'insegnamento sociologico del diritto*, Milano, 1976; R. Treves, *Introduzione alla sociologia del diritto*, Torino, 1977; R. Treves, *La sociologia del diritto in Italia oggi*, Napoli, 1982; R. Treves, *La sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, cit., pp.169-179.

che a sua volta contribuisce ad influenzarli. Sotto questo profilo se non vi sono dubbi circa il fatto che il sistema giuridico dipenda in larga misura dal sistema culturale, burocratico, politico-istituzionale, sociale, militare, ecc., e dalle relative variabili, allora, e a maggior ragione, non vi possono essere incertezze circa il fatto che il sistema giuridico dipende in ultima istanza dai sistemi economico, politico e dalle relative variabili contribuendo altresì ad influenzarle(i): rappresentando queste ultime ulteriori e importantissime variabili che, sommate a e confondendosi con quelle sopra descritte, appaiono in grado di influenzare la forza, la debolezza della legge, l'applicazione o la disapplicazione delle norme, l'efficacia (l'inefficacia) giuridica. Sotto questo profilo occorre sottolineare come il giudizio riguardante la forza o la debolezza della legge verta innanzitutto e soprattutto, per ciò che concerne il quadro analitico dei fattori che appaiono maggiormente in grado di influenzarla e che maggiormente ne vengono influenzati, sulle variabili esterne al sistema giuridico, cioè riferibili a sistemi d'azione umana diversi dal diritto, tra cui, primariamente si annoverano il sistema politico ed economico. Ogni quesito riguardante l'applicazione o la disapplicazione del diritto se evidenzia il carattere strettamente politico ed economico che connota tali concetti, allora sottolinea, da una parte, la dipendenza di tale nozione dalla più ampia macro-variabile dei rapporti di potere, quest'ultimo inteso sia nelle sue più svariate forme⁷² materiali e simboliche, sia nell'accezione più anodina che lo rappresenta come facoltà di scelta tra alternative d'azione contrastanti⁷³; dall'altra, la stretta colleganza che tale concetto ha, sotto il profilo degli effetti prodotti, con

72 M. L. Ghezzi, *Theodor Geiger e la sociologia del diritto come antimetafisica sociale*, cit., p. 34.

73 H. D. Lasswell, *Power and Personality*, traduzione italiana *Potere e personalità*, Torino, [1948]1975; B. Russel, *Power. A New Social Analysis*, traduzione italiana *Il Potere. Una nuova analisi sociale*, Milano, [1938]1953; F. Oppenheim, *Dimensions of Freedom*, traduzione italiana *Dimensioni della libertà*, Milano, [1961]1964, pp.102-104; H.D. Lasswell, A. Kaplan, traduzione italiana *Potere e società*, Milano, [1950]1969; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.143.

le funzioni di orientamento sociale, di trattamento dei conflitti dichiarati e di legittimazione del potere, ovvero e in termini riassuntivi con la funzione allocativa del diritto⁷⁴: intendendosi con questa espressione, nella sua più ampia accezione, l'accesso a qualsiasi bene o il soddisfacimento di qualsiasi interesse in un mondo caratterizzato da scarsità di risorse e da continui conflitti⁷⁵. Sotto questo profilo la legge dipende dal ed è orientata al conflitto sociale per l'acquisizione di risorse materiali, simboliche e posizionali, caratterizzate da scarsità, reale o presunta⁷⁶: il diritto, la legge, le norme ancora oggi affermano in un'unica voce Vincenzo Tomeo e Bruno Bilotta, suo allievo diretto, sono la "struttura del conflitto"⁷⁷, da questo dipendono e questo mirano ad orientare nella loro relazione con gli attori sociali e il contesto in cui trovano applicazione; di quel conflitto che emerge dall'intreccio di molteplici processi d'azione, espressione dell'operare di innumerevoli variabili, dipendenti o indipendenti, riguardanti l'ordine sociale, culturale, militare, burocratico, istituzionale, politico ed economico, ecc. I caratteri assunti dal conflitto sociale, la struttura collettiva o individualistica, le relazioni fra le parti in conflitto, la distribuzione del potere nei e tra i gruppi di conflitto, sono solo alcuni degli elementi in grado di incidere sulle attività normative di tipo giuridico e di esserne da queste orientati, variabili dunque capaci di incidere sulla forza e debolezza della legge e di esserne a sua volta

74 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.252; M.L. Ghezzi, *Theodor Geiger e la sociologia del diritto come antimetafisica sociale*, cit., p.37.

75 V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.253;

76 F. Hirsch, *Social Limits to Growth*, traduzione italiana *Limiti sociali allo sviluppo*, Milano, [1978]1981.

77 Tomeo, Vincenzo, *Il diritto come struttura del conflitto. Un'analisi sociologica*, Soveria Mannelli, 1981; B.M. Bilotta (a cura di), *La giustizia alternativa*, Torino, 1999; B.M. Bilotta (a cura di), *Forme di giustizia tra mutamento e conflitto sociale*, Milano, 2008; B.M. Bilotta (a cura di), *Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee*, Milano, 2008; B.M. Bilotta, "Ripensare al diritto come struttura del conflitto. Premessa", in: Vincenzo Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto. Una analisi sociologica*, Soveria Mannelli, 2013; B.M. Bilotta, "Per una sociologia dei conflitti. Una proposta", in: Bruno M. Bilotta (a cura di), *Elementi di sociologia dei conflitti*, Padova.

influenzate: legge che come sappiamo, è usualmente orientata a tenere sotto controllo gli antagonisti, a tracciare il limite fra la propria sfera d'azione e quella altrui, a produrre effetti sia in quella individuale, che in quella collettiva dunque a influenzare ed essere influenzata⁷⁸, quale espressione tipica sia della macro variabile concernente i rapporti di potere, sia della funzione allocativa delle risorse scarse.

In questa prospettiva il sistema giuridico, le singole norme che lo costituiscono e i soggetti che vi operano, il contesto in cui si svolge l'azione non sono soltanto un mezzo, il terreno di confronto e scontro ove si svolgono i processi d'azione orientati all'acquisizione di risorse scarse, ma esprimono anche un fine, un modello ideale capace di orientare l'azione umana e di esserne a sua volta orientato: norme, soggetti e contesto, son fattori su cui pesano una moltitudine di variabili dipendenti e indipendenti, che a loro volta appaiono in grado di influenzarne altrettante; variabili che, alla luce degli interessi e scopi perseguiti dagli attori sociali attraverso di esse, sostanziano sotto il profilo degli effetti realizzati o da realizzare le funzioni svolte o che si intendono svolgere, ovvero e in una parola la forza o la debolezza della legge, dunque l'efficacia del diritto⁷⁹. In questi termini il giudizio di efficacia delle norme consiste proprio nella maggiore o minore corrispondenza fra il quadro ideale, antecedente e conseguente all'azione, e il quadro effettivo a questa riconducibile, dunque nella distanza che corre tra il diritto in azione e quello nei libri⁸⁰, dimensioni ognuna in grado di reciprocamente influenzare l'altra.

78 F. Crespi, *Le vie della sociologia*, Bologna, 1994; V. Ferrari, *Funzioni del diritto*, 1987; V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., pp.233-234; M.L. Ghezzi, *Theodor Geiger e la sociologia del diritto come antimetafisica sociale*, cit., p.33.

79 P. Calamandrei, "Il processo come giuoco", in Aa. Vv., *Studi in onore di Francesco Carnelutti*, Padova, 1950; F. Carnelutti, "Giuoco e processo", in Aa. Vv., *Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz*, Napoli, 1953; J. Huizinga, *Homo Ludens*. traduzione italiana *Homo Ludens*. Torino, [1939]1975; S. Andriani, *Huizinga et le droit: le procès et le jeu en Italie*, in "Droit et Société", 1991, 17-18, pp.25-37.

80 N. R. Pound, *Law in Books and Law in Action*, in "American Law Review", 1910, 44, 12-46, pp.12SS.

In questa prospettiva, valida per ogni tipo di rapporto giuridico, dal processo giudiziario, alla formazione di un contratto, sino ad arrivare all'emanazione di una legge, finanche di rango costituzionale, appare evidente, come ha ben osservato Geiger, che le azioni degli attori sociali in rapporto al diritto non possono essere spiegate e comprese utilizzando unicamente la logica dicotomica forza e debolezza della legge, applicazione o disapplicazione del diritto, trasgressione e ottemperanza, comminatoria o meno di una sanzione, cui sembra ridursi ogni decisione giuridica, compresa quella riguardante il giudizio di efficacia sul diritto: lo spazio intermedio risulta essere più importante degli estremi teorici, poiché sia l'uno che gli altri, come del resto accade per le regole e la struttura dell'ordinamento giuridico, sono oggetto di un continuo mutamento in funzione delle variabili che appaiono maggiormente in grado di produrre effetti influenzandoli⁸¹.

Le riflessioni svolte ovviamente non intendono sostenere l'idea che l'interazione sociale in rapporto al diritto, il diritto stesso e il contesto ove si svolge l'azione giuridica si caratterizzino per un'incertezza, una contingenza, un'insicurezza e un'incomunicabilità assolute, perché se è vero che vi può essere un interesse in tal senso è anche esattamente vero il contrario: gli attori sociali hanno interesse a comprendere e a farsi comprendere, a garantire la stabilità, la certezza e la sicurezza dei rapporti umani, a rispettare e far rispettare il diritto, in definitiva ad esercitare il potere e ad allocare le risorse nel modo più favorevole ai propri interessi e scopi qualunque essi siano. Occorre tuttavia sottolineare come il rischio di incomprensione comunicativo-normativa e di incertezza comportamentale riguardante il diritto, la sua applicazione e disapplicazione, dunque il giudizio di efficacia sotto il profilo dell'ottemperanza-trasgressione di una norma, della relativa comminatoria o meno della

81 M. Kerchove van de, F. Ost, *Le Droit ou les paradoxes du jeu*, traduzione italiana *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, Milano, [1992]1995; F. Ost, M. de Kerchove, *Penser la complexité del diritto: per una teoria dialettica* in "Sociologia del diritto", 1997, 24, 1, 5-26, pp.7ss.; M. Merleau-Ponty, *Interrogation et dialectique*, in: M. Merleau-Ponty, *Le visible et l'invisible*, Paris, 1964, pp.75ss.

sanzione tenda ad acuirsi notevolmente, ma in modo del tutto apparente, allorché l'azione comunicativa verta su norme caratterizzate da una struttura deontica: volta ad esprimere prescrizioni rivolte a un soggetto da parte di un altro ovvero a produrre effetti nella sfera d'azione altrui tracciandone i rispettivi confini⁸². Nella comunicazione prescrittiva indirizzata a influenzare e a qualificare l'azione altrui, a produrre effetti nell'altrui sfera d'azione, il soggetto che invia o riceve il messaggio normativo normalmente prospetta un significato il più possibile aderente agli interessi e scopi perseguiti attraverso di esso, spesso diversi se non del tutto divergenti rispetto a quelli perseguiti dall'interlocutore antagonista o opposto⁸³. In questo senso come ha chiaramente rilevato Geiger il conflitto vertente sul diritto, la contesa tra le parti parlamentari per una legge, la disputa tra quelle contrattuali per un contratto, lo scontro tra le parti processuali, la discussione dottrinale e quella giurisprudenziale, la forza o la debolezza della legge, l'applicazione o la disapplicazione del diritto, l'efficacia o l'inefficacia giuridica, in relazione agli effetti che si intendono realizzare hanno sempre per oggetto dei significati normativi, trattandosi di conflitto semiotico vertente su segni sia pur riferito a fatti concreti e fattispecie astratte. In questa prospettiva e sulla scorta delle riflessioni svolte da Geiger sul tema è possibile definire la forza o la debolezza della legge, l'applicazione o la disapplicazione delle norme, in definitiva l'efficacia del diritto nei termini di una relazione sociale di potere, soprattutto comunicativa, che si risolve, nella relazione tra soggetti, norme e contesti, in una scelta e contrapposizione di segni o simboli da parte dei soggetti agenti in un determinato contesto, nel significato più aderente possibile agli interessi e scopi perseguiti attraverso di esse, agli effetti prodotti o che si intendono

82 V. Ferrari, 1997, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit., p.168.

83 P. Di Lucia, "Agire secondo una norma, agire per una norma, agire in funzione di una norma", in: P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, Torino, 1996.; A.G. Conte, *Sociologia filosofica del diritto*, Torino, 2011, pp.58ss.

no produrre mediante il loro utilizzo, al fine di garantire l'accesso a qualsiasi bene o il soddisfacimento di ogni interesse in un mondo caratterizzato da scarsità e da conflitti, su cui inevitabilmente pesano una moltitudine di variabili, indipendenti o dipendenti, riguardanti i soggetti, i media, il contesto in cui si svolge l'azione giuridico-comunicativa.

Enrico Damiani di Vergada Franzetti dottore di ricerca in Sociologia del diritto, Università degli studi di Milano, e cultore della materia Sociologia del diritto, Sociologia del lavoro, Sociologia della Devianza presso l'Università degli studi di Milano

damianidivergadafranzetti@gmail.com

A che gioco giochiamo? Tecniche di indagine interpretativa*

Jessica Mazzuca

ABSTRACT

Lo scopo di queste brevi riflessioni sarà di pensare a come il gioco è più “reale” di quanto si possa pensare. L’obiettivo non è offrire risposte definitive e conclusive, ma solo sviluppare una riflessione che riabiliti la dimensione ludica nella vita di tutti i giorni, molto spesso accusata di essere subordinata ai cosiddetti alti valori della vita. Perché iniziare una discussione sul gioco significa aprire una finestra sul mondo dell’uomo e della vita stessa.

The purpose of these brief reflections will be to think about how the game is more “real” than one might think. The objective is not to offer definitive and conclusive answers, but only to develop a reflection that rehabilitates the playful dimension

SOMMARIO: 1. PREMessa - 2. LA DIGNITÀ ONTOLOGICA DEL GIOCO - 3. STATICA E DINAMICA NELL’“INTERPRETAZIONE” DEL GIOCO: HUIZINGA, GADAMER E ALTRI... - 4. GIOCANDO S’IMPARA: SULLE TRACCE DEL COLPEVOLE TRA SIMULAZIONE E AUTENTICITÀ - 5. CONCLUSIONI

«Ciò che ci viene incontro nell’esperienza del bello e nella comprensione del senso del dato storico trasmesso ha davvero qualcosa della verità del gioco»¹

* Il contributo riproduce e aggiorna il testo della relazione presentata al Festival Nazionale di Diritto e Letteratura, VI Edizione, 11-12-13 Aprile 2019, promosso dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

¹ Hans-Georg Gadamer, *Verità e Metodo*, Milano, 2000, p. 558

in everyday life, very often accused of being subordinate to the so-called high values of life. Because starting a discussion on the game means opening a window on the world of man and life itself.

PAROLE CHIAVE

GIOCO E LETTERATURA; INTERPRETAZIONE; CONTESTUALISMO E CONTESTO DI FONDO.

KEYWORDS

GAME E LITERATURE; INTERPRETATION; CONTEXTUALISM; BACKGROUND CONTEXT.

1. PREMessa

San Tommaso d’Aquino era solito dire che «il gioco, naturalmente praticato con moderazione, è necessario a bilanciare la durezza della vita umana»².

Lo scopo di queste brevi riflessioni sarà quello di ragionare su come il gioco è più “rea-

² I monaci erano tradizionalmente invitati ad “avere timore di Dio”, ad evitare baldorie, giochi e risate per non indebolire la *gravitas*, austerità, del loro status e non cedere al peccato. Tuttavia, a partire dall’XI sec. In poi, qualcosa cambia e si fa strada a poco a poco l’accettazione del gioco come una realtà connaturata alla natura stessa dell’uomo. Così il ridere comincia ad essere ritenuto anche per i monaci un “peccato veniale”. E San Tommaso arriva addirittura a dire che la stessa Creazione fu per Dio un gioco.

le” di quanto non si pensi: perché in esso entra la finzione, ma esso non è solo finzione; perché quello che accade nel gioco è reale, e ci consente di mettere a confronto la realtà del gioco con la realtà comunemente intesa.

L’obiettivo non è di offrire risposte definitive e conclusive, ma solo di sviluppare una riflessione che riabiliti la dimensione ludica nella vita quotidiana, molto spesso accusata di essere subalterna ai cosiddetti valori alti della vita. Il mio proposito è di delineare un’etica che verifichi la fecondità euristica del ludico e apra legami con altri contesti. Perché intraprendere un discorso sul gioco significa aprire una finestra sul mondo dell’uomo e della vita stessa. Perché nel gioco si manifestano alcune nozioni implicite come totalità, libertà, regola, che rappresentano l’anticipazione della società e della civiltà, offrendo all’uomo, giocatore e interprete, una maggiore possibilità di adeguare le regole del gioco alle situazioni di fatto.

2. LA DIGNITÀ ONTOLOGICA DEL GIOCO

Il gioco è un fenomeno che occupa uno spazio notevole nella nostra esistenza, individuale e sociale. Tuttavia, secondo il senso comune, il gioco è un’attività marginale dell’esistenza umana, che si contrappone al lavoro e alle attività “serie” della vita. Rileva in tal senso la sensazione immediata di distonia e di disallineamento che si trae quando si pone mente ai termini della relazione gioco-realtà. Questo perché il gioco è il tema dinnanzi al quale l’imprevedibilità e, a volte, la carica destabilizzante delle azioni, quale reazione ai molteplici input che mettono alla prova la forza fisica e mentale del giocatore, potrebbero condurre a sviluppare riflessioni difficilmente compatibili con lo studio dell’esperienza umana. Osservazioni tutte che riecheggiano nel pensiero di Umberto Eco che definisce il gioco il «nemico dei filosofi³», non senza nascondere che proporre una filosofia del gioco sia una mera illusione.

Nondimeno, il darsi e il farsi della vita stessa nel suo continuo divenire, possono dar luogo a

3 U. Eco, Presentazione, *La scienza del comico* di G. Celli, Bologna, 1982

infinite sovrapposizioni con l’elemento “ludico”, sì da mostrare come il gioco, e le sue caratteristiche essenziali, assumano un carattere trasversale nella vita dell’uomo, avendo un ruolo centrale nelle dinamiche sociali più spesso e inaspettatamente di quanto ci aspettiamo, finendo addirittura per definirne l’essenza stessa.

Così la censurata discrasia gioco-realtà trova humus non già nel gioco in sé e per sé, bensì nella concezione del gioco ridotto a pura forma, cedevole alla chimera dell’astrazione tecnica e della neutralità rispetto ai valori. In tal senso, emblematiche sono le riflessioni dell’antropologo francese Roger Callois che, nell’evidenziare pregi e limiti della suddetta constatazione, vede nell’elemento del gioco uno strumento valido per l’analisi sociale, per il suo forte effetto educativo, un effetto che dipende dagli ambiti che coinvolge, i quali sono, a loro volta, comprensibili in base ad alcune categorie psicologiche⁴.

Il gioco, proprio per questa sua natura complessa, è stato oggetto di studio da secoli, concentrando su di sé sentimenti ambivalenti, provenienti dal mondo laico e da quello religioso.

Per gli studiosi di storia medievale il gioco è un tema di notevole importanza, perché nel gioco la società medievale esprimeva la propria interpretazione della vita e del mondo. Sebbene il potere civile e quello religioso si siano affannati nel tentativo di disciplinare, moderare e, a volte, proibire il gioco, alla fine nella società medievale tutti giocavano: nobili e plebei, soldati e carcerati, artigiani e mercanti⁵. Questo perché nella passione per il gioco,

4 L’impronta sociologica nella Filosofia del gioco è da attribuire a Roger Callois, che rifiuta l’eccessiva settorialità della conoscenza, riconoscendo adiverse prospettive di indagine dei fenomeni, per operare una sovrapposizione di queste allo scopo di raggiungere una comprensione di maggior profondità. Per Callois l’analisi dell’evoluzione sociale a partire dal gioco è funzionale ad un’interpretazione della situazione presente, v. R. Callois, *I giochi e gli Uomini. La maschera e la vertigine*, Milano, 2000

5 Interessanti sono gli elenchi dei giochi proibiti in alcuni statuti comunali. Ad esempio, nello Statuto di Bergamo del 1353 era vietato compiere i seguenti giochi: il *ludus taxilorum* (i dadi), i giochi degli *andrucci*, degli *abati*, dei *matergrassi*, delle *potelle*, dell’asino, della *cavereta*, della *polverata*, della *corzola*. Ancora, a Ferentino

si annullavano le differenze di classe, potendo, tutt'al più esistere differenze di genere⁶. Le donne comuni, a parte le bambine, erano, infatti, escluse dal gioco, se non altro perché non si riteneva consono che frequentassero le bettole, e perché i giochi violenti non facevano per loro. Vi erano due eccezioni, poste ai due estremi della condizione femminile: le prostitute e le nobili aristocratiche. Per le prime il gioco era una pratica di mestiere. Le bettole permettevano o, in qualche caso, sollecitavano le prostitute ad offrire i loro servizi nel locale, utilizzando il gioco, unitamente all'ebbrezza dell'alcool, per incrementare gli affari. Per le donne aristocratiche, invece, il gioco era per lo più uno svago cortese, un intrattenimento elegante da condurre tra le mura dei loro eleganti e sontuosi salotti.

Nel medioevo il gioco è stato anche uno strumento di insegnamento. Per alcuni, la formazione attraverso il gioco si configurava come processo che valorizza l'esperienza del soggetto collocandolo al centro dell'esperienza e legandolo strettamente all'evento, in ragione di una particolare somiglianza alla vita stessa e al suo essere nel mondo⁷. In tal senso, gli indovinelli erano un vero e proprio genere letterario codificato che, mentre divertivano, tenevano allenata la mente e trasmettevano conoscenza.

(prov. Frosinone) lo statuto quattrocentesco proibisce di giocare *ad triumphos* (i tarocchi).

6 In età medievale, il diritto civile e il diritto canonico cercarono di stabilire quali giochi fossero leciti e quali illeciti. Così secondo il diritto civile i giochi, per essere leciti, dovevano essere praticati in pubblico nel rispetto delle regole pattuite; mentre, per il diritto canonico, era necessario che i giochi non fossero pericolosi per sé e per gli altri. Per questo, se ad esempio il torneo era lecito per il diritto civile, fu, invece, aspramente condannato dalla Chiesa. Questo in ragione del fatto che la condanna del gioco da parte della Chiesa era di tipo morale, in quanto il gioco non era visto come un destabilizzatore sociale, ma come una delle ragioni del peccato, come quello della lussuria, della cupidigia, dell'avarizia e della violenza.

7 Tra coloro che in età medievale sottolineavano lo stretto legame tra gioco e istruzione, Leonardo Fibonacci, che introdusse la matematica araba in Italia con il *Liber Abaci*, 1202; Gerberto d'Aurillac, Papa col nome di Silvestro II, cui si devono la Geometria e opere matematiche.

Per Luca Pacioli, frate francescano e maestro di Leonardo da Vinci, l'elemento del gioco doveva accompagnare l'apprendimento della matematica, necessario per qualsiasi attività commerciale⁸. In questo modo, secondo Pacioli, l'ambientazione del problema matematico nel contesto del gioco consentiva di nascondere la struttura logica sottostante e fungeva da stimolo, anche per il meno incline alla matematica, a risolverlo.

Questa attenzione verso il gioco, esplorato e studiato a vari livelli del vivere umano, in ragione delle sue qualità, si ritrova anche nel mondo antico. Prima ancora della società medievale, già il pensiero classico aveva identificato l'attitudine essenziale del gioco, come fenomeno costitutivo dell'esistenza umana⁹. In particolare, nella tragedia greca il gioco è elemento ricorrente, indice della contrapposizione fra la leggerezza e ingenuità del bambino da un lato e, la pesantezza dell'esistenza adulta, dall'altro, divenendo un fattore drammaturgico fondamentale di situazioni di attesa, che spesso precedono uccisioni o suicidi.

Nel Prologo della *Medea* di Euripide, al ter-

8 Nato a Borgo Sansepolcro nel 1447, Luca Pacioli, vestito l'abito francescano, si sposta per il resto della sua vita da una città all'altra, come docente universitario e matematico. Nel 1497 Luca Pacioli, giunto a Milano su invito di Ludovico il Moro, conobbe personalmente Leonardo da Vinci. Iniziò in quel momento un sodalizio intellettuale che diverrà la chiave di svolta tanto per le ricerche del frate che per le opere del maestro: insieme scriveranno la *Divina Proportione*, Pacioli il testo, Leonardo da Vinci i disegni.

9 Per quanto riguarda il valore educativo del gioco nel mondo antico, basta ricordare la visione antica secondo cui, la competizione rivestiva grande importanza, ed era proprio attraverso l'attività ludica, che tale confronto si insegnava, favorendo, fin dalla più tenera età, lo sviluppo dell'abilità personale. Sempre in quest'ambito è bene citare alcune fonti antiche come Seneca che così scriveva: «Vi sono anche alcuni giochi non inutili ad affinare le menti dei fanciulli, per esempio quando gareggiano, ponendosi vicendevolmente piccoli quesiti di ogni genere. Nel gioco si rivela più facilmente anche il carattere: a patto che nessuna età sembri così debole da non poter apprendere subito che cosa sia giusto e che cosa no, e più di ogni altra deve essere formata proprio quella che non sa fingere e assai docilmente obbedisce a coloro che insegnano; potresti infatti più facilmente spezzare che correggere i difetti incalliti», Seneca, *De Ira*, Lecce, 2013, IV, p. 21.

mine del lungo monologo della nutrice, entrano i figli, che rimarranno presenze mute sulla scena. La loro leggerezza d'animo e ingenua spensieratezza è chiamata a fare da contrasto, seppur involontario, alle atroci sofferenze che albergano nel cuore della loro madre. Tutto questo viene ricordato nell'affresco Medea prima dell'assassinio proprio attraverso l'elemento del gioco. Qui, i figli di Medea e Giasone sono ritratti mentre giocano con gli Astragali¹⁰, sotto gli occhi attenti, ma nascosti, della madre, Medea, tra le mura di casa, luogo protetto e lontano dalle sofferenze del mondo esterno, questo almeno fino al tragico epilogo.



Medea prima dell'assassinio dei figli li vede giocare al gioco degli astragali, Affresco da Pompei, casa dei Dioscuri, 62-79 d.C.

Lo spazio incorniciato dal gioco funge da elemento che annulla le diversità di specie,

¹⁰ Gli *Astragali* o *talus* erano oggetti molto cari ai fanciulli. Si trattava di ossicini del tarso su cui poggiano tibia e perone delle pecore e degli ovini. Erano considerati il simbolo della fanciullezza in contrapposizione ai dadi di uso esclusivo degli adulti. Solitamente, gli astragali sono rinvenuti nelle tombe dei bambini e spesso sono raffigurati in molte stele funebri per sottolineare la morte prematura del defunto.

per divenire un momento che delizia gli adulti astanti, svincolandoli dai truci pensieri della vita reale, sebbene solo per un breve istante.

Il gioco, quindi, inteso non come un “mettere tra parentesi” la realtà, ma come un altro livello di quella realtà, tramite cui è possibile avere uno sguardo peculiare sull'organizzazione e lo sviluppo della vita quotidiana. Ecco allora che il gioco e, il giocare, oltrepassando i confini del mondo infantile, danno vita ad un intreccio in cui il fare e l'agire non si separano dalla realtà, anzi divengono occasione di rilettura della realtà comunemente intesa, e ci consentono di comprenderla e di trasformarla, di guardarla con altri occhi.

In tal senso, nelle dinamiche del gioco, la società esprime la propria interpretazione della vita e, ciò accade perché il gioco opera trasversalmente nella realtà quotidiana, più di quanto pensiamo, costituendone il tessuto stesso. Per tale ragione, intraprendere un discorso sull'elemento del gioco determina l'emergere di infinite sovrapposizioni con la vita stessa, per il senso che contiene, per i legami sociali e spirituali che crea.

3. STATICA E DINAMICA DELL'“INTERPRETAZIONE DEL GIOCO”: HUIZINGA, GADAMER E ALTRI

Le riflessioni che precedono, sono indici della progressiva e profonda evoluzione che ha investito il ruolo del gioco nelle dinamiche sociali. D'altra parte, il tema del gioco è al centro di una cospicua speculazione filosofica, fin dagli inizi della storia del pensiero.

Platone nelle *Leggi* scriveva che «l'uomo è fatto per essere un giocattolo, strumento di Dio, e ciò è veramente la migliore cosa in lui»¹¹, mentre Aristotele nella *Politica* paragonava la società ad un grande gioco, dove ognuno si muove secondo regole prestabilite¹².

Per Friedrich Schiller il gioco appartiene in modo essenziale alla costituzione ontologica dell'esistenza umana, perché: «l'uomo c'è

¹¹ Platone, *Le Leggi*, in *Opere complete*, Bari, 1983, Vol. VII, pp. 228 ss.

¹² Aristotele, *Politica*, in *Opere*, vol. IX, Bari, p. 6.

interamente lì dove gioca»¹³. Il gioco è un'attività ineliminabile nella natura umana, che oscilla tra sensibilità ed intelletto, perché nel gioco si realizza l'armonia tra mente e corpo, per cui «l'uomo è completamente uomo solo quando gioca»¹⁴.

Eugen Fink, allievo di Husserl e di Heidegger all'università di Friburgo, afferma che «L'uomo è essenzialmente un mortale, un lavoratore, un lottatore, un amante – e un giocatore»¹⁵.

In *Oasi della gioia* (1957) e in *Il gioco come simbolo del mondo* (1960), il punto di partenza delle sue riflessioni concernenti il tema del gioco è offerto dal riferimento ad una felice intuizione di Eraclito che, nel Frammento 52, scrive: «Il corso del mondo è un fanciullo che gioca a dadi (o con le pietruzze), una regale signoria del fanciullo»¹⁶. Così, per Fink, attraverso il gioco il bambino realizza la sua fondamentale “apertura al mondo”, perché giocando non rimane in sé, nel chiuso cerchio della sua intimità, ma esce da sé stesso in un atto cosmico e interpreta il senso di tutto il mondo.

A partire da questo stretto intreccio, fra senso del mondo e destino dell'uomo, in Fink il gioco non è quindi simbolo del mondo nel senso che il mondo possa essere oggettivamente concepito come gioco. Al contrario, il gioco è simbolo del mondo nel senso che in esso si esprime il modo dell'uomo di rapportarsi al mondo e “all'altro”, perché ogni gioco, anche quello del fanciullo più solitario, ha un

13 F. Schiller, *Lettere sull'educazione estetica dell'uomo*. Callia o della bellezza, Roma, 1971, p. 53.

14 Ivi, p. 48

15 E. Fink, *Oasi del gioco*, Milano, 2008. Partendo dalla filosofia del gioco di Fink, Jürgen Moltmann elabora una nuova teologia dove assegna alla creazione la funzione del gioco: «la creazione è un gioco di Dio, un gioco della sua sapienza senza fondo e origine. Essa è lo spazio per il dispiegamento della magnificenza di Dio» in J. Moltmann, *Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione*, Brescia, 1986, p. 6.

16 L'immagine del bambino che gioca a dadi permette a Fink di cogliere nel fenomeno umano del gioco un significato universale, una “trasparenza cosmica”: sia il gioco, sia il mondo si prestano a essere chiariti l'uno alla luce dell'altro. Per l'approfondimento di tale relazione v. G. D'Acunto, *L'apparenza reale. L'ontologia del gioco di Eugen Fink*, in “Riv. Esercizi Filosofici”, n. 11/2016, pp. 1-15.

orizzonte di coinvolgimento degli altri, di apertura verso l'altro. Il gioco, proprio come problema umano, appartiene al mondo, e come problema del mondo rimanda all'uomo.

Huizinga è senz'altro uno dei maggiori teorici del gioco. Nella sua opera *Homo ludens* definisce l'attività ludica dell'uomo il motore propulsore dell'arte, della letteratura, del teatro, del diritto, della scienza, della religione, della filosofia: «La cultura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima giocata... Ciò non significa che il gioco muta o si converte in cultura, ma piuttosto che la cultura, nelle sue fasi originarie, porta il carattere di un gioco, viene rappresentata in forme e stati d'animo ludici... Nei giochi e con i giochi la vita sociale si riveste di forme sovra-biologiche che le conferiscono maggior valore»¹⁷.

Storico di professione¹⁸, Huizinga riconosce al gioco un ruolo di centralità nel mantenimento dell'equilibrio sociale, per il senso che contiene, per i legami spirituali e sociali che crea, per la sua funzione culturale ed educativa, cruciale nello sviluppo umano. Negli anni '30 e '40 non nasconde il suo interesse nei confronti della crisi che attanaglia la società umana. Le sue riflessioni sono fortemente influenzate dai grandi rivolgimenti politici di questo periodo, come dimostra il fatto che i suoi ultimi scritti siano concentrati sul tema del calore della civiltà e della cultura umana.

In *Homo Ludens*, il punto chiave della sua filosofia è che il gioco sia una categoria per interpretare ciò che accade nel mondo, perché la cultura nasce in gioco «secondo un'idea ormai secolare, spingendo il nostro pensiero fino alle ultime conseguenze del processo conoscitivo umano, si deve giungere a riconoscere che ogni azione umana appare un mero gioco. Colui al quale basta tale conclusione metafisica non deve leggere questo libro. A me non sembra una ragione per trascurare la categoria del

17 J. Huizinga, *Homo Ludens*, Torino, 1982, pp. 55-56

18 Huizinga, storico olandese (1872 – 1945), cresciuto in ambiente battista, arriva al successo come storico per l'opera *L'autunno del medioevo* del 1919. Lavora come professore presso la cattedra di Storia universale a Groningen e a Leida, ed è tra i primi studiosi ad occuparsi di storia della sensibilità.

gioco come fattore a sé in tutto ciò che accade nel mondo. Da molto tempo sono sempre più saldamente convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco, come gioco»¹⁹.

Huizinga, per mostrare le origini ludiche della nostra cultura intraprende un viaggio “storico” che, a partire dall’epoca greco-romana, passando per l’età medievale e l’umanesimo rinascimentale, fino all’età moderna, lo porta verso una lunga e articolata strada, sulla quale si affacciano molteplici scenari, aventi come sfondo vasti panorami da esplorare. Siffatta ricerca, sulla profonda valenza formativa del gioco nell’esistenza umana, dà esiti positivi, laddove Huizinga mostra come l’elemento ludico non è mai stato eliminato dalla civiltà, con l’unica eccezione dell’età moderna, dove l’utile e l’interesse economico predominano, dando origine ad una nuova prospettiva, capace di superare su ogni altra forma di pensiero.

Per Huizinga, se l’esperienza ludica è un momento di riflessione e di osservazione sul mondo dell’uomo e della vita stessa, di conseguenza l’indagine sul gioco non può che porsi su un piano di contiguità rispetto alla vita ordinaria poiché «Il gioco costruisce un mondo per riflettere e trascendere, per istituire il rilevante»²⁰. Ciò in quanto, il gioco non è un regno sostitutivo o un sogno, in cui si dimentica la realtà o il nostro esistere. Al contrario, riflettere sulla carica ermeneutica del gioco conduce a confrontarsi con nuove prospettive dove è importante la dimensione formale, ma devono essere forti i contrappesi in termini di complessità e molteplicità della realtà contingente. In tal modo, il gioco diviene una sorta di atto empatico, nella misura in cui pone l’individuo, in perenne dialettica tra eternità di valori e contingenza.

Non meno importanti sono le riflessioni sul gioco di Ludwig Wittgenstein che, nelle sue Ricerche filosofiche, parla di “giochi linguistici”²¹.

Lungi dal trasportarci in un mondo illusorio, di sogno o di pura fantasia, Wittgenstein del gioco ne identifica un aspetto sociale-cul-

19 J. Huizinga, *op. cit.*, Prefazione

20 J. Huizinga, *op. cit.* p. 29

21 L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, Torino, 1953

turale che si manifesta in un uso del linguaggio che è sottoposto a regole convenzionali, ma flessibili, evidenziando come il linguaggio si dipana in maniera frammentaria, dando vita a innumerevoli giochi, ognuno con regole proprie, relazionati tra loro per “somialtanze di famiglia” e caratterizzate da una dialettica tra regole -necessarie per l’esistenza del gioco - e, libertà nell’azione per dare un senso al giocare.

Hans-Georg Gadamer in *Verità e Metodo* riserva al concetto di gioco una funzione di rilievo, cioè quella di esplicitare l’attività ermeneutica propria dell’essere umano: «il gioco, dice Gadamer, supera l’opposizione soggetto e oggetto, perché esso implica partecipazione attiva»²². Quest’aspetto del gioco si manifesta chiaramente nell’arte, per la cui comprensione, dice Gadamer, non ci si può limitare a coglierne l’intenzione del suo autore, né collocarla nel suo contesto originario, ma è necessario partecipare all’evento della sua rappresentazione²³.

Il momento ludico secondo Gadamer è significativo ed essenziale per l’uomo, perché rappresenta una provocazione per l’intelletto umano, un’opportunità di riflessione sulla soggettività umana, un’esperienza formativa che modifica chi la compie e in essa tenta di raggiungere la comprensione di sé²⁴. Per il filosofo tedesco non si può negare che il gioco abbia un carattere mimetico, ma non nel senso che esso si riduce ad un’imitazione servile del

22 H. G. Gadamer, *op. cit.*, p. 135. Il momento del gioco secondo Gadamer è significativo ed essenziale per l’uomo non solo per il suo versante «negativo», come vita non reale, luogo dell’indeterminismo, ma per la sua valenza ontologica, pertanto non si può relegare fuori dall’ambito gnoseologico o ontologico, ma si deve assumere come espressione di una realtà più complessa.

23 In *Verità e Metodo* (1960), Gadamer afferma che la nostra comprensione assume sempre un particolare punto di vista storico. Le nostre convinzioni, le domande che riteniamo valga la pena porci, e i tipi di risposte da cui siamo soddisfatti sono, ad avviso di Gadamer, il prodotto della nostra storia. Per Gadamer, noi non potremmo mai avere una prospettiva completamente oggettiva, perché non è possibile distaccarsi dalla storia e dalla cultura.

24 Sul tema risulta prezioso, per il complesso respiro critico e ricostruttivo, il contributo di F. Brezzi, *Il gioco come arte o L’arte come gioco*, in *Critical Hermeneutics*, 1/2017, pp. 251 ss.; ID, *Gioco senza regole, Homo ludens: filosofia, letteratura e teologia*, Milano, 2018

mondo esterno. Al contrario, la mimesis ludica non è copia, perché il suo scopo è di rivendere, come in Eugene Fink, «l'essere dell'apparenza». Il gioco non simula ma esplicita rappresentando, e dice di più dell'originale²⁵. In questo senso, il gioco produce un'intelligenza del vero finora non conosciuta, la quale si presenta come una conoscenza dell'essenza.

Il gioco, quindi, come fenomeno multiforme, che come tale sfugge ad ogni rigida definizione. In tal senso Vincent Van Gogh²⁶, che attraverso la sua arte ci conduce verso un'interpretazione del gioco assai complessa e, alla quale giunge dopo una attenta osservazione del mondo che lo circonda, dandocene una chiara lettura nella sua opera "Il Caffè di notte".

Abile nel captare suggestioni spesso dissonanti, dedito ad una personale e spesso ossessiva ricerca poetica, inventore di un codice interpretativo inconfondibile, Van Gogh ha saputo essere, insieme, antico e contemporaneo. In bilico tra realismo e visionarietà, l'artista olandese ricorre ad una sintassi minimale, che lascia affiorare dal nulla una purezza metafisica, ricca di rinvii alla semplificazione, libera da ogni riferimento a monumentalità mistiche, indifferenti ad ogni sperimentalismo. Icona di un'arte il cui valore è riuscito sopravvivere, senza farsi travolgere, dal tempo e dalla marea digitale che ci avvolge.

Peccatore che consuma tutto rapidamente,

²⁵ F. Brezzi, *Il gioco come arte o L'arte come gioco*, cit., p. 258

²⁶ Figlio di un pastore protestante e primo di sei figli, Vincent Van Gogh nasce il 30 marzo del 1853, nel villaggio di Groot Zundert, nella Regione del Bramante settentrionale. Terminati gli studi, si trasferisce nel 1869 all'Aja, dove comincia a lavorare come apprendista per la filiale della casa d'arte parigina Goupil & Cie. Qui, Van Gogh ha l'opportunità di familiarizzare con le opere della "Scuola di Barbizon". Se all'inizio le sue velleità facevano trapelare la sua intenzione di diventare un predicatore, nel 1878, in una delle sue famose Lettere al fratello Theo, scriveva: «Vorrei cominciare a fare schizzi e bozzetti di alcune cose che mi colpiscono per strada, ma penso sia meglio evitare di prendere l'abitudine, poiché potrebbe distrarmi dal mio vero lavoro [il predicatore]», Lettera a Theo 126, 15 Novembre 1878. Per la verità l'arte e la pittura non hanno mai smesso di appassionarlo e non c'è lettera in cui non venga menzionata o in cui non chieda al fratello informazioni e aggiornamenti. Fra i molti approfondimenti sulla vita e opere di Vincent Van Gogh v., G. C. Argan, *Van Gogh. Una pittura verso l'assurdo*, Milano, 2003

Van Gogh ha condotto un'esistenza senza esitazioni, sotto tutti i punti di vista, personale es estetico. Il suo obiettivo: cercare di trasformare il paesaggio, gli ambienti che lo circondano, facendoli diventare parte integrante della sua interiorità. Se molti artisti sono sprofondati nel proprio Io, cancellando il "veduto", Van Gogh con controllata lentezza, si getta nel mondo empirico, lo esplora, lo indaga in profondità, cercando di superarne l'artificialità del linguaggio, dando all'interprete la possibilità di essere protagonista, non semplice spettatore della storia. Proprio questa riconciliazione tra interno ed esterno rende oggi così amato quest'artista.

Egli sa che la bellezza, nella modernità, non si offre più come armonia solenne, ma come necessità ferita, equilibrio infranto.



V. Van Gogh, *Caffè di Notte*, Place Lamartine, Arles, olio su tela, Yale University Art Gallery

Nell'opera "Il Caffè di notte", Van Gogh denuncia, senza timori o remore, le tremende passioni che albergano nell'animo dell'essere umano quando si abbandona al gioco. E lo fa sperimentando una proposta nella quale si combinano curiosità, empatia, sensibilità antropologica, svelando, attraverso una cromia accesa e stridente, il pensiero segreto e i riferimenti sottesi ad uno dei temi più frequenti della pittura dell'epoca, cioè il gioco²⁷.

²⁷ Non è un caso se, Paul Gauguin, nel vedere l'opera se ne innamora "perché è un quadro gauguiniano", spiega lui stesso. E, per omaggiare l'amico Van Gogh, dipingerà il suo *Caffè in*, *Al Caffè, Madame Ginoux*, Mosca Museo Puskin. Protagonista è la signora Ginoux che si staglia

L'opera parla da sola. L'ambiente dei caffè era uno dei luoghi dove il gioco faceva (e fa, ancora oggi) da padrone, raccontando molto sull'organizzazione della società di quei tempi.

Qui, il gioco viene condannato non per sé stesso, ma per le conseguenze negative che ne potevano derivare: violenze, frodi, e soprattutto dissipazioni di interi patrimoni di famiglia. Così, V. V. Gogh, rifuggendo da una lettura adomesticata della realtà, raffigura i suoi personaggi sporchi e dismessi, senza alcuna edulcorazione, colti nel loro inevitabile squallore.

La scena è ambientata in un luogo alienato, quasi metafisico, dove tutto sembra barcollare. Se si eccettua il tavolo da biliardo che getta di per sé un'ombra inquietante, il centro della scena è vuoto e nel dipinto aleggia un senso di solitudine. Lo dimostrano anche gli stessi personaggi, isolati tra loro, posti ognuno ai margini della tela, quasi a voler simboleggiare il loro posto nella società. Anche la coppia in fondo alla stanza, non ha un atteggiamento di due persone innamorate, dando invece una sensazione di brutalità.

Il tutto è accentuato dall'uso di colori accesi e spesso discordanti tra loro, capaci però di suggerire le tremende sensazioni e gli ardenti comportamenti degli avventori assidui di quei posti. Lo stesso Van Gogh lo spiega a suo fratello Theo: «Ovunque un contrasto di rossi e verdi i più contrastanti. Non è un colore ambientale vero dal punto di vista del trompe-l'oeil, ma è un colore che suggerisce certe sensazioni di un temperamento ardente»²⁸; e continuava dicendo: «Ho cercato di dimostrare che il caffè è il luogo dove la gente può rovinarsi, impazzire o commettere un delitto»²⁹.

Si può dire che in V. Gogh il gioco assolve una funzione ermeneutica della vita umana,

in primo piano, con sguardo ammiccante, che sembra voler far accedere l'osservatore al mondo segreto dei due amici. Gauguin spiega ciò al suo amico Bernard, dandone il seguente giudizio: «Ho fatto anche un caffè che a Vincent piace molto e a me assai di meno. In fondo non è cosa per me, e il colore caldo, un po' volgare, non mi si addice. Mi piace negli altri, ma per conto mio ho sempre qualche titubanza nel praticarlo».

28 V. v. Gogh., *Lettera a Theo* 533, 8 Settembre 1888

29 V. v. Gogh., *Lettera a Theo* 534, prima metà di Settembre del 1888

permettendo all'interprete di rappresentare le fratture, le ferite e le crepe che affiorano in superficie, perché il gioco è la cifra dell'esistente.

In definitiva, le considerazioni suesposte mostrano, ancora una volta, che intraprendere un discorso sul gioco significa esprimere la propria interpretazione della vita. Ciò in quanto, il gioco non si riferisce ad una realtà chiusa in sé stessa con le sue regole e senza alcuno scopo pratico, se non quello di allontanarsi dalla vita reale. Il gioco non è "un fare come sé", che svincola l'uomo dalla vita quotidiana. Al contrario, è la sua immagine speculare, perché l'esistenza umana, come il gioco, non è mai lineare e semplice, ma sempre aperta a nuove interpretazioni, che conducono l'individuo a giocare una partita che sarà sempre diversa.

4. GIOCANDO S'IMPARA: SULLE TRACCE DEL COLPEVOLE TRA SIMULAZIONE E AUTENTICITÀ

Nel proseguire l'analisi sulla funzione interpretativa del gioco e sulle forme in cui è destinato ad atteggiarsi, un modo peculiare di riflettere sul tema appare il confronto tra diritto, gioco e letteratura poliziesca.

Non sfuggirà in questa impostazione, fatte le debite proporzioni, una forte analogia con l'attività d'indagine del giurista, dove simulazione, illusione, creatività sono cifre di un intreccio razionale e coerente che il sospettato tesse e l'inquirente/investigatore alla fine scioglie. Di qui il passo verso la letteratura poliziesca è breve. Diventa, infatti, quasi impossibile parlare dell'uno senza tirare in causa anche l'altra.

Ad attirare il lettore è sicuramente il fascino del romanzo giallo punteggiato dal gusto dell'impossibile che lo pervade sin dalle prime pagine e che, pur tuttavia, si risolve in una dettagliata, amara e impeccabile spiegazione. Più di tutto c'è l'enigma che suscita un fascino superiore a quella della risposta. Qui, il paradigma investigativo si nutre di situazioni apparentemente impossibili da spiegare, talora lontane da ogni pratica plausibilità ed avvolte in un velo di magia, ma di cui alla fine se ne

dà completa e razionale spiegazione, per di più basata su indizi che risultano a posteriori esplicitamente dichiarati sin dall'inizio e messi a disposizione del lettore. Un orizzonte teorico non così lontano da quello reale.

Aghata Christie è sicuramente uno dei maestri del culto del cosiddetto detective ragionato. Dalla scrittura veloce al cospicuo numero di pagine da girare in fretta, l'autrice inglese è l'ideatrice di assassini formidabili, entrati nell'immaginario del pubblico, sempre consapevole che questo genere letterario non è un semplice intrattenimento, ma uno strumento in grado di raccontare la società e riflettere sul mondo in cui viviamo. In tal senso, la Christie non si interessa tanto a raccontare crimini reali, corrispondenti alla vita comune, generati da personaggi, psicologie, ambienti e società almeno verosimili se non completamente veri, quanto ad imbastire misteri finì a sé stessi. Del resto, il crimine è sempre stato la chiave di lettura di quello che si nasconde sotto la superficie.

Così facendo, la scrittrice inglese riduce il poliziesco ad una specie di gioco, di sfida al pubblico, che disorienta il lettore, ma raramente lo confonde. L'obiettivo è di dare al suo pubblico quello che il pubblico stesso si aspetta da lei, sorprendendolo continuamente con nuovi intrecci e nuove caratterizzazioni dei personaggi, imbastendo delle vere partite d'intelligenza fra lei e chi la legge.

Uno dei capolavori di Aghata Christie che richiama il paradigma del gioco è *Evil under the sun*³⁰, che compare in edizione italiana come *Delitto sotto al sole* o *Corpi al sole*. In questa partita è il celebre investigatore Belga, Hercule Poirot, a muovere i suoi passi all'interno e nelle vicinanze di una struttura alberghiera situata sulla costa inglese. Hercule Poirot, un uomo metodico, fino all'exasperazione e pieno di sé, difetti che la scrittrice inglese è abilissima a stemperare, sottolineandone una qualità umana che si dipana nei romanzi e procede con la storia stessa³¹.

30 A. Christie, *Delitto sotto al sole*, Milano, 1982

31 Marco Malvaldi, scrittore di gialli, in un'intervista per il *Corriere della Sera*, spiega che, dopo Sherlock Holmes, Poirot è il primo investigatore uscito dalla penna di un grande scrittore. È un personaggio empatico, sia pure

L'ambientazione del romanzo *Evil under the sun*, senza dubbio, offre il destro a molteplici sotto-trame che possono nascere dalla presenza degli ospiti dell'albergo, tutti ben caratterizzati e dotati di un possibile movente all'omicidio.

Un vero e proprio gioco di prestigio che avviene quasi sotto i nostri occhi (di lettori) sull'isola del Contrabbandiere, quando Arlena Marshall viene uccisa. Un complicato gioco di alibi e tabelle orarie che dimostra però, testimoni oculari alla mano, che ad ucciderla non può essere stato assolutamente "nessuno". Ma è veramente così o come osserva acutamente Poirot, i corpi nudi stesi al sole sembrano davvero tutti "troppo" uguali?

Il diavolo che cova sotto la sabbia rovente non è solo l'infido spettro dell'inganno, ma anche la seducente trappola dell'illusione, perché spesso, troppo spesso, siamo portati a vedere esattamente quel che ci aspettiamo di vedere o quel che altri ci suggeriscono di aver visto.

Un delitto misterioso, un ambiente chiuso e ben delimitato e un folto gruppo di possibili indiziati. L'indagine si muove sempre sul piano della speculazione mentale e dell'interazione con i possibili colpevoli; tramite la raccolta delle prove e gli interrogatori si aggiungono nuovi tasselli al puzzle fino alla risoluzione del caso. Proprio il gioco del puzzle è forse ciò che, come concezione, più si avvicina al giallo alla Agatha Christie. Infatti, ognuno dei numerosi personaggi rappresenta una tessera di questo puzzle che dovrà essere esaminata e manipolata fino a trovarne la propria esatta collocazione all'interno del quadro generale.

La storia narrata coinvolge sin dall'inizio il lettore, che diviene anche lui un po' investigatore. Ciò da vita ad una sorta di sfida al lettore che è coinvolto in una propria personale indagine, in gara con l'investigatore per scoprire il colpevole. Perché quasi sempre, la risposta è imperniata sui dati marginali, senza

a modo suo perché, continua Malvaldi, «riesce a vedere cose che non si vedono, ma che appariranno. E questo succede perché si porta dietro un mondo interiore rigoroso che va preservato, come se in quei valori ci fosse un insieme di leggi personali, una coerenza che delinea un sistema di leggi. Le leggi di Poirot», in *"Corriere della sera"*, 13 ottobre 2019, p. 9

importanza, ma che poi si scoprono rivelatori, fornendo la chiave per accedere ai contesti più elevati dello spirito umano.

Si tratta del cosiddetto paradigma indiziario, un metodo interpretativo di tipo descrittivo e qualitativo, volto a consentire la comprensione di fenomeni sociali, individuali e situazionali attraverso l'attenzione per il particolare³². L'obiettivo non è pervenire a una verità assoluta, ma avvicinarsi a una comprensione quanto più profonda del fenomeno indagato, partendo dagli indizi di cui si dispone. Dal punto di vista metodologico, si ricorre a procedure d'indagine induttive, avvalendosi di indagini descrittive che, partendo dai dati raccolti, pervengono alla costruzione di un sapere.

Il paradigma indiziario è sicuramente presente nel *modus operandi* di Poirot che coniuga nella sua indagine un'analisi approfondita delle tracce, le loro possibili interpretazioni e la ricerca di una esauriente spiegazione che sia in grado di unire in una narrazione coerente tutto l'insieme degli indizi trovati, senza dimenticare la necessità di fornire una prova della unicità della soluzione proposta³³.

Alla fine la risoluzione del puzzle/mistero apparirà naturalmente agli occhi dell'investigatore. L'intuizione finale gli arriva quasi sempre per caso, da una frase o da uno sguardo. Si tratta, a ben vedere, di uno stratagemma della Christie per coinvolgere, anche in questa fase finale dei suoi romanzi, il lettore, prima dell'ultima scena teatrale. Qui, come normalmente accade verso la fine dei libri della Christie, nell'apposita "conferenza" Poirot racconta la sua visione dell'accaduto. Ci si riferisce al consueto riepilogo della vicenda, che prelude la

32 Lo storico italiano Carlo Ginzburg in *Miti emblematici e spie. Radici di un paradigma indiziario*, Torino, 1986, paragona il metodo investigativo di Sherlock Holmes, quello del medico e storico dell'arte Giovanni Morelli e quello di Sigmund Freud, accomunandoli sotto la definizione di "paradigma indiziario". Esso è definito "paradigma" per intendere una costruzione concettuale complessiva (Kuhn), capace di determinare una particolare tradizione di ricerca.

33 Questa circostanza è stata perfettamente descritta da Guglielmo di Baskerville - l'eroe del noto romanzo di U. Eco - che spiega ad Adso de Melk le caratteristiche principali del paradigma indiziario:

scoperta e la pubblica denuncia del colpevole, davanti a tutti i personaggi che Poirot raduna per illustrare come sia arrivato alla soluzione del caso. La narrazione, che assume una forma della "serie di deduzioni psicologiche più brillanti", è sempre attenta sia ai dettagli, sia alle motivazioni psicologiche che hanno spinto ad agire chi compì il delitto³⁴.

Ecco che quindi il rapporto tra gioco e romanzo poliziesco si rivela sorprendentemente esteso e radicato, brillante e profondo, e aperto a possibili sviluppi, a nuove e reciproche frequentazioni. Qui, infatti, l'immaginario che accompagna il gioco non è irrealistico, ma significa apertura al mondo, in cui il gioco manifesta il possibile e, nel possibile si traduce il tutto come dice Eugen Fink.

5. CONCLUSIONI

Le considerazioni fin qui sviluppate ci inducono a riflettere su come il gioco sia da

«Adso - disse Guglielmo - risolvere un mistero non è la stessa cosa che dedurre da principi primi. E non equivale neppure a raccogliere tanti dati particolari per poi inferirne una legge generale. Significa piuttosto trovarsi di fronte a uno, o due, o tre dati particolari che apparentemente non hanno nulla in comune, e cercare di immaginare se possono essere tanti casi di una legge generale che non conosci ancora, e che forse non è mai stata enunciata. [...] Di fronte ad alcuni fatti inspiegabili tu devi provare a immaginare molte leggi generali, di cui non vedi ancora la connessione coi fatti di cui ti occupi: e di colpo, nella connessione improvvisa di un risultato, un caso e una legge, ti si profila un ragionamento che ti pare più convincente degli altri. Provi ad applicarlo a tutti i casi simili, a usarlo per trarne previsioni, e scopri che avevi indovinato. Ma sino alla fine non saprai mai quali predicati introdurre nel tuo ragionamento e quali lasciar cadere», U. Eco, *Il nome della rosa* (1980), Milano, 2014, p. 57

34 Qui, a dire il vero, emerge il tratto distintivo della penna di Aghata Christie. A differenza del protagonista delle pagine di Artur Conan Doyle, dove Sherlock Holmes, lucido ragionatore parte dal dato empirico, le prove, per arrivare alla soluzione con l'osservazione e il ragionamento deduttivo. Al contrario, il Poirot della Christie è, sin da subito, convinto che tutti siano colpevoli. Culmine di questa convinzione è il romanzo *Assassinio sull'Orient Express*, dove tutti sono colpevoli e, alla fine, forse proprio per questo, il detective belga decide di assolverli.

considerare fondamentale se si vuole cogliere la complessità dei fenomeni umani. Si tratta di un fenomeno che, correlato ad altri di pari dignità, non può essere posto ai margini dello studio e della comprensione dell'esistenza umana, poiché non solo rivela l'uomo a sé stesso, ma è espressione della disposizione ontologica della sua stessa esistenza «Il gioco come esperienza di essere, si è detto, per cui il giocatore è cifra dell'esistente, ma anche l'essere mediante il quale nella natura si insinua il gioco»³⁵. Questo accade perché nel gioco sono presenti due anime, un esposto visibile, ossia la maglia delle regole che lo definiscono e, una lettura nascosta che si sostanzia nella libertà che ogni giocatore ha nell'interpretare, nel dare un senso a tali regole, creando occasioni di rilettura costante delle dinamiche sociali.

A ben vedere, una peculiare chiave di lettura di quanto finora detto, possiamo trovarla nell'opera *Giochi di bambini* di Pieter Brueghel³⁶.

L'artista fiammingo reinterpreta in questo dipinto, in modo nuovo e originale, il tema dei giochi dei fanciulli, qui illustrati alle prese con circa ottanta giochi, quasi tutti facilmente identificabili. Tuttavia, ad un'analisi più attenta, ci accorgiamo che il titolo è fuorviante. Vengono, infatti, illustrati giochi diversi svolti da bambini, ma con il volto di adulti. I fanciulli imitano gli adulti in tutto, nell'abbigliamento e nelle azioni e, tutto sembra rivelarsi sconcertante e per certi versi anche un pò macabro. I loro visi, visti da vicino non trasmettono un'espressione di gioia o di allegria per l'atto ludico svolto. Ciò nonostante, spingendoci oltre il mero dato formale, riusciamo a comprendere il vero intento dell'artista fiammingo, quello di suggerire che il giocare appartiene all'umano e non soltanto ad una età dell'uomo.

35 L'espressione è di Henriot, *Le jeu*, Paris, 1969, p. 105

36 Capostipite di una delle più importanti dinastie fiamminghe pittoriche, Pieter Brueghel è una figura su la cui biografia si hanno scarse informazioni. Un dato certo è però la data della sua morte, la cui sepoltura avvenne in una tomba adornata a Notre-Dame-de-la-Chapelle a Bruxelles, a testimoniare l'alta considerazione conquistata in vita dall'artista. Sulla tomba campeggia un'iscrizione, apposta nel 1676 da un suo pronipote, che indica la data della sua morte, 1569 OBIIT ILLE ANNO MDLXIX.

In quest'opera, Brueghel porta avanti una prospettiva nuova, capace di superare i limiti entro cui il gioco è di solito circoscritto e ridotto. Qui, il gioco manifesta il suo prezioso potenziale nella costruzione e nello sviluppo di capacità comunicative che permettono di entrare in relazione con la realtà del mondo reale. D'altra parte, Brueghel è un realista che narra un mondo, scoperto fino al più minuto particolare di costume e di atteggiamento. In questo, la lente di Brueghel abbraccia luoghi diversi, che riescono a convivere facilmente, sotto un unico cielo.



Pieter Brueghel, *I giochi dei bambini* (1560), olio su tela, Vienna, Kunsthistorisches Museum.

Nel caos più totale, i suoi protagonisti trovano una precisa collocazione, distribuendosi razionalmente sulla superficie disegnativa. Così, Brueghel si rivela un abile osservatore, rappresentando in modo veristico e, attraverso l'elemento del gioco, i suoi protagonisti, soggetti che urtano nella loro finitezza, e inciampano anche nelle loro "pochezze".

Del resto anche Nietzsche nella sua famosa opera *Così parlò Zarathustra* sottolinea l'importanza del gioco nello sviluppo dello spirito umano che secondo lui avviene in tre fasi: nella prima, egli paragona la forma della psiche umana ad un cammello, che porta il peso degli obblighi etici, sociali e della tradizione; poi ad un leone, che rappresenta la ribellione della psiche; infine, secondo Nietzsche questa fase di insurrezione è destinata a trasformarsi nel più alto livello di umanità, simboleggiato proprio dal bambino che gioca.

In questo senso si può definire il gioco come espressione dell'esistenza umana in tutta la sua complessità, come cifra dell'uomo che si realizza aprendosi a tutti i possibili scenari, che cerca ed esplora al di là dei miti della permanenza e della stabilità, «perché l'uomo gioca solo quando è uomo, ed è interamente uomo solo quando gioca»³⁷.

Jessica Mazzuca è Avvocato e Docente di Filosofia Politica- *Legal English and Political Approach*, Università Magna Graecia di Catanzaro. È autrice di numerosi saggi e note a sentenze. Tra i suoi lavori, *L'arte del puro vedere. Il ruolo dell'interprete*, Bologna 2019; *La Responsabilità penale del medico tra linee guida e gradi di colpa. Le prime riflessioni delle Sezioni Unite dopo la legge Gelli-Bianco*, Catanzaro 2019; *L'argomentazione giuridica e l'intelligenza del diritto*, Trieste 2018;

jessica.mazzuca@unicz.it

³⁷ F. Schiller, *op. cit.*, p. 48

Il rischio di affidarsi. Rischio, fiducia e sistema giuridico nella società complessa di Niklas Luhmann

Arianna Maceratini

ABSTRACT

La Teoria dei sistemi di Niklas Luhmann descrive i contesti di senso come nessi di comunicazioni definite dalla propria funzione ed esprime la differenza tra se stessi e l'ambiente, controllato e ridotto dai sistemi nell'assenza di qualunque direzione teleologica. L'esame delle procedure sistemiche fa, dunque, emergere la centralità della contingenza nei processi di differenziazione funzionale, confermati dal loro, eventuale, accadere. Le decisioni sistemiche di semplificazione della complessità ambientale si aprono, in tal modo, al rischio della fungibilità delle possibili riduzioni del reale mentre la stabilità del sistema si basa sulla duttilità comunicativa che permette di consolidare l'identità di funzione. Di conseguenza, nella società complessa, emerge la rilevanza della decisione sistemica e il rischio appare come primaria risorsa del decidere. In tale contesto, la fiducia e il diritto, pur rimanendo ambiti comunicativamente differenziati, si mostrano legati dalla medesima funzione di riduzione della complessità ambientale, posti in relazione dalla decisione e dai conseguenti rischi. Se il mantenimento dell'identità sistemica struttura dunque il legame tra fiducia e diritto, il rischio, rappresentato dall'apertura alla complessità ambientale, viene, nella teoria luhmanniana, neutralizzato e ricondotto all'uniformità procedurale. L'effettiva esclusione della differenza, nell'affermazione dell'identità di funzione, esclude, tuttavia, ogni apertura alla creatività comunicativa, esponendo i sistemi sociali al rischio che più di ogni altro si tentava di evitare: lo smarrimento della differenziazione funzionale e la regressione nell'ambiente indifferenziato.

Luhmann's Theory of Systems describes contexts of meaning as communication links defined by their function and expressing the difference between themselves and the environment, controlled and reduced by the systems in the absence of any teleological direction. The examination of systemic procedures therefore highlights the centrality of contingency in the processes of functional differentiation, confirmed only by their eventual occurrence. The systemic decisions to simplify environmental complexity thus open up to the risk of fungibility of possible reductions of reality while the stability of the system, is based on communicative ductility which allows the consolidation of the function identity. Consequently, in the complex society, the relevance of the systemic decision emerges and the risk appears as the primary resource of the decision. In this context, trust and law, while remaining communicatively differentiated areas, are shown to be linked by the same function of reducing environmental complexity, related to the decision and the consequent risks. If the maintenance of systemic identity structures the link between trust and law, the risk, represented by openness to environmental complexity, is, in Luhmann's theory, neutralized and brought back to procedural uniformity. The effective exclusion of difference, in affirming the identity of function, excludes, however, any openness to communicative creativity, exposing social systems to risk more than any other, attempts were made to avoid: the loss of functional differentiation and regression in the undifferentiated environment.

PAROLE-CHIAVE

SISTEMI SOCIALI; SISTEMA GIURIDICO;
DECISIONE; RISCHIO; FIDUCIA.

KEYWORD

SOCIAL SYSTEMS; LEGAL SYSTEM;
DECISION; RISK; TRUST.

INTRODUZIONE

La definizione del sistema sociale in Luhmann, come contesto comunicativo chiuso ed al contempo aperto alle informazioni provenienti dall'ambiente, inserisce gli ambiti di senso in un imprescindibile nesso con la complessità ambientale e con la contingenza delle procedure di riduzione del reale. Centrale appare il concetto di contingenza per il quale le decisioni sistemiche si aprono al rischio delle possibili traduzioni dell'indeterminatezza ambientale in complessità sistemica: la stabilità del sistema, in un ambiente complesso, si basa sulla duttilità comunicativa che permette di consolidare l'identità di funzione. Di conseguenza, nella società complessa, ovvero differenziata in sistemi di funzione, emerge la rilevanza della decisione sistemica e il rischio appare come primaria risorsa del decidere. In tale contesto, anche la fiducia è intesa come possibile strategia di riduzione della complessità ambientale, operando senza eliminare la dimensione del rischio, sempre sottesa alla decisione. Da ciò discende il particolare rapporto tra fiducia e sistema giuridico, posti in relazione dalla centralità della decisione e dei rischi che ne conseguono, essendo entrambi versati alla riduzione della complessità sociale. Se il mantenimento dell'identità sistemica struttura, dunque, il legame tra fiducia e diritto, il rischio, rappresentato dall'apertura alla complessità ambientale, viene neutralizzato e ricondotto all'uniformità procedurale. La tautologia dell'autoreferenzialità sistemica esclude, così, ogni apertura al nuovo dove la complessità acquisisce una connotazione non ovvia perché determinata dalla creatività comunicativa e il rischiare assume il senso di osare l'inedito¹. Diversamente, in Luhmann, i sistemi sociali si espongono al rischio che, più di ogni

1 Cfr. A. Giddens, *Runaway World. How Globalization is Reshaping our Lives*, London, 1999, trad. it. *Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Bologna, 2000, p. 49.

altro, si tentava di evitare: lo smarrimento della differenziazione funzionale e la regressione nell'ambiente indifferenziato.

SISTEMI E SOCIETÀ COMPLESSA

“La moderna teoria dei sistemi ha due predecessori: il concetto di organismo e il concetto di macchina”². Così scrive Luhmann segnando una linea di continuità con la sociologia nordamericana, in particolare con il funzionalismo post-parsonsiano, e con la Teoria Generale dei Sistemi, formulata da Ludwig von Bertalanffy sul finire degli anni Venti, andando altresì a delineare significativi legami con la teoria dell'informazione, la cibernetica, la teoria delle decisioni e la teoria dei giochi. I tradizionali concetti di macchina e di organismo si rifarebbero tuttavia, secondo l'autore, ad una concezione ancora ontologica del sistema che intende ogni ambito di senso come composto dall'unione delle parti che lo costituiscono, mentre la funzione sistemica darebbe luogo, per Luhmann, a qualcosa di completamente differente dalla somma dei suoi componenti: l'elemento ultimo dei sistemi sociali è, infatti, la comunicazione quale unità elementare della costituzione autopoietica di questi ultimi³. A tal proposito, possiamo qui solo brevemente accennare alle dinamiche procedurali che si svolgono nei movimenti di referenza – autoreferenza o chiusura operati-

2 N. Luhmann, *Soziologische Aufklärung, Bd. 1: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme*, Köln-Opladen, 1970, trad. it. *Illuminismo sociologico*, Milano, 1983, p. 42.

3 Cfr. N. Luhmann, *Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt a. M., 1984, trad. it. *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Bologna, 1990, p. 283 e 294. Sulla comunicazione come concetto cardine nella teoria di Luhmann, si veda R. Stichweh, *Systems Theory as an Alternative to Action Theory? The Rise of “Communication” as a Theoretical Option*, in “Acta Sociologica”, XLIII (2000), pp. 5-13.

va ed eteroreferenza o apertura informativa – attraverso i quali i contesti comunicativi assumono informazioni dall'ambiente, per successivamente ridurre la complessità esterna assegnando i materiali informativi ai versanti della codificazione dei quali è formato il codice binario. È da rilevare come la distinzione tra autoreferenza ed eteroreferenza sia praticata riflessivamente dalle stesse procedure sistemiche⁴: il termine *Ausdifferenzierung*, traducibile con autodifferenziazione o “sviluppo mediante differenziazione”⁵, viene, appunto, utilizzato da Luhmann per esprimere un processo che ha come risultato una differenza e, contemporaneamente, il formarsi di un'identità funzionale⁶. In altre parole, la differenziazione funzionale del sistema sociale avviene autopoieticamente, ossia, individuando una peculiare procedura, realizzata esclusivamente al suo interno. Va precisato come l'autopoesi sistemica non indichi una condizione di isolamento operativo, poiché la chiusura autoreferenziale comporta, semmai, un parallelo accrescimento delle interdipendenze tra sistema ed esterno, visto che il sistema rinvia all'ambiente per differenziarsi da esso⁷.

Il sistema sociale esprime, in Luhmann, la differenza tra comunicazioni funzionalmente orientate e l'ambiente, complesso e variabile, controllato e ridotto dalle comunicazioni si-

stemiche⁸. Entrambi gli elementi vengono, dunque, precisati dalla relazione tra comunicazioni dotate di uno specifico senso e ogni altro tipo di contesto, che non si identifichi con esse⁹. La definizione del sistema come comunicativamente chiuso e contemporaneamente aperto alle informazioni ambientali, pone gli ambiti funzionalmente differenziati in un imprescindibile rapporto con la complessità ambientale e con la contingenza delle strategie di riduzione del reale, sostituendo “la irrisolvibile problematica sostanziale dell'identità con un nuovo tipo di problematica funzionale e, al tempo stesso, essenzialmente pratica: come sia possibile, in un ambiente mutevole e incontrollabile, mantenere costanti determinate strutture sistemiche, e in tal modo ottenere e conservare un'identità”¹⁰. Ogni operazione sistemica si svolge nella contingenza della scelta tra selezioni della complessità ambientale, cosicché la complessità rafforza parallelamente il processo di selezione¹¹: ciò significa che, proceduralmente, il sistema sociale dispone di possibilità di cambiamento che riducono la complessità sociale senza eliminarla¹²: in tal modo, tra l'accrescimento e la riduzione di complessità non sussiste un rapporto di esclusione, ma di reciproco condizionamento¹³.

CONTINGENZA

Centrale è il concetto di contingenza per il quale le comunicazioni sistemiche sono inserite in relazioni, aperte alla fungibilità delle semplificazioni del reale. La nozione di contingenza conduce all'individuazione di una logica

4 Cfr. N. Luhmann, R. De Giorgi, *Teoria della società*, Milano, 1992, p. 28.

5 Cfr. ad esempio R. Schmidt, *Tradurre la complessità. Note bilingui sul lessico luhmanniano*, Appendice a N. Luhmann, *Sistemi sociali*, cit., p. 753.

6 Cfr. *ivi*, p. 754.

7 Il problema non è come un sistema possa mantenersi senza supporto ambientale, ma quale tipo di operazioni renda il sistema capace di formare una rete autoriproducendosi affidata esclusivamente ad informazioni autogenerate e capace di distinguere le necessità interne da ciò che viene osservato come problema ambientale, cfr. N. Luhmann, *Operational Closures and Structural Coupling: The Differentiation of the Legal System*, in “Cardozo Law Review”, XIII (1992), p. 1420. Per un approccio al concetto di autopoesi nella teoria luhmanniana, quale meccanismo basilare della comunicazione e dell'interazione sistemica, si veda R. Vanderstraeten, *Autopoiesis and socialization: on Luhmann's reconceptualization of communication and socialization*, in: “British Journal of Sociology”, LI (2000), n. 3, pp. 581-598.

8 Cfr. N. Luhmann, *Sistemi sociali*, cit., pp. 283 sgg.

9 Cfr. N. Luhmann, *Illuminismo sociologico*, cit., pp. 131-132.

10 N. Luhmann, *Politische Planung: Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung*, Opladen, 1971, trad. it. parz. *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, 1978, pp. 200-1.

11 N. Luhmann, *Essays on Self-Reference*, New York, 1990, p. 81.

12 Cfr. N. Luhmann, *Illuminismo sociologico*, cit., p. 198.

13 Cfr. N. Luhmann, *Ausdifferenzierung des Rechts: Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, Frankfurt a. M., 1981, trad. it. *La differenziazione del diritto: contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, Bologna, 1990, p. 202.

multifunzionale e rivolta al futuro¹⁴, propensa ad una comunicazione che sospende la prognosi e il giudizio sugli esiti. La doppia contingenza esprime, poi, la circostanza che ogni selezione dipende sia da un Ego, sia da un Alter, intesi come sistemi costitutivi di senso¹⁵, che stabiliscono autoreferenzialmente il proprio agire, operando, cioè, in confini comunicativi nei quali gli attori sociali si osservano reciprocamente come sistemi in un ambiente. La nozione della doppia contingenza non indica, perciò, una mera duplicazione della contingenza semplice, ma descrive una qualità della contingenza specificamente sociale, poiché la costituzione del mondo avviene mediante il duplice orizzonte delle prospettive di Ego e di Alter. Il mantenimento della coesione sociale richiede, tuttavia, di prevedere le aspettative riposte in determinate azioni: occorrono strutture di aspettative con le quali porsi dal punto di vista delle attese altrui, una funzione che, come si vedrà in seguito, pertiene al sistema giuridico¹⁶. Il concetto riflessivo delle aspettative di aspettative indica che la comunicazione non si realizza semplicemente in base all'aspettativa che ciascuno dei partecipanti ha delle selezioni dell'altro, ma è necessario che ogni individuo possa aspettarsi ciò che l'altro si aspetta dal lui, così da poter inserire nel proprio orientamento comunicativo l'orizzonte delle possibilità dell'altro. Le aspettative riflesse incorrono, tuttavia, in frequenti delusioni, provocate dall'imprevedibilità delle selezioni della complessità ambientale: anche la delusione delle attese possiede una funzione, nelle procedure di differenziazione, poiché essa permette di tradurre l'indeterminatezza ambientale in complessità sistemica. La stabilità del sistema, in un ambiente complesso, è centrata, allora, sulla duttilità comunicativa che gli

14 N. Luhmann, *Beobachtungen der Moderne*, Opladen, 1992, trad. it. *Osservazioni sul moderno*, Roma, 1995, p. 79.

15 Sull'argomento, cfr. N. H. M. Roos, *From legal theory to social theory. An attempt to clarify the notion of "social system"*, in: V. Ferrari, C. Faralli [a cura di], *Laws and Rights. Proceedings of the International Congress of Sociology of Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna (May 30-June 3, 1988)*, vol. 2, Milano, 1991, pp. 427 sgg.

16 Cfr. G. Marramao, *Teorici della società complessa e dei sistemi: Niklas Luhmann*, Milano, 1991, p. 509.

consente di mantenere formalmente invariate le proprie strutture, consolidando l'identità di funzione. "Proprio su questa elasticità si fonda la sua stabilità, la sua possibilità di trovare favorevoli condizioni d'esistenza"¹⁷.

RISCHIO

Nelle procedure sistemiche, il profilo temporale assume un ruolo di primaria rilevanza, distinguendo tra società semplici e società complesse, ovvero, tra comunità di pericolo e società del rischio¹⁸. Va qui introdotta, dunque, la distinzione tra pericolo e rischio, tracciata da Luhmann a seconda che il danno eventuale venga attribuito all'ambiente o al sistema¹⁹. "Si parla di rischio soltanto quando può essere presa una decisione, senza la quale non potrebbe insorgere alcun danno (...). Ci sono allora due possibilità: o l'eventuale danno viene visto come conseguenza della decisione, cioè viene attribuito ad essa, e parliamo allora di rischio per la precisione di rischio della decisione, oppure si pensa che l'eventuale danno sia dovuto a fattori esterni e viene quindi attribuito

17 N. Luhmann, *Stato di diritto*, cit., p. 202.

18 Il concetto di rischio, in relazione alla stipula di contratti assicurativi, viene tematizzato da Luhmann principalmente nel lavoro *Il rischio dell'assicurazione contro i pericoli*, trad. di A. Cevolini, Roma, 2013. Il rischio, nella descrizione dell'evoluzione della società funzionalmente differenziata, viene utilizzato in misura sempre maggiore dalla seconda metà del XVII secolo, periodo a partire dal quale l'assicurazione verrebbe impiegata non più esclusivamente nel contesto dei traffici mercantili, e precisamente nell'ambito del commercio marittimo, ma in settori sempre più estesi del tessuto sociale, fino ad assumere il carattere *universale* di ogni situazione che richieda una *decisione*, cfr. A. Cevolini, *Presentazione a N. Luhmann Il rischio dell'assicurazione contro i pericoli*, cit., p. 21 sgg. Sul rischio come attributo indispensabile della società funzionalmente differenziata, si veda A. J. Hatfield, K. W. Hipel, *Risk and System Theory*, in "Risk Analysis", XXII (2003), n. 6, pp. 1043-1057. Sulla nascita e sull'evoluzione del concetto di rischio, si veda anche N. Luhmann, *Soziologie des Risikos*, Berlin-New York, 1991, trad. it. *Sociologia del rischio*, Milano, 1996, pp. 17 sgg.

19 Cfr. N. Luhmann, *Il rischio dell'assicurazione contro i pericoli*, cit., p. 61.

all'ambiente: parliamo allora di pericolo²⁰. Il rischio si relaziona a scelte incerte negli esiti, riferite a possibilità di azione, ed è caratteristico della società moderna, orientata al futuro²¹. Poiché la contingenza e il rischio costituiscono aspetti cruciali del decidere sistemico, attinenti all'osservare il reale e all'attribuire le osservazioni al sistema o all'ambiente²², le suddette ipotesi possono vicendevolmente combinarsi come osservazioni riflessive, come osservazioni di osservatori che si confrontano con la medesima realtà sociale, nella quale i rischi che corrono alcuni rappresentano i pericoli che altri dovranno sostenere²³. "Tutte le decisioni sono rischiose, data la sensibilità per l'attribuzione che si è sviluppata in modo corrispondente. Ma il rischio dell'uno è un pericolo per l'altro"²⁴. Anche questo rappresenta un rischio della decisione²⁵. La nozione di rischio si rivolge, dunque, alla differenza temporale tra un prima e un poi rispetto alla decisione e alla differenza nella valutazione della situazione prima e dopo il verificarsi dell'evento rischioso. "Rischiose sono soltanto le decisioni di cui ci si rammaricherebbe nel caso accadesse qualcosa di dannoso (...). Non si tratta qui solo di crescita dei costi, la quale da sola non fa sì che ci si rammarichi della decisione stessa. Il concetto mira piuttosto proprio alla paradosia della contraddizione nel giudizio prima e dopo l'evento"²⁶. La società complessa assiste alla progressiva trasformazione dei pericoli in rischi poiché, in essa, il collegamento tra passato e futuro dipende in misura sempre maggiore da decisioni²⁷, spesso indipendenti dallo stesso soggetto decisore ma attinenti al deci-

dere come tale²⁸. Di conseguenza, "la nostra epoca non è più pericolosa – né più rischiosa – di quella delle precedenti generazioni, ma si è spostata la bilancia dei rischi e dei pericoli. Viviamo in un mondo nel quale i rischi creati da noi stessi sono tanto minacciosi quanto quelli che provengono dall'esterno – se non di più"²⁹. Tali rischi provengono da decisioni e decidere è funzionale, anche se equivale ad esporsi al rischio della scelta. Nel decidere, così come nel non assumere decisioni, si corre un rischio: il rischio della scelta o dell'omissione della decisione. Da ciò deriva, da un lato, una sempre maggiore consapevolezza del rischio, dall'altro, un aumento della necessità di controllo, laddove, paradossalmente, anche il controllo espone a rischi. "Tra rischio e sicurezza non si può scegliere (...). In ogni caso si rischia la perdita di un'occasione"³⁰. L'autoreferenzialità sistemica, posta in rapporto alla contingenza sociale, corrisponde alla contingenza della differenziazione funzionale, secondo lo schema: incertezza ↔ decisione ↔ rischio ↔ incertezza.

Di conseguenza, poiché la funzione sorge come semplificazione della complessità ambientale tramite decisioni che assumono il rischio di articolare temporalmente l'insicurezza, l'incertezza appare come la principale risorsa del decidere³¹. "Non c'è alcuna istanza ultima, per quanto 'invisibile', sulla quale scaricare l'insicurezza indicata con il rischio. Ci sono soltanto differenze, distinzioni, forme con le quali la si può articolare"³². Nella dimensione temporale del presente si esprime

28 N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, cit., p. 138.

29 A. Giddens, *Il mondo che cambia*, cit., p. 48.

30 N. Luhmann, *Unsere Zukunft hängt von Entscheidung ab*, intervista rilasciata a Rudolf Maresch, Bielefeld, 7.06.1993, trad. it. *Il nostro futuro dipende da decisioni*, in "Topologik", 2010, n. 7, p. 96.

31 Cfr. A. Cevolini, *op. cit.*, p. 35. Sull'incertezza, fattore d'impulso delle comunicazioni sistemiche, capace di alimentare contemporaneamente la complessità sociale e la sua riduzione, cfr. J. O. Zinn, *Recent Developments in Sociology of Risk and Uncertainty*, in "Forum: Qualitative Social Research Sozialforschung", VII (2006), n. 1, art. n. 30 (rivista telematica). Sul nesso tra modernità, decisione e rischio, J. O. Zinn (a cura di), *Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction*, Malden-Oxford-Victoria, 2008.

32 N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, cit., p. 84.

20 N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, cit., p. 26 e p. 32.

21 Cfr. A. Giddens, *Il mondo che cambia*, cit., p. 37.

22 Cfr. N. Luhmann, *Modern Society Shoked by its Risks*, in "Social Sciences Research Centre Occasional Paper, 17 in association with the Department of Sociology of University of Hong Kong", 1996; reperibile anche in <http://hold.handle.net/10722/42552>, p. 5.

23 Cfr. A. Cevolini, *op. cit.*, p. 33.

24 N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, cit., p. 126.

25 N. Luhmann, *Modern Society*, cit., p. 17.

26 N. Luhmann, *Osservazioni sul moderno*, cit., pp. 89-90.

27 Cfr. N. Luhmann, *Il rischio dell'assicurazione contro i pericoli*, cit., p. 64.

la forma dei rischi futuri, poiché ogni decisione può determinare conseguenze inattese e un calcolo dei rischi può aversi solo in termini di probabilità³³. “Il calcolo crea una coerenza interna che rende i risultati del calcolo né veri né falsi, ma almeno plausibili. In questo modo si dà un ordine alla contingenza e si rende più trasparente un ambiente che è e resta intrasparente”³⁴. Il calcolo dei rischi si inserisce, pertanto, nella circolarità sistemica delle procedure di semplificazione della complessità ambientale, attivate dal sistema senza smarrire l'identità di funzione. In tali procedure, “cercare la razionalità significa spostare il baricentro verso ciò che non è disponibile e si finisce quindi per fallire”³⁵. La concezione sistemica luhmanniana scardina, quindi, l'illusione che ad una maggiore sicurezza corrisponda una diminuzione dei rischi: come tutte le forme di precauzione, anche le decisioni assunte per la sicurezza hanno dei costi e, alle volte, il rimedio scelto per preservare dal pericolo può rappresentare un rischio maggiore del pericolo che si intendeva evitare³⁶. Come, dal pari, notava Giddens, analizzando il rischio e i suoi effetti nelle società moderne, “mano a mano che si espande il rischio costruito, nel rischiare si aggiunge rischio a rischio”³⁷. La tradizionale definizione del rischio - mediante il riferimento al suo opposto rappresentato dalla sicurezza - appare pertanto, nella società complessa, priva di significato in quanto ogni contesto funzionale riproduce la propria differenziazione comunicativa mediante l'incertezza degli esiti procedurali che offrono occasioni di riduzione e d'incremento della complessità sociale. Il fu-

turo è sempre incerto³⁸ e la società complessa “si converte al rischio”³⁹.

FIDUCIA

La fiducia viene definita da Luhmann come un “investimento a rischio”⁴⁰, funzionale a connettere la limitata conoscenza e la parziale ignoranza delle riduzioni della complessità ambientale, effettuate dai sistemi estrapolando elementi informativi dall'evidenza⁴¹. La fiducia consiste, dunque, nell'anticipazione e nel superamento, interno al sistema, delle eventuali delusioni delle aspettative comportamentali⁴²: “Si usa la sicurezza interna di cui si dispone e si rischia. Fiducia si attiva quando il problema del controllo della situazione viene trattato attraverso il ricorso a risorse interne; quando il problema viene dislocato verso l'interno, quando viene soggettivizzato. Dare fiducia è come osare sul mondo investendo su di sé”⁴³. Da quanto esposto, si può comprendere come la fiducia, proprio come il rischio, costituisca un vincolo temporale, ovvero, una possibilità di costruzione del futuro⁴⁴. “Essa permette di affrontare il futuro utilizzando il non-sapere di cui disponiamo al presente. Fiducia estende il presente, gli dà continuità, lo apre. Nel passato, invece, la fiducia può trovare conferma, ma la sua memoria opera solo al presente”⁴⁵. La fiducia attua un “movimento verso l'indifferenza” attraverso il quale alcune alternative di selezione della complessità possono essere escluse dal-

33 Sulla distinzione tra calcolo del rischio e rischio della sua misurazione, cfr. N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, cit., p. 15-16.

34 A. Cevoloni, *op. cit.*, p. 29. Sull'intrasparenza sistemica come luogo privilegiato per l'osservazione dei processi di differenziazione funzionale, cfr. N. Luhmann, *The Control of Intransparency*, in “System Research and Behavioural Science”, XIV (1997), pp. 359-71.

35 N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, cit., p. 137.

36 Sul principio di precauzione nella società complessa, si veda A. Giddens, *Il mondo che cambia*, cit., pp. 46-47.

37 Ivi, p. 42. Sulla possibilità di effettuare allarmismi e sul carattere mutevole della scienza, cfr. ivi, pp. 44-45.

38 Cfr. N. Luhmann, *Modern Society*, cit., p. 4.

39 N. Luhmann, *Il rischio dell'assicurazione contro i pericoli*, cit., p. 84.

40 N. Luhmann, *Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität*, Stuttgart, 2000, trad. it. *La fiducia*, Bologna, 2002, p. 35.

41 Cfr. N. Luhmann, *Trust and Power*, p. 26.

42 Cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 123.

43 R. De Giorgi, *Evoluzione della fiducia e periferie dell'accadere*, in “fiducia/sicurezza”, *Quaderno di Comunicazione*, Roma, 1999, p. 17.

44 Ivi, p. 11.

45 *Ibidem*.

la considerazione sistemica⁴⁶. Così facendo, la fiducia “supera la relazione precaria che abbiamo con il tempo, permette di affrontare la situazione e di imputare le conseguenze (...). Fiducia è un’anticipazione del futuro, una prestazione che si rende possibile perché rischia il futuro nel presente. Essa non si sostiene sul sapere della situazione. Ma neppure sul non sapere della situazione. In nessuno dei due casi sarebbe sensato avere fiducia. Nel primo caso sarebbe inutile, nel secondo caso sarebbe stupido. Essa si motiva da sé in virtù di una sopravvalutazione del sapere della situazione e di una indifferenza utile del non sapere”⁴⁷. In altri termini, la fiducia, in quanto *medium* sistemico di comunicazione⁴⁸, riduce la complessità ambientale attraverso una generalizzazione delle aspettative di azione dei sistemi, ottenendo un accrescimento della tolleranza di questi ultimi alle incognite ambientali, senza eliminare il rischio sotteso alla decisione⁴⁹. “I punti di appoggio su cui si fa leva per formare la fiducia non eliminano il rischio, ma si limitano a ridurlo in quanto non forniscono alcuna informazione esaustiva sul comportamento atteso della persona a cui è accordata la fiducia. Essi servono solo come trampolino di lancio nell’incertezza, sia pure limitata e strutturata”⁵⁰.

FIDUCIA E FAMILIARITÀ

L’imprescindibile nesso stabilito da Luhmann tra fiducia e rischio consente di distinguere la prima dalle interazioni sociali elementari nelle quali entra, principalmente, in gioco la familiarità⁵¹. Diverso è, infatti, l’aver

46 Cfr. N. Luhmann, *Trust and Power*, p. 25.

47 R. De Giorgi, *op. cit.*, p. 17.

48 La fiducia, così come il potere, costituisce un’istituzione supplementare al linguaggio, un codice di comunicazione simbolicamente generalizzato che regola la trasmissione delle prestazioni selettive nella contingenza comunicativa, cfr. N. Luhmann, *Potere e complessità sociale*, cit., p. 5.

49 Cfr. G. Möllering, *The nature of trust. From Georg Simmel to a Theory of Expectation, Interpretation and Suspension*, in “SAGE Journals”, XXXV (2001), n. 2, p. 409.

50 N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 50.

51 Per un approfondimento del concetto di familiarità

fiducia dal confidare, o “fare assegnamento”, laddove la prima presuppone la consapevolezza delle circostanze di rischio mentre il confidare indica una convinzione sulla stabilità degli elementi familiari. La suddetta distinzione corrisponde a quella, già esaminata, tra rischio e pericolo e all’eventuale attribuzione, interna o esterna, delle conseguenze dell’azione⁵². “Là dove è in gioco la fiducia, l’individuo pensa consapevolmente a possibili alternative allorché decide di adottare una particolare linea di azione (...). Un individuo che non prende in considerazione alcuna alternativa si trova pertanto in una situazione di confidare, mentre colui che riconosce tali alternative e cerca di ridurre i rischi riconosciuti gioca sulla fiducia. In una situazione di confidare una persona reagisce alle delusioni accusando gli altri; in circostanze di fiducia la stessa persona deve accollarsi in parte la colpa”⁵³. Il mondo familiare, nel quale è prevalente la dimensione del confidare, appare relativamente semplice: in esso la complessità del mondo è, in gran parte, esclusa dalla tematizzazione attuale di situazioni di fiducia o di sfiducia accadute nel passato che operano nel presente come selezioni di complessità già ridotta⁵⁴. I mondi familiari introducono, quindi, dei meccanismi riflessivi che conducono ad una prevalenza della dimensione temporale del passato sul presente così come sulle future prospettive di riduzione del reale⁵⁵. “Si suppone che ciò che è familiare rimarrà, ciò che è stato provato supererà di nuovo la prova, e che il mondo

in Luhmann, si veda N. Luhmann, *Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives*, in D. Gambetta (a cura di), *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Oxford, 1988, pp. 94-107.

52 Cfr. A. Giddens, *The Consequences of Modernity*, Cambridge, 1990, trad. it. *Le conseguenze della modernità*, Bologna, 1994, p. 40.

53 *Ibidem*.

54 Cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 28.

55 De Giorgi delinea il percorso concettuale che, partendo dalla fiducia intesa come *fides* e attribuita al sapere della divinità, conduce, nelle successive epoche storiche, all’affermazione del diritto naturale e del contrattualismo, basi razionali del rapporto di fiducia attraverso la rappresentanza e la mediazione del bene comune, per affiancarsi, nel XIX secolo, all’idea della responsabilità attribuita, in primo luogo, al sistema politico, cfr. R. De Giorgi, *op. cit.*, pp. 13-16.

familiare continuerà nel futuro”⁵⁶. L’esclusione dell’azione inattesa attraverso la storia, cela, senza eliminare, la contingenza comunicativa che, anche in tali contesti, rimane pur sempre presente mostrando come la fiducia, proprio come i sistemi funzionalmente differenziati, rappresenti un concetto in evoluzione⁵⁷.

FIDUCIA PERCETTIVA

E’ da rilevare come la fiducia e la familiarità risultino - almeno nei sistemi sociali più elementari - meccanismi complementari nella riduzione della complessità sociale e nell’affermazione presente della forma passato/futuro, volta a stabilizzare contingentemente i contesti sociali. “L’uomo si trattiene quotidianamente in questa zona intermedia senza particolari problemi di fiducia o di sfiducia. Essa costituisce il presupposto di ogni fiducia e di ogni sfiducia”⁵⁸. In questo modo, attraverso l’interazione della familiarità e della fiducia, le complicazioni ambientali sono ridotte, consentendo un accrescimento della fiducia sistemica. Se nei primi stadi della differenziazione sociale, in cui il pericolo è avvertito come un elemento naturale dell’esperienza umana e la socializzazione, intesa come appartenenza del singolo alla comunità di riferimento, sembra ancora sufficiente ad assicurare l’integrazione dei più semplici sistemi sociali⁵⁹ - la fiducia è circoscritta alle relazioni interpersonali, confondendosi con la familiarità, successivamente essa acquisisce i caratteri della fiducia percettiva, ovvero, di un particolare tipo di affidamento basato sull’espressione e sul tatto⁶⁰. La percezione “rende possibile un controllo essenzialmente privo di attriti del contatto so-

ciale, permettendo di eludere l’imbarazzo e le sensibilità personali, di evitare le rotture improvvise o relazioni emotive che fanno perdere il controllo, garantendo da ultimo una maggiore affidabilità e durevolezza dell’interazione come contributo per la costruzione di sistemi sociali più grandi e più complessi”⁶¹. A differenza della fiducia spontanea, la fiducia percettiva non viene concessa in ogni caso, poiché essa considera anche opposte alternative.

All’aumentare della complessità sociale, si rende necessario estendere la fiducia ai sistemi di funzione, mutando la fiducia personale in fiducia sistemica anche se la prima componente non verrà mai completamente superata⁶². In particolare, l’affermarsi dei media di comunicazione e la loro differenziazione funzionale⁶³ generalizzano le condizioni di espressione della fiducia come presupposti normali e razionali dell’agire⁶⁴. “La istituzionalizzazione dei media facilita l’apprendimento della fiducia nei loro confronti: la fiducia nel sistema diventa routine e non viene distrutta nei suoi presupposti neppure quando nella situazione specifica l’aspettativa su cui investe viene delusa”⁶⁵. Le selezioni effettuate dai media, nel “condensare” complessità ridotta, rendono superfluo il ricorso ad ulteriori informazioni sostenendo i meccanismi riflessivi, di fiducia nella fiducia, propri della società funzionalmente differenziata⁶⁶. “E’ così che la fiducia nella fiducia utilizza come suo oggetto la realtà che essa stessa costruisce”⁶⁷. A tali procedure riflessive appartiene un elevato potenziale di riduzione della complessità ambientale, capace di generalizzare le aspettative sociali. “La fiducia di carattere riflessivo non è fiducia che si fonda su un sapere più ricco di

56 N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 29.

57 Cfr. R. De Giorgi, *op. cit.*, p. 11.

58 N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 33.

59 Cfr. J. Jalava, *From norms to Trust. The Luhmannian Connections between Trust and System*, in “European Journal of Social Theory”, VI (2003), n. 2, p. 174.

60 Cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 106. Sul tatto e sui rituali della cortesia, come dispositivi di protezione reciproca, intesi ad aumentare il livello di fiducia nei rapporti tra estranei, cfr. A. Giddens, *Le conseguenze della modernità*, cit., p. 88.

61 N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 106.

62 Cfr. *ivi*, p. 33.

63 Sulla differenziazione, lo sviluppo e l’apporto dei media di comunicazione nella costruzione della sfera pubblica nella società complessa, si veda N. Luhmann, *Die Realität der Massenmedien*, Köln-Opladen, 1995, trad. it. *La realtà dei mass media*, Milano, 1995.

64 Cfr. R. De Giorgi, *op. cit.*, p. 18.

65 *Ibidem*.

66 Cfr. *ibidem*.

67 *Ibidem*.

informazioni, ma è invece fiducia che penetra i meccanismi di produzione della fiducia e li potenzia attraverso forme raffinate di disciplina della rappresentazione (...). Il rischio di questa fiducia nella fiducia resta latente, ma è proprio questa latenza che rende razionale l'affidarsi attraverso la riflessività della fiducia"⁶⁸.

FIDUCIA SISTEMICA E SISTEMI ESPERTI

La tecnica della fiducia⁶⁹ sistemica é impersonale e riferita all'urgenza del futuro immanente alla situazione presente⁷⁰. Essa riposa in due livelli di generalizzazione: il primo costituito dalla presunta efficacia dei sistemi comunicativi, il secondo risiedente nella supposizione del funzionamento del sistema di riferimento⁷¹. In altri termini, il funzionamento sistemico presuppone la fiducia nelle proprie capacità di riproduzione comunicativa - ci si deve, comunque, affidare al sistema - anche se, solo con il passare del tempo, si potrà stabilire se tale scelta sia razionale o meno⁷². La delineazione luhmanniana della fiducia sistemica, come gestione e semplificazione della contingenza, tratteggia un meccanismo di anticipazione del futuro capace di accrescere le occasioni di riduzione del reale, conseguendo più elevati livelli di sicurezza e riducendo, senza eliminare, il rischio intrinsecamente connesso al fidarsi⁷³. La fiducia sistemica, in tal modo, non abbisogna di un continuo processo di apprendimento, ma può essere presupposta nella decisione, indipendentemente dagli ordini motivazionali⁷⁴, poiché riposta nell'auto-referenziale mantenimento della differenziazione funzionale⁷⁵.

L'eventuale verifica dei presupposti di fiducia verrà demandata ad un esperto in grado di

effettuare una compiuta ricognizione dell'affidabilità funzionale⁷⁶. "Il controllo della fiducia può essere esercitato solo da chi lo considera la propria occupazione principale. Tutti gli altri devono fare affidamento sugli specialisti ai quali è stato affidato il controllo, e sono dunque obbligati a vivere alla periferia degli eventi (...). La fiducia nella capacità di funzionamento dei sistemi include la fiducia nella capacità di funzionamento dei loro controlli interni. La propensione al rischio deve essere tenuta sotto controllo all'interno degli stessi sistemi"⁷⁷. I sistemi esperti, ricorrendo alla definizione di Giddens, rappresentano "contesti di realizzazione tecnica o di competenza professionale"⁷⁸ ai quali gli individui si rivolgono in maniera periodica e irregolare; ciò nonostante, tali sistemi influiscono nella vita sociale e ne condizionano le comunicazioni. Nei sistemi esperti la fiducia viene accordata non agli individui ma alle astratte capacità sistemiche, come "fede" rivolta ad un probabile esito positivo delle operazioni del sistema, valutato sotto un profilo strettamente funzionale⁷⁹. La fiducia nei sistemi astratti viene, così, opportunamente definita da Giddens come *fidatezza* [trustworthiness]⁸⁰, per distinguerla dal rapporto di fiducia tra individui che, sebbene implichi pur sempre un rischio, si basa sulla reci-

76 Sulle caratteristiche della *fidatezza*, riposta, dalla prospettiva di Giddens, nei sistemi esperti, cfr. A. Giddens, *Le conseguenze della modernità*, cit., pp. 88 sgg.

77 N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 89.

78 Giddens definisce i sistemi astratti - costituiti dai *sistemi esperti* e dagli *emblemi simbolici* - come meccanismi di disaggregazione poiché risultano coinvolti nell'enuclearsi dei rapporti sociali dai contesti locali di interazione e nel loro ristrutturarsi attraverso archi di spazio-tempo indefiniti, cfr., A. Giddens *Le Conseguenze Della Modernità*, cit., p. 32. I *sistemi esperti*, in particolare, "sono meccanismi di disaggregazione perché - in comune con gli emblemi simbolici - enucleano le relazioni sociali dalle immediatezze del contesto [...]. L'azione disaggregante di un sistema esperto procede, come nel caso degli emblemi simbolici, fornendo 'garanzie' di aspettative attraverso lo spazio-tempo distanziato. Questo 'stiramento' dei sistemi sociali viene ottenuto attraverso la natura impersonale di test eseguiti per valutare il sapere tecnico e mediante la critica pubblica (sulla quale si basa la produzione del sapere tecnico) utilizzata per controllarne la forma", ivi, p. 38.

79 Cfr. ivi, p. 37.

80 Cfr. ivi, p. 88.

68 Ivi, p. 19.

69 Cfr. ivi, p. 12.

70 Cfr. ivi, p. 16.

71 Cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 88.

72 Cfr. De Giorgi, *op. cit.*, p. 20.

73 Cfr. *ibidem*.

74 Cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 88.

75 Cfr. ivi, p. 107.

proca affidabilità delle garanzie personali⁸¹. La fidejussione nei sistemi astratti attiene, quindi, a principi impersonali che rispondono a criteri statistici e verificabili solo a posteriori. Per tale ragione, di fondamentale rilevanza sono i nodi di accesso, funzionali alla comunicazione - ovvero, gli sporadici contatti con gli esperti⁸² - e il superamento delle soglie di controllo delle operazioni sistemiche che fungono da controllo e da guida nell'interpretazione delle esperienze successive. Tali indicatori "catturano l'attenzione, e diventano le 'ragioni' o le 'prove' in virtù delle quali la fiducia o la sfiducia sono giustificate"⁸³. In questa condizione, "i singoli eventi assumono un significato decisivo per il tutto come nel caso dei test casuali: una semplice menzogna può far crollare completamente la fiducia, e persino gli errori più irrilevanti e le rappresentazioni erronee possono, in virtù del loro valore simbolico e spesso con inesorabile forza, smascherare il 'vero carattere' di qualcuno o di qualcosa"⁸⁴. L'affidamento verso il sistema esperto, nel semplificare la complessità ambientale, produce un livellamento, un'omogeneità delle esperienze soggettive che, paradossalmente, stabilisce una relazione asimmetrica tra professionista e profano, nella quale non si ha pressoché altra scelta eccetto l'accordare fiducia⁸⁵. In questi casi - e specialmente in circostanze caratterizzate dall'urgenza del rischio - sarebbe, allora, più opportuno parlare di dipendenza, ovvero, di una condizione che esclude una qualsiasi valutazione soggettiva delle esperienze passate. La dipendenza si verificherebbe, infatti, in tutte quelle situazioni nelle quali non si possa operare una vera e propria scelta, ma si debba necessariamente accordare fiducia⁸⁶. Nella

81 Cfr. *ibidem*.

82 Cfr. *ivi*, p. 89.

83 *Ivi*, p. 117.

84 N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 42.

85 Cfr. N. Luhmann, *Potere e complessità sociale*, cit., p. 10.

86 Tipico caso è quello dell'emergenza sanitaria nella quale, a causa di forza maggiore, necessariamente occorre affidarsi al sistema sanitario, indipendentemente da una considerazione delle caratteristiche umane e professionali dei medici, ma fondando la dipendenza, sulla distanza tra dottore e paziente. Sulla distinzione tra fiducia e dipendenza, si veda S. Meyer, P. R. Ward,

fiducia sistemica, diversamente, la decisione è prodotta dai contesti di senso e confrontata con fungibili possibilità di riproduzione funzionale⁸⁷ che impediscono il regresso a forme di differenziazione elementari⁸⁸. I meccanismi riflessivi, tuttavia, rappresentano "finzioni che funzionano"⁸⁹, il cui fine ultimo non è quello di appurare se la fiducia sia giustificata o meno - andando a sostituire la fiducia con la cognizione⁹⁰ - ma quello di oltrepassare le informazioni disponibili⁹¹. Se ne deduce che la fiducia, come la decisione, attiene all'imprevedibilità degli eventi e all'assunzione dei conseguenti rischi⁹². "Di conseguenza il problema della disponibilità alla fiducia non consiste in un aumento della sicurezza e in una corrispondente diminuzione dell'insicurezza, ma in un aumento dell'insicurezza sostenibile a spese della sicurezza"⁹³. Nell'accordare, o meno, la fiducia, ovvero, nella forma fiducia/sfiducia, si tratta infatti, in entrambe i casi, di correre il rischio che consente la riduzione della complessità sociale e, al contempo, ne sostiene l'incremento. "La sfiducia non è solo il contrario della fiducia, ma in quanto tale è

Reworking the sociology of trust: making a semantic distinction between trust and dependence, in "The Future of Sociology. Proceedings of the Australian Sociological Association Conference, 2009", pp. 5 sgg. Il saggio è disponibile anche in <http://www.tasa.org.au/conferences/conferencepapers09/appliedsociology.html>.

87 Cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., 108.

88 Cfr. *ivi*, p. 86. "Il sistema sostituisce la certezza esterna con una certezza interna e in questo modo accresce la sua tolleranza nei confronti dell'incertezza nelle relazioni esterne", *ivi*, p. 39.

89 *Ivi*, p. 109. "Mentre nella fiducia personale la riflessività è un'eccezione, la fiducia sistemica parte dal presupposto che anche gli altri abbiano fiducia, e che esista una consapevolezza di questa condivisione della fiducia", *ibidem*.

90 "La fiducia non ha a che fare con la conoscenza della verità sostanziale su un argomento, ma con il successo della riduzione della complessità, con il fatto che l'accettazione del rischio implicato si è affermata nella vita sociale e diventa così una motivazione che fornisce ulteriori conferme", *ivi*, p. 108.

91 Cfr. *ivi*, p. 105.

92 Cfr. J. Jalava, *op. cit.*, p. 187.

93 N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 123 e p. 130.

anche un equivalente funzionale⁹⁴: entrambe variano in base alle informazioni disponibili, controllate da soglie di passaggio dalla fiducia alla sfiducia e viceversa, capaci di aumentare il tempo e le opzioni di riduzione del reale, incrementando, così, le possibilità di sopravvivenza del sistema⁹⁵. Attraverso il ricorso alla fiducia e il rimando al suo valore opposto, alla sfiducia, il sistema guadagna tempo, cioè, accresce la propria complessità interagendo con selezioni ambientali sempre più composite.

FIDUCIA E SISTEMA GIURIDICO

La fiducia sistemica presuppone e si lega al rischio di effettuare una valutazione fallibile tra alternative di decisione⁹⁶, nella costante esposizione alla delusione delle aspettative, attraverso le altrui decisioni⁹⁷. Da ciò discende il particolare rapporto tra fiducia e sistema giuridico – ambito funzionale formato dalle comunicazioni che hanno ad oggetto il diritto⁹⁸ – avendo, quest’ultimo, la funzione di ge-

94 Ivi, p. 111.

95 Cfr. ivi, p. 116. La sfiducia muta le aspettative comportamentali in senso negativo, rendendo le selezioni della complessità ambientale “più difficili e gravose” rispetto a quelle basate sulla fiducia ed offrendo minori possibilità di apprendimento sistemico, cfr. ivi, p. 112. Luhmann sembra, quindi, accordare una preferenza al versante positivo della forma fiducia/sfiducia visto che esso pare indicare al sistema agevoli strategie informative. La sfiducia nei rapporti sociali possiede, inoltre, una tendenza ad autorafforzarsi e a confermarsi attraverso un principio di *feedback negativo*. “Un sistema adattato in modo erroneo o insicuro raggiunge il suo equilibrio con un ambiente, non già correggendosi sulla base degli effetti che produce, ma per il fatto di trovare convalidati questi effetti e di offrire quindi occasioni per nuove cause”, ivi, p. 116. Si comprende, dunque, come un sistema sociale che tenda alla propria riproduzione comunicativa oltre a accettare meccanismi selettivi basati sulla sfiducia – che rischiano di intensificarsi reciprocamente innescando potenziali processi di dedifferenziazione – necessiti di strategie di neutralizzazione degli effetti negativi della sfiducia che rendano questi ultimi sistemicamente irrilevanti, cfr. *ibidem*.

96 Cfr. C. Gelosi, *La fiducia nelle istituzioni*, in “fiducia/sicurezza”, cit., p. 128.

97 Cfr. J. Jalava, *op. cit.*, p. 175.

98 Cfr. N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, cit., p. 61. Sul nesso tra differenziazione funzionale,

neralizzare le aspettative comportamentali in modo tale che sull’agire contingente si possa decidere in modo vincolante. “È per il fatto, e solo per questo, che l’agire è contingente – cioè potrebbe svolgersi anche in modo diverso – che si può e si deve eventualmente decidere su di esso”⁹⁹. In altri termini, il diritto rappresenta una certezza contingente di fronte allo scorrere del tempo e all’eventuale sopraggiungere delle delusioni delle aspettative comportamentali assumendo, nella propria struttura, la possibilità della disattenzione delle attese normative. La norma costituisce, infatti, “la forma di un’aspettativa di comportamento attraverso la quale si indica che l’aspettativa deve essere tenuta ferma anche in caso di delusione”¹⁰⁰. Non essendo la forma giuridica in grado di risolvere il rischio delle selezioni individuali¹⁰¹, anche l’insoddisfazione delle attese giuridicamente rilevanti è oggetto dell’aspettativa normativa, che in ciò differisce dall’attesa cognitiva, prevedendo specifiche sanzioni¹⁰². Il processo di specificazione del sistema giuridico si precisa, poi, attraverso la positivizzazione del diritto che conduce il sistema a

positivizzazione del diritto e diritti fondamentali, cfr. N. Luhmann, *Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie*, Berlin, 1999, trad. it. *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, 2002, pp. 269-279. Sulla rilevanza della decisione nella società complessa, cfr. anche N. Luhmann, *Il nostro futuro*, cit., pp. 84-100. Cfr. N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, cit., p. 130. Sui compiti di riduzione della complessità del reale, assegnati alla morale e all’etica, cfr. N. Luhmann, *Paradigm Lost: Über die Ethische Reflexion der Moral*, Frankfurt a. M., 1990, trad. it. *Il paradigma perduto*, Roma, 2005. Secondo Ferrari, la concezione luhmanniana del sistema giuridico non darebbe sufficiente conto delle molteplici situazioni nelle quali l’elemento giuridico si combina con quello morale, religioso, sociale, sottovalutando le stesse potenzialità comunicative del diritto, cfr. V. Ferrari, *Sul futuro della sociologia del diritto*, in “Rivista di Filosofia del Diritto, Journal of Legal Philosophy”, II (2012), pp. 271-272.

99 N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, cit., p. 319.

100 N. Luhmann, *Der Gleichheit als Form und als Norm*, in “Archiv für Rechts und Sozialphilosophie”, 1991, n. 3, pp. 435-445, trad. it. *Il principio di uguaglianza come forma e come norma*, Roma, 2017, p. 41.

101 Cfr. N. Luhmann, *Sociologia del rischio*, cit., p. 71.

102 Cfr. N. Luhmann, *Illuminismo sociologico*, cit., p. 107.

rinunciare ad ogni interferenza con i diversi contesti sociali stabilendo, attraverso processi autonomi e in maniera vincolante, cosa sia diritto e cosa se ne discosti. “Ogni invariabilità, ogni modificabilità, ogni struttura deve essere prodotta nel sistema mediante l’operazione di cui dispone solo il sistema (...). Solo il diritto può dire che cosa è il diritto”¹⁰³. Vengono, così, tratteggiate le caratteristiche di un diritto formale e come tale non rivolto, in primo luogo, ad offrire uno specifico contenuto dell’ordine sanzionato, ad imporre determinati fini come prevalenti rispetto ad altri, limitandosi a prescrivere la forma dell’accordo¹⁰⁴, in vista della riproduzione funzionale sistemica. Pertanto, se il diritto naturale poteva ancora riferirsi ad una società stratificata e basata sulla condivisione dei valori, il diritto positivo è proprio della società complessa, laddove le dimensioni del passato e del futuro non corrispondono a termini come necessità e impossibilità ma si rapportano a decisioni¹⁰⁵. “Il concetto di positi-

103 N. Luhmann, *Das Rechts der Gesellschaft*, Frankfurt a. M., 1993, trad. it. *Il diritto della società*, Torino, 2012, p. 40. Secondo Barcellona, proprio la chiusura autoreferenziale del sistema giuridico avrebbe condotto alla “grande recezione” dell’ordine economico nel contesto normativo così come i principi dell’autointegrazione e dell’autopoiesi avrebbero agevolato l’incorporazione della *ratio* mercantile nella ragione giuridica, cfr. M. Barcellona, *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996, p. 370.

104 Cfr. *ivi*, p. 75. Per una critica dell’aspettativa normativa confermata, in Luhmann, da automatismi procedurali che aprono il sistema giuridico alla giuridicizzazione di qualsiasi contenuto, si veda L. Avitabile, *Diritto e osservatore. Un’interpretazione di Jaspers in costante riferimento a Luhmann*, Milano, 1998, pp. 148 sgg.

105 “Le radici del nostro diritto non possono più essere ricercate in qualche diritto naturale di livello superiore, inteso quale entità realmente esistente che vincoli in modo immutabile, in base a una verità di tipo ontologico. Infatti, non fondiamo più il carattere stabile della validità su di una validità superiore ancora più stabile, ma anzi, al contrario, su di un principio di variabilità. Il principio secondo il quale le cose possono essere modificate è la base di ogni stabilità e, di conseguenza, di ogni validità”, N. Luhmann, *Illuminismo sociologico*, cit., p. 209. Per un’analisi delle semantiche storiche del diritto naturale e dei tipi di differenziazione funzionale rapportati al sistema giuridico, cfr. N. Luhmann, *Are There Still Indispensable Norms in Our Society?*, in “Soziale Systeme”, XIV (2008), pp. 18-37, trad. it. *Esistono ancora norme indispensabili?*, Roma, 2013, pp. 58 sgg.

vità riceve un chiarimento dal concetto di decisione. Che il diritto positivo valga in quanto decisione”¹⁰⁶. Tale affermazione - che ad una prima analisi potrebbe rivelare un tratto decisionistico della teoria luhmanniana - va intesa tuttavia, come precisa l’autore, nel senso che il diritto positivo sovraintende alla sua propria modificabilità¹⁰⁷. Se tale meccanismo - nelle intenzioni della teoria sistemica - dovrebbe consentire al diritto di svilupparsi duttilmente verso una maggiore specificazione funzionale¹⁰⁸, si possono criticamente porre in luce le incognite e i rischi implicati da una procedura di differenziazione funzionale diretta alla compiuta istituzionalizzazione della discrezionalità nelle trasformazioni del diritto¹⁰⁹. Stante, infatti, la fungibilità dei sistemi sociali e del sistema giuridico, ci si domanda quale potrebbe essere la peculiare funzione del diritto e quale la sua posizione nei confronti degli altri sistemi: dalla lettura di Luhmann, sembra opportuno, se non essenziale, assicurare una funzione immunitaria dei sistemi sociali salvaguardandone la differenziazione, sebbene la controfattualità espressa dal sistema giuridico si conformi alla contingenza comunicativa, contraddicendo la funzione di garanzia giuridica e normativa che costituisce la ragione di esistenza del diritto come sistema differenziato¹¹⁰.

Fiducia e sistema giuridico, posti in relazione dalla centralità della decisione e dei conseguenti rischi, appaiono entrambi versati alla riduzione della complessità sociale e al mantenimento dell’identità sistemica. La fiducia, d’altro canto, “non può esigersi; può unicamente essere offerta o accettata. Non può essere avviata sulla base di una rivendicazione, né di negoziazioni, ma solo a partire da una decisione di investimento dislocativo, nel senso che chi avvia una relazione attiva fi-

106 N. Luhmann, *Il diritto della società*, cit., p. 30.

107 Cfr. *ibidem*.

108 Cfr. N. Luhmann, *Illuminismo sociologico*, cit., pp. 67-68.

109 Cfr. N. Luhmann, *La differenziazione del diritto*, cit., p. 136.

110 Cfr. B. Romano, *Terzietà del diritto e società complessa*, Roma, 1998, pp. 295-296.

ducia e chi la riceve accoglie un'opportunità a mostrarsene degno"¹¹¹. Tutto ciò, oltre ad implicare un impegno costante a non disattendere i presupposti della dinamica fiduciaria¹¹², consente di distinguere la fiducia dal sistema giuridico, ambito nel quale giocano un ruolo predominante motivazioni indirette e impersonali, come il ricorso alla sanzione¹¹³. "La fiducia deve essere offerta in modo contingente, cioè volontariamente, e non può essere, di conseguenza, né pretesa né prescritta in termini normativi; assume il valore di funzione sociale che le è proprio solo se la possibilità della sfiducia viene individuata – e respinta –, se quindi viene fondata sulla negazione del suo opposto"¹¹⁴. Alla fiducia appartengono peculiari condizioni e requisiti che, per lo più, si sottraggono ad una formale normazione¹¹⁵: fiducia e diritto occupano spazi di interazione comunicativa funzionalmente distinti, posti in dialogo in singole fattispecie di rilevanza giuridica e sociale¹¹⁶. La fiducia, quale "investimento a rischio", mal si presterebbe, in definitiva, ad essere normativamente disciplinata e difficilmente si potrebbe dare un obbligo giuridico a fornire una prova di fiducia o ad accordarla. "Non è possibile esigere la fiducia: la fiducia può essere unicamente offerta e accettata"¹¹⁷ (...). Le relazioni basate sul-

111 A. Semeraro, *Vigilia del dì di festa per metropoli occidentali*, in "fiducia/sicurezza", cit., p. 151.

112 Cfr. L. Bianchi, S. Liani, *Fidarsi della fiducia? Uno studio sull'intensione del concetto*, in "Quaderni di Sociologia", LXXIV (2017), p. 4 (edizione on line).

113 Cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., pp. 52 sgg.

114 N. Luhmann, *Sistemi sociali*, cit., p. 234.

115 Cfr. R. De Giorgi, *op. cit.*, p. 17.

116 Il contratto viene definito da Luhmann come un particolare caso di traduzione della fiducia in termini giuridici, cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., p. 53. Talvolta, tuttavia, la fiducia può diventare necessaria anche nel contesto giuridico, in determinate circostanze dove sia indispensabile l'ottenimento di un *surplus* di sicurezza, come "fondamento ridondante (...), quando le consuete regolazioni del comportamento vengono sconvolte. Spesso si tenderà comunque, in questo caso, ad optare per la sfiducia anziché per la fiducia perché sono mancate nel passato le occasioni di imparare e di sperimentare fiducia", N. Luhmann, *Sistemi sociali*, cit., p. 235.

117 La difficoltà di inscrivere la fiducia nei vincolanti reticolati giuridici e normativi non escluderebbe,

la fiducia non nascono da prescrizioni precedenti, ma causano l'emergere a posteriori di norme¹¹⁸.

Conclusioni

Diritto e fiducia, sebbene rappresentino ambiti comunicativamente differenziati, possiedono, a ben vedere, la medesima funzione di operare un controllo del reale mantenendo la differenziazione funzionale dei sistemi sociali. Alle critiche di conservatorismo che potrebbero, facilmente, essere rivolte ad una tale impostazione teorica¹¹⁹, Luhmann risponde precisando come non sussista alcuna predisposizione conservatrice nel suo pensiero: "Il sistema non ha preferenza per il mantenimento di se stesso, semplicemente non c'è scelta"¹²⁰. La descrizione sociologica, effettuata da Luhmann, delle procedure sistemiche non conduce, allora, almeno nelle intenzioni dell'autore, ad una caratterizzazione positiva o negativa della società complessa: essa non formula l'identità del sistema come valore, né come principio normativo o di valutazione comportamentale, semplicemente "non permette di scegliere tra atteggiamenti progressisti e atteggiamenti conservatori"¹²¹. La teoria luhmanniana vorrebbe attuare una raffigurazione del reale, dei sistemi che lo compongono e che vi interagiscono, senza obiettivi di giustificazione dello *status quo*, né intenti di modificazione delle strutture e dei meccanismi di differenziazione funzionale: tutto può accadere quanto non accadere. "La comunica-

peraltro, una qualche complementarità dei due contesti come nel caso della prestazione supererogatoria cioè nel caso di una prestazione che, senza essere la risposta ad un dovere, venga apprezzata come meritoria, dando origine a posizioni giuridicamente rilevanti, cfr. N. Luhmann, *La fiducia*, cit., pp. 66-67.

118 *Ibidem*.

119 Al riguardo, Febbrajo ha rilevato l'atteggiamento tecnicistico della teoria luhmanniana che considera il sistema come un luogo se non di totale sicurezza, almeno di sopportabile pericolosità, cfr. A. Febbrajo, *Funzionalismo strutturale e sociologia del diritto nell'opera di Niklas Luhmann*, Milano, 1975, p. 202 e pp. 58-59.

120 N. Luhmann, *Operational Closure*, cit., pp. 1440-1441.

121 N. Luhmann, R. De Giorgi, *op. cit.*, p. 399.

zione non ha alcuno scopo, alcuna entelechia immanente. O accade o non accade”¹²². Vanno, tuttavia, evidenziati – senza sottovalutare la rilevanza della differenziazione sistemica nelle dinamiche della società complessa – tutti i rischi a cui si espone la stessa differenziazione funzionale ove essa si appiattisca nella ripetizione procedurale, mostrandosi inidonea ad esprimere prospettive comunicative aperte al futuro e, come tali, critiche e creative. L’auto-referenzialità procedurale e l’esclusione di un effettivo rapporto con la differenza potrebbero, infatti, condurre gli ambiti di senso alla regressione nell’ambiente indifferenziato¹²³.

Arianna Maceratini è ricercatrice in *Filosofia del Diritto* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata e professore aggregato di Informatica Giuridica presso il Corso di Classe di Scienze dei servizi giuridici dell’Università degli Studi di Macerata. Tra i suoi lavori, *Procedura come norma. Riflessioni filosofico-giuridiche su Niklas Luhmann*, Torino, 2001, *Discorso e norma. Profilo filosofico-giuridico di Jürgen Habermas*, Torino, 2010; *La sfera pubblica dei media nella teoria del discorso di Jürgen Habermas*, in “Tigor: Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica” (2016); *Il rischio dell’assicurazione contro i pericoli. Complessità e contingenza nella teoria sistemica di Niklas Luhmann*, in “Tigor: Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica” (2017); *Trust and Power. Potere, fiducia, sistemi*, in “Tigor: Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica” (2018); *Retrotopia. L’utopia che guarda al passato*, in “Tigor: Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica” (2018). *Individui, spazi e confini nella modernità liquida di Zygmunt Bauman*, in “Tigor: Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica” (2019).

arianna.maceratini@unimc.it

122 N. Luhmann, *Soziologische Aufklärung 6, Die Soziologie und der Mensch*, Wiesbaden, 2005, trad. it. *Che cos’è la comunicazione?*, Milano, 2018, p. 25.

123 Cfr. F. Di Paola, *Senso e sistema in Luhmann. Note sulle matrici teoriche della sociologia tedesca del sistema*, in “Sociologia e ricerca sociale”, I (1980), n. 1, p. 34.

BIBLIOGRAFIA

DELLE OPERE DI N. LUHMANN CONSULTATE.

Soziologische Aufklärung, Bd. 1: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, Köln-Opladen, 1970, trad. it. *Illuminismo sociologico*, Milano, 1983.

Politische Planung: Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung, Opladen, 1971, trad. it. parz. *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, 1978.

Trust and Power (I ed. 1979), New York, Biscane, Toronto, 1979.

Ausdifferenzierung des Rechts: Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Frankfurt a. M., 1981, trad. it. *La differenziazione del diritto: contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, Bologna, 1990.

Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M., 1984, trad. it. *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Bologna, 1990.

Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives, in D. Gambetta (a cura di), *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Oxford, 1988, pp. 94-107.

Essays on Self-Reference, New York, 1990.

Paradigm Lost: Über die Ethische Reflexion der Moral, Frankfurt a. M., 1990, trad. it. *Il paradigma perduto*, Roma, 2005.

Der Gleichheit als Form und als Norm, in “Archiv für Rechts und Sozialphilosophie”, 1991, n. 3, pp. 435-445, trad. it. *Il principio di uguaglianza come forma e come norma*, Roma, 2017.

Soziologie des Risikos, Berlin-New York, 1991, trad. it. *Sociologia del rischio*, Milano, 1996.

Beobachtungen der Moderne, Opladen, 1992, trad. it. *Osservazioni sul moderno*, Roma, 1995.

Operational Clousure and Structural Coupling: The Differentiation of the Legal System, in "Cardozo Law Review", XIII (1992), pp. 1419-1441.

N. Luhmann, R. De Giorgi, Teoria della società, Milano, 1992.

N. Luhmann, Das Rechts der Gesellschaft, Frankfurt a. M., 1993, trad. Il diritto della società, Torino, 2012.

Die Realität der Massenmedien, Köln-Op-laden, 1995, trad. it. La realtà dei mass media, Milano, 1995.

Modern Society Shoked by its Risks, in "Social Sciences Research Centre Occasional Paper, 17 in association with the Department of Sociology of University of Hong Kong", 1996; reperibile anche in <http://hold.handle.net/10722/42552>.

The Control of Intransparency, in "System Research and Behavioural Science", XIV (1997), pp. 359-71.

Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Berlin, 1999, trad. it. I diritti fondamentali come istituzione, Bari, 2002.

Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart, 2000, trad. it. La fiducia, Bologna, 2002.

Soziologische Aufklärung 6, Die Sociologie und der Mensch, Wiesbaden, 2005, trad. it. Che cos'è la comunicazione? Milano, 2018.

Unsere Zukunft hängt von Entscheidung ab, intervista rilasciata a Rudolf Maresch, Bielefeld, 7.06.1993, trad. it. Il nostro futuro dipende da decisioni, in "Topologik", 2010, n. 7, pp. 84-100.

Il rischio dell'assicurazione contro i pericoli, Roma, 2013.

BIBLIOGRAFIA CRITICA

L. Avitabile, Diritto e osservatore. Un'interpretazione di Jaspers in costante riferimento a Luhmann, Milano, 1998.

M. Barcellona, Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Torino, 1996.

L. Bianchi, S. Liani, Fidarsi della fiducia? Uno studio sull'intensione del concetto, in "Quaderni di Sociologia", LXXIV (2017), pp. 127-40.

A. Cevolini, Presentazione a N. Luhmann Il rischio dell'assicurazione contro i pericoli, Roma, 2013, 7-57.

R. De Giorgi, Evoluzione della fiducia e periferie dell'accadere, in "fiducia/sicurezza", Quaderno di Comunicazione, Roma, 1999, pp. 11-23.

F. Di Paola, Senso e sistema in Luhmann. Note sulle matrici teoriche della sociologia tedesca del sistema, in "Sociologia e ricerca sociale", I (1980), n. 1, pp. 25-54.

A. Febbrajo, Funzionalismo strutturale e sociologia del diritto nell'opera di Niklas Luhmann, Milano, 1975.

Ferrari V., C. Faralli [a cura di], Laws and Rights. Proceedings of the International Congress of Sociology of Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna (May30-June 3, 1988), vol. 2, Milano, 1991.

V. Ferrari, Sul futuro della sociologia del diritto, in "Rivista di Filosofia del Diritto, Journal of Legal Philosophy", II (2012), 267-84.

D. Gambetta (a cura di), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Oxford, 1988.

C. Gelosi, La fiducia nelle istituzioni, in "fiducia/sicurezza", Quaderno di Comunicazione, Roma, 1999, pp. 123-130.

A. Giddens, The Consequences of Modernity, Cambridge, 1990, trad. it. Le conseguenze della modernità, Bologna, 1994.

A. Giddens, *Runaway World. How Globalization is Reshaping our Lives*, London, 1999, trad. it. *Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Bologna, 2000.

A.J. Hatfield, K. W. Hipel, Risk and System Theory, in "Risk Analysis", XXII (2003), n. 6, pp. 1043-1057.

J. Jalava, From norms to Trust. The Luhmanian Connections between Trust and System, in "European Journal of Social Theory", VI (2003), n. 2, pp. 173-190.

G. Marramao, *Teorici della società complessa e dei sistemi: Niklas Luhmann*, Milano, 1991.

G. Möllering, The nature of trust. From Georg Simmel to a Theory of Expectation, Interpretation and Suspension, in "SAGE Journals", XXXV (2001), n. 2, pp. 403-420.

B. Romano, *Terzietà del diritto e società complessa*, Roma, 1998.

N. H. M. Roos, From legal theory to social theory. An attempt to clarify the notion of "social system", in V. Ferrari, C. Faralli [a cura di], *Laws and Rights. Proceedings of the International Congress of Sociology of Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna (May 30-June 3, 1988)*, vol. 2, Milano, 1991, pp. 424-467.

R. Schmidt, Tradurre la complessità. Note bilingui sul lessico luhmanniano, Appendice a N. Luhmann, *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Bologna, 1990, pp. 745-761.

A. Semeraro, Vigilia del dì di festa per metropoli occidentali, in "fiducia/sicurezza", *Quaderno di Comunicazione*, Roma, 1999, pp. 143-154.

R. Stichweh, Systems Theory as an Alternative to Action Theory? The Rise of "Communication" as a Theoretical Option, in "Acta Sociologica", XLIII (2000), pp. 5-13.

R. Vanderstraeten, Autopoiesis and socialization: on Luhmann's reconceptualization of communication and socialization, in "British Journal of Sociology", LI (2000), n. 3, pp. 581-598.

J. O. Zinn, Recent Developments in Sociology of Risk and Uncertainty, in "Forum: Qualitative Social Research Sozialforschung", VII (2006), n. 1, art. n. 30 (rivista telematica).

J. O. Zinn (a cura di), *Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction*, Malden-Oxford-Victoria, 2008.

L'emergenza del diritto tra potere e ordinamento. Una riflessione a margine di *Intelligenza politica e ragion di Stato* di Francesco Gentile

Christian Bonino

ABSTRACT

La riflessione giuridico-politica di Francesco Gentile, rifacendosi all'aristotelica concezione dell'essere umano come *zoon politikon*, si pone in netto contrasto con la modernità. Mentre il pensiero moderno, caratterizzando il soggetto quale individuo indipendente e solo, giunge a una concezione del diritto come potere e della politica come violenza, il filosofo padovano si sforza di spezzare il binomio diritto-potere e di restituire alla politica la sua dimensione di attività compiuta da esseri umani liberi e volta al riconoscimento comune del Bene. Il presente intende mostrare che, in realtà, tra queste due posizioni non sussiste un contrasto inconciliabile, bensì una necessaria e inscindibile complementarità originaria.

Francesco Gentile's juridical-political reflection, referring to the Aristotelian view of the human being as *zoon politikon*, is in a sharp contrast with modernity. While modern thought, characterising the Subject as a single individual, gets to a conception of law as power and of politics as

violence, the Paduan philosopher strives to break the duo law-power and to return to politics its dimension of "free-men-activity", which aims at the joint acknowledgement of the Good. This paper will show to prove that, in reality, between these two stances there is not an irreconcilable contrast but a necessary and unbreakable original complementarity.

PAROLE CHIAVE

FRANCESCO GENTILE; DIRITTO; POTERE; ORDINAMENTO; NATURA UMANA; ORIGINE DEL DIRITTO; DECOSTRUZIONE.

KEYWORDS

FRANCESCO GENTILE; LAW; POWER; ORDER; HUMAN NATURE; ORIGIN OF LAW; DECONSTRUCTION.

1. L'(AN-)ARCHEOLOGIA GIURIDICO-POLITICA DI FRANCESCO GENTILE

Dell'itinerario intellettuale di Francesco Gentile la monografia *Intelligenza politica e ragion di Stato*¹ rappresenta sicuramente «il punto di riferimento imprescindibile»²:

1 F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di Stato*, Milano, 1983.

2 M. Cossutta, *Francesco Gentile: Filosofia del diritto. Note su Le lezioni del quarantesimo anno*, in «Tigor. Rivista di scienza della comunicazione e di argomentazione

infatti, attraverso un vero e proprio corpo a corpo teoretico con alcuni autori capitali del pensiero occidentale, il filosofo padovano conduce una lucida e penetrante analisi in merito alla questione della radice del vivere sociale, declinata nella dimensione giuridica e in quella più squisitamente politica.

Si può tentare di sintetizzare la posizione di Gentile prendendo avvio dalle considerazioni che l'autore fa a proposito della duplice acce-

giuridica», IX (2017), n. 2, pp. 173-174, p. 174.

zione del termine “politica”: derivante dal greco antico “*politiké (techné)*” – “(arte) della *polis*”, tale vocabolo conserva in sé l’ambiguità che la locuzione greca originaria già presentava e che lo conduce a oscillare fra l’accezione oggettiva e quella soggettiva del complemento di specificazione presente nella traduzione in lingua italiana. In particolare, l’interpretazione *soggettiva*, guardando alla *polis* come al soggetto agente e praticante la *techné* in questione, ne comporta inevitabilmente la personificazione e la designazione quale «soggetto a sé stante»³. Così, seguendo sino in fondo questa prospettiva ermeneutica, la *polis* – o, se traslitterata all’interno del vocabolario della modernità occidentale, lo *Stato* – assume l’aspetto dell’individuo-sovrano hobbesiano svettante sul frontespizio del *Leviatano*.

Per Gentile, proprio le pagine del *magnum opus* del filosofo inglese Thomas Hobbes sono tra le fonti prime delle tre qualità cardinali che andranno a caratterizzare il soggetto-Stato della modernità: l’*individualità*, l’*indipendenza* e la *solitudine*. Infatti, l’approccio giusnaturalistico, imperante in Europa fra il XVII e il XVIII secolo, tramite la scelta per l’astrattezza procedurale, *costruisce* (letteralmente) all’interno dell’storico stato di natura un individuo (originario, perché non ancora sociale: non *civis* ma *homo*) simile a un atomo o a una monade: totalmente indipendente dall’Altro, senza nome e senza volto, esiste e sussiste al di fuori di qualsiasi relazione interpersonale. Per un tale soggetto la solitudine è la condizione esistenziale abituale e la propria individualità è manifestabile soltanto attraverso il *possesso* del mondo circostante. Dunque, in una tale prospettiva, l’Altro non è che un *ostacolo* al proprio volere; un ostacolo «che deve venire rimosso, cioè tolto in quanto altro, per non costituire causa di alienazione per l’individuo»⁴.

Proprio questo modello di soggettività, l’U-nico (stirneriano) as-tratto, senza nome e senza volto, è il modello implicito nella personificazione dell’entità statuale di epoca moderna.

Così, diviene inevitabile la costituzione di una profonda dicotomia tra la dimensione

3 F. Gentile, *op. cit.*, p. 3.

4 F. Gentile, *op. cit.*, p. 224.

pubblica e quella privata, tra il soggetto statale e quello civico, la quale non potrà mai giungere a mediazione: infatti, pubblico e privato, pur non potendosi definire «davvero diversi poiché hanno un’identica struttura, quella della pretesa unicità», tuttavia, proprio *in ragione* di tale comune forma atomistico-individualistica, «non hanno nulla in comune poiché, per sé unici, reciprocamente si escludono»⁵. In tal modo la politica viene a configurarsi meramente quale forma di «dominio dell’uomo sull’uomo» e, dunque, come «inconveniente per ciascun individuo, che dalla presenza delle istituzioni statali vede limitata la propria libertà d’azione»⁶. Tali presupposti non possono che condurre all’ammissione del vuoto sottostante alla comunità politica, in quanto l’ordine così costituito trova il proprio fondamento unicamente nel potere, nella decisione del sovrano (secondo il lessico di Carl Schmitt), e si rivela quale *statu quo nunc* «non giustificato, perché ingiustificabile, da parte di chi lo impone; non compreso, perché incomprendibile, da parte di chi lo subisce»⁷.

Esplicitazioni fondamentali di un tale potere politico sono le capacità di *facere legem* e di *dicere ius*, fra cui viene inevitabilmente a costituirsi un’equivalenza. Il diritto, allora, non è che la concretizzazione del volere dell’individuo-sovrano-Stato, che, in quanto individuo-U-nico, non conosce limiti al di fuori di quelli che si autoimpone.

Il binomio (apparentemente) inscindibile diritto-potere è probabilmente uno dei lasciti di pensiero più influenti dell’eredità moderna.

A queste posizioni Francesco Gentile risponde innanzitutto attraverso un’osservazione di natura antropologica di evidente matrice aristotelica:

Quando noi obbediamo a una norma [...] in modo implicito, magari inconscio ma necessario, riconosciamo che conviene alla nostra natura di uomini il regolare i rapporti reciproci. La connessione tra natura e diritto [...] balza così agli occhi. [...] Non è per caso, d’altronde,

5 F. Gentile, *op. cit.*, p. 14.

6 F. Gentile, *op. cit.*, p. 21.

7 F. Gentile, *op. cit.*, p. 20.

che nel linguaggio corrente gli aggettivi *naturale*, *normale* e *comune* vengono usati come sinonimi, poiché è la natura che gli uomini hanno in comune e che costituisce il fondamento di ogni loro reciproco obbligo e, quindi, di ogni norma⁸.

Per il filosofo padovano

il diritto non è il frutto d'una creazione dal nulla, piuttosto le sue forme istituzionalizzate affondano le loro radici nel vivere sociale ed emerge attraverso un'opera di interpretazione intersistemica che vede coinvolti sistemi normativi sociali e sistemi normativi giuridici⁹.

In definitiva, secondo Gentile il diritto «è forma istituzionalizzata della regolarità riscontrata nel tessuto sociale»¹⁰ che “prende corpo” nel luogo del contraddittorio processuale, dove la verità viene istituita *dialetticamente*, come mediazione fra gli interessi confliggenti delle due parti. Attraverso la dialettica processuale – e, dunque, attraverso il fare ermeneutico-giurisprudenziale – la norma si incarna e la legge astratta diviene legge concreta. Dunque, si potrebbe affermare che, esattamente come per il giurista Paolo Grossi, secondo Gentile il diritto, sebbene solitamente appaia «come un comando che viene dall'alto, come *legge*, voce autorevole e autoritaria del titolare della sovranità», nella propria essenza «più che *potere* è *ordinamento*»: infatti, «è la società stessa che si auto-organizza percependo certi valori storici, disegnando su di essi alcune regole e osservandole nella vita quotidiana»; perché «il diritto non appartiene alla sola superficie della società, ma [...] è, al contrario, [...] realtà *radicale*, cioè connessa alle radici profonde di quella». Così, «prima di essere comando, il diritto è una mentalità, esprime cioè un costume e lo ordina,

8 F. Gentile, *op. cit.*, pp. 185-186.

9 M. Cossutta, *Diritto e potere: nota a margine della Lezione di Francesco Gentile*, in «Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica», X (2018), n. 1, pp. 89-94, p. 91.

10 M. Cossutta, *Diritto e potere*, cit., p. 92.

esprime i valori di una civiltà e – ordinandola – la salva»¹¹.

Dunque, per Francesco Gentile la radice del vivere sociale è nell'*intelligenza politica*, la quale, «inesauribile nella varietà delle sue manifestazioni e inesausta nella sua attualità dialettica», consiste sostanzialmente nella «concreta attitudine di cogliere, di volta in volta, ciò che conviene, ciò che è opportuno, ciò che è necessario per la vita equilibrata della comunità»¹² e dei suoi membri, attraverso il «riconoscimento, in termini dialettici, di ciò che li accomuna e di ciò che li diversifica»¹³.

A questo punto, è di fondamentale importanza osservare che, secondo Gentile:

la dialettica, alla quale nel corso della storia del pensiero è stato attribuito un significato prevalentemente soggettivo, nel senso dell'abilità del disputare o della tensione nel contendere, [...] alla sua radice ha un valore *oggettivo*, poiché non consiste nel saper combinare dei puri concetti, ma nel riconoscere quelle combinazioni *reali* delle specie di cui è costituito il mondo¹⁴.

Ecco che, allora, la dialettica gentiliana si rivela quale processo realisticamente orientato e, dunque, finalizzato non all'individuazione dell'assetto valoriale intersoggettivamente posto, bensì al perseguimento di un ordine *oggettivo*.

Così, per utilizzare una terminologia più strettamente teoretica, si potrebbe dire che per Gentile il fondamento dell'essere sociale è l'assenza del fondamento stesso; o, secondo il lessico heideggeriano, il fondamento (*Grund*) è «abisso» (*Abgrund*)¹⁵. Come il filosofo di Meßkirch, infatti, Francesco Gentile sembra proporre l'idea di un principio che, nell'atto stesso di porsi, si inabissa e si sottrae alla presa del pensiero. Da questa prospettiva, il pensie-

11 P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Bari-Roma, 2016, pp. 5-7.

12 F. Gentile, *op. cit.*, p. 52.

13 F. Gentile, *op. cit.*, p. 51.

14 F. Gentile, *op. cit.*, p. 44 (corsivo nostro).

15 Per un'interpretazione di stampo anarchico del pensiero di Heidegger vedi R. Schürmann, *Dai principi all'anarchia. Essere e agire in Heidegger*, Venezia, 2019.

ro del filosofo padovano, in quanto profondamente e intrinsecamente *politico* (secondo l'etimologia originaria del termine) pare essere legittimamente qualificabile con l'attributo di *an-archico*¹⁶, intendendo tale an-archia come un'*aut-archia*, in cui l'"auto-" non preesiste, ma si genera in modo sempre nuovo e mai compiutamente stabilizzato all'interno di un processo privo di una conclusione ultima.

Ecco, dunque, che Gentile opera una netta dicotomia del binomio diritto-potere, identificando e contrapponendo due movimenti antitetici: l'uno – quello del diritto – di natura ascendente (dal governato al governante), l'altro – quello del potere – di natura discendente (dal governante al governato).

Così, all'interno di questo duplice moto (ascendente e discendente insieme) è possibile il determinarsi di un incontro che permetta l'istituzionalizzazione di un diritto che non sia una manifestazione del potere ma una cristallizzazione di una regolare mobilità dell'essere sociale e l'esistenza di una politica intesa aristotelicamente quale attività di esseri umani liberi volta al «riconoscimento del bene in comune [che] coincide, al limite, con il riconoscimento in comune del Bene»¹⁷. Tale cristallizzazione non potrà che essere un *momentaneo* arresto di un movimento dialettico interminabile, in quanto il bene comune «non può essere inteso come entità attualmente o pienamente posseduta», ma è un «punto limite di per sé irraggiungibile e tuttavia orientante l'azione politica»¹⁸.

In conclusione, quella che Gentile compie è una vera e propria archeologia, da intendersi, *stricto sensu*, come un discorso sopra il principio del diritto. Tuttavia, tale *archè*, in quanto sempre "impura" e mai scindibile dal decorso storico in cui è inserita, è un'origine chimerica, una costruzione intellettuale realizzata a

posteriori che non si manifesta e non può manifestarsi in una precisa puntualità temporale dello svolgimento storico-effettuale.

Per cui, in conclusione, questa archeologia gentiliana del fondamento dell'essere politico si rivela essere, piuttosto, una *an-archeologia*.

2. OLTRE LA NATURA UMANA:

DECOSTRUZIONE DI UN'ORIGINE COM-PLESSA

In un saggio del 1971, *Nietzsche, la genealogia, la storia*¹⁹, Michel Foucault individua, isola e distingue tre diverse accezioni della costellazione concettuale di "origine" all'interno dell'opera del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Con la prima, quella di *Ursprung*, che Nietzsche utilizza esclusivamente in modo negativo, ironico e dissacrante, viene indicata un'origine statica e sempre identica a se stessa, in quanto atemporale: l'*Ursprung* è la «*puđenda origo*»; è l'essenza, l'identità e la verità storica dei fenomeni. In opposizione a questa prima accezione di "origine", Foucault ne individua altre due all'interno del pensiero nietzschiano: *Herkunft* ed *Entstehung*. Il primo vocabolo (traducibile in italiano con "provenienza"), anche attraverso il proprio implicito riferimento all'idea di movimento, non allude ad alcuna istanza fondatrice prima, bensì mostra come ogni origine, ogni principio sia sempre qualcosa di storicamente derivato e determinato. Così, l'*Herkunft* rappresenta per Foucault «il riferimento che, sostituendosi ai valori sovrastorici dell'*Ursprung*, rompe l'immagine metafisica della storia e apre uno spazio d'emersione per le forze che producono gli eventi»²⁰: tale apertura è ciò che viene designato dal termine *Entstehung* (traducibile in italiano come "emergenza", "insorgenza"). Secondo Nietzsche la «storia reale» (*wirkliche Historie*), in definitiva, «si basa sull'incrocio delle due prospettive della provenienza e dell'emergenza, dunque sulla disattivazione

16 A tal proposito vedi: M. Cossutta, *Diritto e potere*, cit.; Id., *Intorno a diritto e potere. Note sul pensiero giuridico e politico di Francesco Gentile*, in M. Ayuso Torres (a cura di), *Dalla geometria legale-statualistica alla riscoperta del diritto e della politica. Scritti in onore di Francesco Gentile*, Madrid, 2006.

17 F. Gentile, *op. cit.*, p. 47.

18 *Ibidem*.

19 M. Foucault, *Nietzsche, la genealogia, la storia*, in *Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984*, Torino, 2001.

20 S. Catucci, *Introduzione a Foucault*, Bari-Roma, 2019, p. 85 (corsivo nostro).

della metafisica dell'origine e sull'apertura verso un divenire che non lascia niente di immobile»²¹.

Ora, la riflessione gentiliana, nei termini in cui è stata precedentemente presentata, sebbene apra alla possibilità di un diritto originariamente senza-autore e senza-origine, in quanto emergenza proveniente da uno spazio ontologico temporalmente e spazialmente *non-localizzabile*, perché temporalmente e spazialmente *non-localizzato*, tuttavia poggia sopra un presupposto antropologico (metafisicamente) avulso dal decorso storico e che sarebbe eufemistico definire problematico: «la presenza dell'eticità, della disposizione cioè al Bene, nell'individuo in quanto tale»²². Infatti, il riferimento gentiliano alla natura originariamente politica (*stricto sensu*) dell'uomo implica inevitabilmente il riferimento a una sorta di essenza dell'essere umano, una qualità metafisicamente sostanziale dell'ente-uomo capace di permanere come sostrato immutabile del divenire antropogenetico. Una tale operazione concettuale, in sostanza, comporta un'astratta separazione tra natura e cultura, individuando unicamente nella prima le condizioni di possibilità della disposizione comunitaria al bene comune²³.

L'operazione gentiliana, dunque, origina da un presupposto opposto e antitetico rispetto a quello tipico della riflessione filosofico-politica della modernità (ovvero l'atomismo individualistico dell'individuo-Unico). Così, al fondo della riflessione di Gentile è possibile scorgere un'astrazione intellettualistica analoga a quella che i giusnaturalisti portarono a compimento quando costruirono l'uomo dello stato di natura; un'astrazione instillante un metafisico *Ursprung* fra le pieghe degli spazi d'emersione.

Questo modello antropologico, imbalsamato o conservato sotto formaldeide, è frutto di

21 S. Catucci, *op. cit.*, pp. 85-86.

22 F. Gentile, *op. cit.*, p. 47.

23 Illuminanti, a questo proposito, sono le parole dello stesso Gentile: «Quando essa [la disposizione al Bene, N.d.A.] si realizza nella comunità non ha altra fonte da cui venire, e altra sorgente da cui alimentarsi, se non quella vena, sia pure scarsa e povera, che è in ogni singolo uomo» (F. Gentile, *op. cit.*, pp. 47-48).

una considerazione del divenire antropogenetico nei termini di un *quid* ormai compiuto e realizzato, di una reificazione del divenire-uomo (per parafrasare una celebre espressione di Gilles Deleuze). Tuttavia, l'essere umano, esattamente come qualsiasi altro animale²⁴, è inseparabile dal proprio contesto, dal proprio ambiente, dalla propria sfera²⁵: parafrasando Heidegger, è possibile affermare che la struttura ontologica di un qualunque animale – e, dunque, anche dell'uomo – coincide esattamente col suo essere-nel-(rispettivo)-ambiente. Di conseguenza, ogni azione manipolatrice del mondo esteriore è un'azione diretta verso se stessi. Il termine *antropotecnica* (neologismo coniato dal filosofo tedesco Peter Sloterdijk) è nato proprio al fine di indicare quelle pratiche attraverso cui «l'uomo produce l'uomo»²⁶, ovvero quegli esercizi (*Übungen*) «tramite cui gli uomini [...] produrranno dei cambiamenti nella propria *physis*, nella mentalità della propria epoca e negli apparati sociali di cui sono membri»²⁷: l'antropogenesi è sempre (anche) *antropopoiesi*.

Appare chiaro, dunque, che è impossibile scindere l'essere umano dalla rete di relazioni (con gli altri e con il proprio mondo) in cui è inserito; in altri termini, è impossibile spezzare il nesso natura-cultura, poiché non è sostenibile la priorità di una dimensione (che sia quella naturale o quella culturale) sull'altra. Così come non esiste una natura umana immobile e sempre identica a se stessa (come si può predicare di un'essenza metafisica), allo stesso modo è impensabile un astorico stato di natura in cui gli individui si siano uniti attraverso un contratto e sotto la spinta di un potere unificante e ordinante: è necessario che

24 A tal proposito vedi J. von Uexküll, *Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi sconosciuti e invisibili*, Macerata, 2013.

25 Per un concetto di "sfera" come trascendentale onto-topologico dell'ente-uomo inteso come Esser-ci vedi: P. Sloterdijk, *Sfere I. Bolle*, Milano, 2014; *Id.*, *Sfere II. Globi*, Milano, 2014; *Id.*, *Sfere III. Schiume*, Milano, 2015.

26 P. Sloterdijk, *Devicambiare la tua vita. Sull'antropotecnica*, Milano, 2010, p. 7 (corsivo nostro).

27 A. Lucci, *L'animale acrobatico. Origini e sviluppo del concetto di antropotecnica nel pensiero di Peter Sloterdijk*, in «Esercizi filosofici», VII (2012), pp. 78-97, p. 78.

esista la comunità perché possa manifestarsi il potere, ma è allo stesso tempo indispensabile che ci sia il potere perché possa costituirsi la comunità.

Ecco che – come al fondo di qualsiasi decostruzione²⁸ – si ha all’inizio non un’origine, bensì una «provenienza» *emergente* non-semplificata e antinomica, la quale,

nella terminologia che Derrida mutua dal logico e matematico Kurt Gödel, è un “indecidibile”, almeno nella sfera in cui viene posto il problema, e richiede un salto di livello, il riferimento a un contesto più ampio e comprensivo, dove la contrapposizione si rivela una *complementarità*²⁹.

In definitiva, il diritto è *insieme* potere e ordinamento.

Così, la posizione gentiliana, se inizialmente pareva essere antitetica rispetto a quella tipica della modernità, si è infine rivelata essere la sua metà complementare.

Soltanto in questo modo è possibile portare spregiudicatamente alle sue estreme conseguenze l’idea di origine come *Entstehung*. È dunque necessario pensare il principio come un fenomeno *com-plexo*, secondo il significato etimologicamente originario dell’aggettivo, quello di “tessuto insieme” (appunto, *cum-plexus*); un intreccio inestricabile, un nodo gordiano che è possibile sciogliere unicamente con un violento fendente: una soluzione indubbiamente scenografica e spettacolare ma forse intellettualmente non molto soddisfacente.

Christian Bonino è laureando magistrale in “Filosofia” all’Università degli Studi di Trieste. Nel 2019 ha conseguito la Laurea Triennale in “Filosofia e comunicazione” presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale con votazione massima e menzione speciale.

boninochristian96@gmail.com

²⁸ A tal proposito vedi M. Ferraris, *Introduzione a Derrida*, Bari-Roma, 2019, pp. 76-91.

²⁹ M. Ferraris, *op. cit.*, p. 84 (corsivo nostro).

Brevi note a margine della ricerca della verità nel processo*

Marco Cossutta

ABSTRACT

Nel breve saggio si analizza il problema della verità nel processo; da prima distinguendo fra proposizioni valide e proposizioni vere poi riconoscendo, con l'aiuto della logica, l'impossibilità di ritrovarle nel processo.

The problem of truth in the legal process is the subject of the short essay. Can we seek truth in the process? The answer offered is negative.

PAROLE CHIAVE

PROCESSO; VERITÀ;
VALIDITÀ; CERTEZZA DEL DIRITTO.

KEYWORDS

LEGAL PROCESS; TRUTH;
VALIDITY; LEGALITY.

§ 1. UNA PREMESSA

Ponendoci il problema della ricerca della verità nel processo pare d'uopo anteporre a questo periglioso esperire alcune preliminari e generali considerazioni sull'oggetto della nostra ricerca (la verità) e, indirettamente, sul luogo in cui questo viene ricercato (il processo).

Per quanto concerne la prima questione, va rassicurato il lettore che non ci si imbarcherà in una navigazione – in vero infinita – tesa alla scoperta dell'essenza della verità; si eviterà perciò accuratamente di interrogarsi su *cosa sia la verità*. Non volendo imboccare questa tortuosa via, che si dirige verso un irraggiungibile infinito, scartando cioè a priori la domanda sull'essenza della verità, ci si limiterà a constatare come, nel parlar comune, è possibile predicare la verità di una proposizione procedendo lungo tre itinerari, fra loro non strettamente e necessariamente correlati, i quali pur tuttavia trovano convergenza su di un punto:

la garanzia che la proposizione sia *vera* deriva da una *procedura di controllo* con la quale si dimostra come la proposizione (l'asserzione) è conforme a un certo criterio assunto ed in conseguenza del quale la stessa risulta *necessaria*. Pertanto questa è innegabile indipendentemente dalla consapevolezza e dalla volontà del soggetto operante o percipiente. Posta la questione in altri termini, alla proposizione *vera* non si danno – *razionalmente* – alternative. Va sottolineato come i criteri per accertare la mancanza di alternative alla (quindi l'essere necessaria della) proposizione, sono dipendenti dal contenuto della stessa¹.

*Il presente contributo è stato presentato nel corso dell'incontro di studi su *La ricerca della verità nei saperi della prassi. La ricerca della verità nel processo. La ricerca della verità nella filosofia pratica* promosso dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo udinese il 12 e 13 dicembre 2019. Si ringrazia il professore Elvio Ancona per le energie profuse nell'organizzazione dell'evento.

¹ Le riflessioni qui proposte vengono ispirate dagli studi di Francesco Cavalla in materia di logica

§ 2.1 SUI TRE TIPI DI PROPOSIZIONI (PRESUMIBILMENTE) VERE

Avuto riguardo al contenuto, i tre itinerari sopra accennati si caratterizzano per la presenza nelle proposizioni di:

- a) descrizione di uno stato di cose;
- b) manipolazione di simboli attraverso un sistema assiomatico preventivamente assunto;
- c) affermazioni indipendenti da ogni previa assunzione.

Considerato il contenuto delle proposizioni, per ciò che riguarda la procedura di controllo delle stesse, ci troviamo di fronte a tre approcci differenti, i quali implicano:

per a) lo studio delle proposizioni nei loro rapporti con i contenuti dell'esperienza, da cui ai *giudizi sintetici*, che ci conducono verso le scienze empiriche;

per b) lo studio nelle proposizioni delle espressioni simboliche e delle regole per la loro trasformazione, da cui ai *giudizi analitici*, che ci aprono alle scienze formali²;

per c) lo studio dell'impossibilità razionale di offrire una alternativa al contenuto della proposizione – il suo essere necessario si autoafferma nel momento in cui ogni sua negazione è una contraddizione.

Come si osserverà, le proposizioni riconducibili alla tipologia a) e b), se verificate come corrette attraverso le procedure di controllo che le sono proprie, danno vita a delle *verità particolari*; le proposizioni riconducibili alla tipologia c), se prive di alternativa razionale, affermano delle *verità originali* o di *principio*.

§ 2.2 SULLE VERITÀ PARTICOLARI

Le *verità particolari* sono tali in quanto contenute in proposizioni dipendenti da altre proposizioni preventivamente assunte e sot-

giuridica, fra i quali rammentiamo il saggio *Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica*, in M. Basciu (a cura di), *Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*. Verona, 3-5 ottobre 1996, Padova, 1998, pp. 21-53.

2 Qui viene ripresa la terminologia utilizzata, fra gli altri, da Rudolf Carnap; cfr. *Sintassi logica del linguaggio*, trad. it. Milano, 1969.

tratte alla discussione (quindi, a-problematiche).

Per quanto riguarda le proposizioni di tipo a), va preliminarmente osservato che la descrizione *scientifica* non riguarda mai l'intero, ma soltanto una parte del fenomeno o del corpo osservato; si rammenta, a titolo d'esempio, come solo le cosiddette *qualità primarie* di un fenomeno o di un corpo – ovvero quelle quantificabili – sono oggetto di un giudizio sintetico³. Le altre, quelle non quantificabili in quanto soltanto qualificabili non partecipano alla costituzione di un giudizio sintetico, ma, all'incontrario, di un giudizio di valore, che, essendo derivato dalle sensazioni del soggetto percipiente sì qualificabili, ma non quantificabili (non possono essere ciò tradotte in *sintassi matematica*⁴), risultano *vere* solo per quello e sono quindi incomunicabili (razionalmente) in quanto frutto di personali impressioni (Carnap le definisce proposizioni *prive di senso* cognitivo in quanto mancanti di *contenuto logico*). Si tratta, pertanto, di scegliere preventivamente il campo d'osservazione e successivamente il metodo e gli strumenti d'osservazione⁵. Non va sottaciuto che vi deve anche essere un consenso, un previo accordo – magari attraverso le cosiddette definizioni stipulative⁶ – sul significato dei termini usati

3 Sulla distinzione fra qualità primarie e qualità secondarie si fonda, sin dal suo sorgere, la scienza moderna. Cfr. Cartesio, *Principia philosophiae*, § 200 (trad. it. Roma-Bari, 2000, p. 357). Fra le prime si annoverano l'estensione (lunghezza, volume, area), il peso, la massa, la figura geometrica di un corpo, il suo stato di quiete o di movimento in quanto qualità misurabili; fra le seconde il colore, dipendente sia dalla luce che dall'osservatore, o la sensazione di calore che emana un corpo che dipende dalle circostanze e dalla *sensibilità* soggetto percipiente.

4 Il riferimento al galileiano nuovo libro della natura è palese: "la filosofia è scritta in questo grandissimo libro, che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l'Universo), ma non si può intendere, se prima non s'impara a intendere la lingua, e conoscer i caratteri ne quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intendere umanamente parola; senza questo è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto", così Galilei ne *Il saggiaiore* del 1623 (la citazione è tratta da *Opere*, IV, Firenze, 1844, p. 171).

5 A titolo d'esempio, gli strumenti di misura analogici offrono dei dati sensibilmente diversi da quelli prodotti da strumenti di misura digitali.

6 È detta *stipulativa* la definizione che stabilisce,

per *descrivere* una descrizione. In un contesto specificato di volta in volta dalla previa assunzione di ipotesi, la proposizione potrà venire utilmente sottoposta ad una procedura di controllo soltanto per coloro che hanno assunto le specifiche ed identiche ipotesi. Soltanto a tali condizioni potrà predicarsi (o meno) la sua verità (*particolare* proprio perché dipendente da una serie finita di variabili).

Per ciò che concerne le proposizioni di tipo *b*), va per intanto riconosciuto che queste costituiscono un insieme di proposizioni strumentali, dato che forniscono i mezzi logici per l'esplicazione delle cosiddette regole di fatto, che confluiscono nelle scienze empiriche; pertanto, i giudizi analitici risultano ancillari ai giudizi sintetici. Anche in questo contesto formale, la verità di una teoria dipende anzitutto dalla verifica della derivazione delle singole proposizioni che la compongono da altre preventivamente assunte (la cosiddetta base assiomatica⁷) e sottratte alla discussione, nonché dalla definizione di un criterio di sviluppo, ovvero delle indicazioni che consentano la corretta conversione di una proposizione in un'altra proposizione, che mostri un legame di coerenza tra le singole proposizioni che compongono la teoria. Anche in questo campo si evince come la necessarietà dell'assunzione di una proposizione è tale solo in senso ipotetico, ovvero avuto riguardo alla base assiomatica assunta, e non assoluto; pertanto anche in questo caso la proposizione avrà un contenuto di verità *particolare*.

§ 2.3 SULLE VERITÀ ORIGINALI O DI PRINCIPIO

Le proposizioni di tipo *c*) si caratterizzano per la non dipendenza da altre proposizioni preventivamente assunte e, come già osservato, fondano la propria verità sull'autoevidenza, quindi di per se stesse. A queste va all'interno di un determinato ambito di discorso, il significato di un termine a prescindere dagli usi linguistici preesistenti (che vengono raccolti nelle definizioni *lessicali* dello stesso, da cui alle voci dei vocabolari).

⁷ Si pensi a titolo d'esempio alla base assiomatica del sistema numerico decimale raffrontata a quella del sistema binario.

ascritto il principio di non contraddizione, ovvero il *principio più saldo di tutti*, per il quale "è impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e nella medesima relazione"⁸; la dimostrazione del contenuto di verità di tale proposizione (parimenti a quello contenuto nel principio di identità⁹ e nel principio del terzo escluso¹⁰) avviene attraverso la *reductio ad absurdum*, ovvero tentando di confutarlo, ma in tal modo si darà vita ad una proposizione contraddittoria, ovvero non razionale, essendo impossibile predicare di un ente al medesimo tempo ed al medesimo riguardo l'essere e il non essere. Da qui si giunge all'irrelevanza della negazione della verità ("la verità non esiste"), che nel contempo afferma una verità ("è vero che la verità non esiste"). In tal senso la veridicità della proposizione, ovvero la sua necessarietà, risulta del tutto indipendente da preve assunzioni e dà forma ad una *verità originaria* o di *principio* che dir si voglia.

§ 2.4 SUL AMBIGUITÀ INSITA NEI DIVERSI TIPI DI "VERITÀ"

Se appare agevole notare una differenza fra le proposizioni di tipo *a*) e *b*) da quelle riconducibili al tipo *c*), da cui alla non coincidenza fra i diversi tipi di "verità", è importante sottolineare come non sussiste un legame inscindibile tra le prime due (quelle di tipo *a*) e di tipo *b*). Infatti, se le proposizioni di tipo *a*) fanno

⁸ Così Aristotele nella *Metafisica*, IV, 1005b, 10-20 (si cita dalla trad. it. a cura di A. Russo, Roma-Bari, 1990, pp. 93-94).

⁹ Riprendendo la definizione proposta da Christian Wolff nel § 55 della sua *Philosophia prima sive Ontologia*, "poiché è impossibile che una stessa cosa insieme sia e non sia, ogni cosa, mentre è, è; cioè: se A è, è anche vero che A è. Nega infatti che A sia, mentre è; devi allora concedere che A insieme è e non è: il che contrasta con il principio di (non) contraddizione e perciò non può essere ammesso, in forza di questo principio".

¹⁰ Per tale principio, anch'esso derivato dal principio di non contraddizione, data una proposizione A, si possono avere solo due alternative: è vera A oppure è vera la sua negazione, la proposizione non-A.. Se una proposizione A è vera, allora non-A è falsa; e se A è falsa, allora non-A è vera: *tertium non datur* (perché non esiste da un punto di vista razionale un'altra possibilità).

dipendere la loro “verità” dal corrispondere ai contenuti dell’esperienza, rilevati attraverso l’utilizzo di proposizioni di tipo *b*), quest’ultime, nel predicare la loro “verità”, prescindono totalmente da quella verità fattuale, che invece caratterizza le prime.

Il tutto ci porta a riconoscere la presenza di proposizioni che dal punto di vista fattuale, cioè della descrizione di uno stato di cose, sono “vere”, ma che da un punto di vista formale, quale è quello assunto dalla proposizioni di tipo *b*), risultano irrimediabilmente false e ciò a causa del fatto, come ci suggeriscono i logici¹¹, che loro, i manipolatori ed i controllori delle proposizioni di tipo *b*), non si occupano della verità (fattuale) del loro oggetto d’indagine. In questo specifico campo, che pur dà vita a proposizioni che nel linguaggio comune si definiscono “vere” al pari delle altre, si prescinde totalmente dalla natura (vera, falsa, dubbia) delle proposizioni per concentrare tutta l’attenzione sulla validità/coerenza dell’inferenza¹².

L’ultima questione qui proposta non è affatto di secondaria importanza per la ricerca della verità nel processo; infatti l’assunzione delle prove nello stesso deve avvenire seguendo una rigida procedura, fuori dalla quale le stesse risultano irrilevanti al fine della determinazione della *res iudicata*. Pertanto, proposizioni “vere” dal punto di vista fattuale, ma non proposte nel processo secondo i canoni procedurali, risultano non valide (parimenti a quanto avviene, come sopra esposto, per le proposizioni che compongono i giudizi analitici).

11 Per Lemmon “il problema della correttezza o non correttezza delle argomentazioni deve essere attentamente distinto da quello della verità o falsità degli enunciati della argomentazione, siano essi le premesse o la conclusione”, *Elementi di logica*, trad. it. Roma-Bari, 1986, p. 4; sulla stessa falsariga Salmon, *Logica elementare*, trad. it. Bologna, 1969, che afferma “poiché la correttezza o la scorrettezza logica di un argomento dipende soltanto dalla relazione tra premesse e conclusione, la correttezza o la scorrettezza logica sono completamente indipendenti dalla verità delle premesse”, p. 15.

12- Il tutto può venire esemplificato attraverso il richiamo a queste tre proposizioni legate tra loro richiamando (a proposito) i modi del sillogismo:

§ 2.5 UNA PROPOSTA TERMINOLOGICA

Al fine di risolvere l’ambiguità lessicale, che ci accompagna sin dall’inizio dell’argomentazione, appare opportuno proporre di accostare alla proposizione di tipo *a*) ed a quella di tipo *b*) la qualifica di *valida*, in quanto dipendente da preventive ipotesi assunte, mentre continuare ad utilizzare la qualifica di *vere* per le sole proposizioni di tipo *c*), in quanto proposizioni necessarie perché autoevidenti e non dipendenti da alcunché.

§ 3.1 VERITÀ O VALIDITÀ NEL PROCESSO?

Se così si può rappresentare la vicenda lessicale del termine *verità*, qui in parte ridefinito attraverso il richiamo alla *validità*, quale delle due “verità” ci si aspetta di ritrovare nel processo? La *validità* delle proposizioni che lo caratterizzerebbero e che si istituzionalizzerebbero nella sentenza (nella *res iudicata*), oppure la *verità* delle stesse?

Qualora volessimo soffermare l’attenzione sulla sentenza, il predicare la *verità* delle proposizioni che la compongono appare in vero contraddittorio se non altro alla luce del fatto che le stesse sono dipendenti da altre proposizioni che sono state assunte nella più generale fase del dibattimento. Perciò l’aspirazione a ritrovare una *verità*, magari dipendente dalla *validità* di proposizioni enunciate nel dibattimento e logicamente assoggettate ad ipotesi non problematicizzabili, risulta palesemente assurda.

Preclusa tale via, rimane aperta quella contrassegnata dalla *validità*, ovvero dalla presen-

- *premessa maggiore*: tutti i mammiferi sono mortali

- *premessa minore*: tutti i cani sono mortali

- *conclusione*: tutti i cani sono mammiferi

Le tre proposizioni contengono tutte un contenuto di verità fattuale, ovvero se vagliate con le procedure di controllo tipiche delle proposizioni di tipo *a*) risultano senza dubbio vere. Ciò non di meno se legate fra loro da un rapporto di inferenza, tale rapporto farà sì che le stesse si collochino in una teoria falsa, perché formalmente non valida (si vedano in proposito le cosiddette regole del sillogismo). Sicché la proposizione “tutti i cani sono mammiferi”, per quanto vera da un punto di vista fattuale, in quanto pienamente corrispondente allo stato di cose, risulterà secondo uno spettro formale falsa, in quanto non coerentemente dedotta dalle proposizioni preventivamente assunte.

za di verità particolari (da cui alle proposizioni di tipo a) e b)).

Ma, a ben vedere, anche questa strada risulta impraticabile alla luce di un cosiddetto *argumentum ab auctoritate*: la sentenza della Cassazione penale, sezioni unite, n. 27 del 10 luglio 2002.

Di questa nota pronuncia della Cassazione in tema di rapporto di causalità, va, per ciò che concerne il discorso qui svolto, richiamato un unico, ma significativo e lapidario, passo: “il processo penale, passaggio cruciale ed obbligatorio della conoscenza giudiziale del fatto di reato, appare invero sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo dell’«abduzione»), rispetto ai quali i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza dell’argomento «deduttivo», da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse”.

Qui si potrebbe riconoscere il condensato di un trattato di logica; le proposizioni che caratterizzano il processo si costituiscono attraverso logiche diverse da quelle che informano le proposizioni qui denominate di tipo a) e di tipo b). Quest’ultime, infatti, sono regolate dalla logica deduttiva e, soprattutto nel caso delle proposizioni di tipo b) (qui designate anche come *giudizi analitici*), rappresentano delle elaborazioni delle premesse assunte tanto da fornire, nelle conclusioni di un’argomentazione, un contenuto di conoscenza identico a quello in queste racchiuso. È proprio questa identità che fa sì che la conclusione sia necessaria; infatti, proponendo un banale esempio ed avuto riguardo alla base assiomatica del sistema numerico decimale, la conclusione 4 è già contenuta nella premessa 2+2; il procedimento di trasformazione della premessa in conclusione non aggiunge alcuna conoscenza che non sia già presente nella prima e che si ritrova identica nella seconda¹³. La possibilità di sviluppare a pieno un ragionamento deduttivo all’interno

13 Cfr. W. C. Salmon, *Logica elementare*, cit., pp. 77 e segg.

del processo viene palesemente escluso dalla Cassazione che richiama non a caso il procedimento induttivo quale veicolo per giungere alla *res iudicata*.

§ 3.2 SULLA MANCANZA DI OGNI PREVIA ASSUNZIONE NEL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE

Un altro punto va ben evidenziato: la *res iudicanda*, cioè il fatto da giudicare, non può venire in sé stesso osservato nel processo, perché, come ben evidenziava, fra gli altri, Capograssi¹⁴, *non c’è più*; viene ricostruito anche qui attraverso un incedere induttivo e non deduttivo, che mira alla determinazione più probabile del fatto e in quanto tale non ha nulla a che fare con un alcunché di veritiero (sia nel senso di *valido*, che, a maggior ragione, di *vero*). Il richiamo allo “schema argomentativo dell’abduzione” presente nella sentenza, rende palese questa constatazione, ovvero – qualora volessimo richiamare il sillogismo giudiziario – nel processo la premessa minore, quella che definisce la *res iudicanda*, è assunta quale probabile, pertanto, fermo restando la assunzione in chiave veritativa della premessa maggiore, la regola con cui giudicare, la conclusione sarà soltanto probabile (mai *valida*, perché ad essa si danno razionalmente alternative).

Posta la questione in tali termini la *res iudicata* non può venire ammantata da alcun alone che la possa ricondurre ad alcunché di “vero”. E ciò a maggior ragione se riconosciamo, sempre sulla scorta della Cassazione, che nemmeno la premessa maggiore è data, ma, all’incontrario, anch’essa va ricercata nel processo. Leggiamo infatti nella sentenza n. 18288 del 21 gennaio 2010 redatta delle Sezioni Unite della Cassazione penale: “la Corte europea ha saputo «distillare dalla disposizione dell’art. 7 [della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] il condensato dei più importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea», conciliando, all’interno di una realistica visione del principio di legalità,

14 Cfr. il saggio *Giudizio processo scienza verità*, ora in *Opere*, V, Milano, 1959 (ma 1950), pp. 57-60.

aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi. In considerazione delle differenze che intercorrono, sul piano del sistema delle fonti del diritto, tra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law, il principio convenzionale di legalità è stato inteso, per così dire, in senso «allargato». Per effetto dell'esplicito riferimento al «diritto» (law) – non soltanto alla «legge» - contenuto nell'art. 7, la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, ha inglobato nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale nella individuazione dell'esatta portata della norma penale, il cui significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati: quello legislativo e quello interpretativo¹⁵.

Da ben due lustri è oramai acclarato come è la norma, determinata dall'attività giurisprudenziale, e non la disposizione posta dal legislatore¹⁵, a rappresentare la regola per mezzo della quale la *res* viene giudicata. Ricostruzione dunque sia del fatto, che della regola. In questo modo, entrambe le premesse di un ipotetico sillogismo giudiziario risultano probabili, nel senso che sono opinabili.

Per ciò che ci concerne va sottolineato come l'inizio di un ragionamento giudiziale non è caratterizzato da alcuna previa assunzione e, in conseguenza a ciò, non può condurre alla formulazione né di proposizioni *valide* (né, tanto meno, di proposizioni *vere* in quanto, come già osservato, la sentenza è dipendente da ciò che viene assunto nel dibattito e non è pertanto di per se stessa un alcunché di auto-evidente).

§ 3.3 UNA VIA PER USCIRE ALL'APORIA?

Impraticabile la strada della verità originale o di principio, sbarrata quella della validità, quale "verità" allora si può razionalmente ricercare nel processo al fine di non esporlo

¹⁵ Cfr. in tema, oltre al già richiamato saggio di Giuseppe Capograssi, le riflessioni quasi coeve di Massimo Severo Giannini, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, in "Giurisprudenza costituzionale", I (1956), nn. 4-5 nonché Vezio Crisafulli, *sub voce* *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*.

alle correnti di quell'opinabilità che potrebbe condurlo verso il baratro dell'arbitrio? Una direzione ci viene indicata con chiarezza dalla stessa Cassazione sopra richiamata e ci conduce verso quello "schema argomentativo dell'abduzione" che direttamente si riconnette al dire ed al contraddire delle parti, che rappresenta quel contraddittorio che illuminerebbe il "giusto processo" ex articolo 111 del dettato, ove il confronto dialettico tra parti contrapposte, testimoni di differenti visioni, è vissuto quale metodo euristico per la determinazione della *res iudicata*, non certamente per giungere ad una inopinabile verità.

Va soltanto rammentato come l'abduzione, a cui fa riferimento la giurisprudenza richiamata, sia ricompresa nella più generale figura argomentativa dell'entimema, forma argomentativa che si rifà al sillogismo, ma che a differenza di questo non presenta premesse assunte come apodittiche, solo come probabili; per tanto l'entimema non dimostra in modo rigoroso alcunché non producendo conclusioni necessarie, tutt'al più le conclusioni di un argomentare entimematico possono apparire persuasive. Sono di per sé stesse non necessarie in quanto ad esse si offre sempre un'alternativa razionale, che però all'atto della sua posizione si presenta meno persuasiva e pertanto non viene (per il momento) assunta a conclusione. Se l'idea della necessità è avulsa dallo schema dell'entimema questo non potrà mai produrre conclusioni contenenti proposizioni *valide* (e, ovviamente, men che meno *vere*). Ciò non di meno, in quanto persuasive, sono il frutto di un riflettere, di un ponderare che porta a produrre opinioni condivisibili. In questo senso l'entimema si ricollega al discernere fra opinioni diverse, a quell'attività di cernita dalla quale scaturisce una decisione, che in quanto non necessaria, risulta sempre e comunque rivedibile per quanto al momento si manifesti come persuasiva.

La conclusione di un processo non fa emergere alcuna verità originaria o di principio, nemmeno è costituita da proposizioni delle quali si possa predicare la validità, presenta piuttosto – nella migliore delle ipotesi – argomenti *corretti*. È costituita da proposizioni

la cui correttezza può venire accertata lungo quegli itinerari induttivi che da sempre caratterizzano l'incedere dialettico, primi fra tutti la loro corrispondenza con i *luoghi comuni*, con le opinioni largamente condivise.

Come sopra affermato, ci troviamo di fronte ad una cernita fra proposizioni tutte opinabili, la quale per risultare *corretta*, non potrà che venire condotta attraverso il vaglio di quella verità originale o di principio che è il principio di non contraddizione (il quale permette un controllo non opinabile delle opinioni; infatti, “se non è possibile che attributi contrari appartengano simultaneamente ad una medesima cosa [...] e se l'opinione che è in contraddizione con un'altra opinione è contraria a quest'ultima, risulta allora evidentemente impossibile che la medesima persona, nel medesimo tempo, pensi che la medesima cosa sia e non-sia, giacché, in tal caso, colui che cadesse in questo errore avrebbe nel medesimo tempo due opinioni contrarie”¹⁶).

In conclusione, la verità, in qualunque modo la si voglia intenderla, non potrà mai venire riscontrata nel processo ed in questo sarà sempre vanamente ricercata; tutt'al più attraverso l'utilizzo del principio di non contraddizione al fine di vagliare le opinioni questa, la verità, potrebbe illuminare dall'esterno il processo (sempre che si voglia seguire l'insegnamento dello Stagirita, per il quale “un principio che deve essere necessariamente posseduto perché si possa comprendere qualsivoglia delle cose esistenti, non può essere affatto un'ipotesi; e ciò che si deve conoscere qualora si intenda conoscere qualsiasi altra cosa non può non essere posseduto prima di ogni altra conoscenza”¹⁷).

Marco Cossutta professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Trieste

cossumar@units.it

¹⁶ Così Aristotele, *Metafisica*, IV, 1005b, 25-35 (a p. 94 della trad. it. cit.)

¹⁷ *Metafisica*, IV, 1005b, 15-20 (a p. 94 della trad. it. cit.).

La llengua dels avis i un trepidant desig de poesia. Els 75 anys de l'Academiuta de Pier Paolo Pasolini

Stefania Buosi Moncunill



Davant de l'església de Versuta, el diumenge de la fundació de l'Academiuta
(Foto d'Elio Ciol)

ABSTRACT

La lingua dei nonni e un trepidante desiderio di poesia: si presenta un articolo in lingua catalana sull'incontro "L'Academiuta di lenga furlana e il suo trepido desiderio di poesia", organizzato dal Centro studi Pasolini e svoltosi martedì 18 febbraio 2020 a Casarsa della Delizia, in occasione del 75° anniversario della fondazione dell'Academiuta di lenga furlana di Pier Paolo Pasolini. Attraverso l'Academiuta, fondata il 18 febbraio 1945 a Versuta, si afferma la lingua del Friuli occidentale; il friulano viene riconosciuto come minoranza storica nel 1999. Un'idea avanguardista, nata nel contesto dell'Academiuta, è stata quella di estendere gli interessi filologici e poetici ad altre lingue romanze minoritarie come il catalano. Pasolini chiede al poeta e attivista catalano Carles Cardó di essere curatore di una breve antologia di poesia catalana. In seguito a questo fatto il titolo della rivista edita dall'Academiuta cambia da Strologút a Quaderno romanzo.

The language of grandparents and an eagerly desire of poetry: this paper presents an article in Catalan about the meeting "L'Academiuta di lenga furlana e il suo trepido desiderio di poesia" organized by the Centro studi Pasolini and held on Tuesday 18 February 2020 at Casarsa della Delizia, in occasion of the 75th anniversary of the foundation of the *Academiuta di lenga furlana* by Pier Paolo Pasolini. Through the *Academiuta*, founded on 18 Februa-

La dictadura feixista de Franco ha condemnat la llengua catalana a l'ostracisme més dur, expurgant-la no tan sols de l'escola i dels jutjats, sinó també de la tribuna, de la ràdio, de la premsa, del llibre i, fins i tot, de l'església. Això no obstant, els escriptors catalans continuen treballant a les catacumbes en espera del dia, potser no gaire llunyà, en què el sol de la llibertat tornarà a brillar sobre aquesta llengua, hereva de la provençal, que va ser la segona en importància -després de la italiana- a l'edat mitjana, i que actualment parlen a Espanya, França (Pirineus Orientals) i a Itàlia (l'Alguer, a Sardenya) no menys de sis milions de persones".

(*Quaderno romanzo* número 3, *Academiuta*, Casarsa della Delizia, juny 1947)

"L'Academiuta di lenga furlana e il suo trepido desiderio di poesia". Aquest el títol de la trobada

ry 1945 in Versuta, it is affirmed the language of western Friuli; Friulian was recognized as an historical minority in 1999. A cutting-edge idea, born in the context of the *Academiuta*, was to extend the interests of philology and poetry into others minority Romance languages such as Catalan. Pasolini asks the Catalan poet and activist Carles Cardó to be the curator of a short anthology of Catalan poetry. Following this fact, the title of the magazine, published by *Academiuta*, changes his name from *Strologút* to *Quaderno romanzo*.

PAROLE CHIAVE

MINORANZE LINGUISTICHE;
FILOLOGIA MODERNA;
FILOLOGIA CATALANA;
STORIA DELLA LINGUA CATALANA;
STUDI INTERCULTURALI.

KEY WORDS

LINGUISTICS MINORITIES;
MODERN PHILOLOGY;
CATALAN PHILOLOGY;
HISTORY OF CATALAN LANGUAGE;
INTERCULTURAL STUDIES.

celebrada el dimarts 18 de febrer de 2020 a Casarsa della Delizia, amb motiu del 75è aniversari de la fundació de l'*Academiuta di lenga furlana* de Pier Paolo Pasolini. El Centre d'estudis Pasolini, dirigit per Piero Colussi, va organitzar l'esdeveniment a la sala de juntes del Palau Burovich, que va quedar plena de gom a gom. El president del consell regional, Pier Mauro Zanin, va lliurar al centre el segell de la Regió, com a reconeixement al treball preciós que han desenvolupat.

El diumenge 18 de febrer de 1945 de fet, en una reunió amb els joves del poble friülà de Versuta, es va fundar l'*Academiuta*. El seu escut és un cap de *ardilut* (dolceta) amb el lema en friülà "O cristian furlanut/plen di vecia salut" "O cristià friülanet/ple d'antiga salut". L'esdeveniment va ser immortalitzat pel fotògraf Elio Ciol, que, amb quinze anys aleshores, va fer una foto als

joves de l'*Academiuta* davant de l'església de Sant Antoni Abat a Versuta.

Després de la salutació de les autoritats, la commemoració de l'*Academiuta*, coordinada per Rienzo Pellegrini, professor de Llengua i literatura friülana, a la Universit  di Trieste, jubilat, ha registrat la intervenci  in *primis* de Francesco Zambon, fil leg i professor de Literatura de la Universit  di Trento. El professor Zambon ha tra at un perfil de Nico Naldini, poeta, escriptor i cos  de Pasolini, que va comen ar la seva traject ria intel·lectual precisament a partir de l'experi ncia adolescent feta a l'*Academiuta*. Despr s van tenir lloc els discursos apassionants i apassionats de dos antics estudiants de l'*Academiuta*, Elio Ciol i Giuseppe Bertolin (Nini). Elio i Giuseppe van permetre que els presents visquessin, a trav s de la seva mem ria personal, el diumenge de finals de febrer quan van saber pel mestre Pasolini que es fundaria l'*Academiuta*. Val la pena insistir en algunes paraules de Nini, el qual, no oblidant els ensenyaments del mestre, conta, amb una actitud fortament narrativa, l'experi ncia: "Feia un bon dia assolellat i feia fred", comen a. Llavors recorda que portava uns mitjons fets de llana, a casa, amb la llana de les ovelles. A la foto de Ciol, de fet,  s el que es tapa les cames amb una gorra per intentar ocultar aquells mitjons que li feien vergonya.

Aquesta narraci  descriu la imatge d'una Versuta habitada per nens que mai han llegit ni un llibre, que no escolten la r dio, simplement perquè no n'hi ha. I aquest element proporciona una mesura del valor cultural de l'obra de Pasolini. "Per a ell Miuta – afegeix Nini, que en aquell moment tenia deu anys – era l' via de Ciol". Per a Nini, l'*Academiuta*  s, per tant, una cosa petita i familiar, com en realitat era la petita habitaci  de la casa de Pier Paolo, on es trobaven els m s joves dels alumnes. Per concloure, Nini recorda un detall molt significatiu de l'altura de Pasolini, de la seva sensibilitat fora del com ,  s a dir, recorda com Pasolini gaudia del contacte amb les persones "senzilles", amb persones que no tenien estudis superiors, que en aquell moment no tenien ni tan sols el cinqu  grau de prim ria.

Nico Naldini, al seu llibre *Pasolini, una vida* (Einaudi, 1989), diu: "Les reunions de l'*Academiuta* tenen lloc cada diumenge a la tarda a l'habitaci  de Versuta i cadascun dels acad mics llegeix els seus nous poemes. (...) L'alegria amb qu  ens trob vem va donar (...) una fisonomia particular, fins i tot commovedora als nostres diumenges a la tarda; i tot aix  confirma una vegada m s que jo viuria (oh, aquest condicional!) en un estat d'alegria inalterada".

El fri l  era, per a Pasolini, la llengua que li havia transm s, de manera indirecta (ja que ell, fill d'un militar, a casa parlava rigorosament itali ) la seva mare, que era de Casarsa. I justament a trav s de la seva *Academiuta* s'afirma la llengua del Fri l occidental. Tamb  del llibre de Naldini, podem destacar la carta que Pasolini escriu a Franco De Gironcoli, amic del poeta i tamb  escriptor de poemes en llengua fri lana: «Ara per a mi escriure en fri l   s el mitj  que he trobat per fixar el que els simbolistes i els m sics del segle XIX han buscat amb afany (i tamb  el nostre Pascoli, encara que malament),  s a dir, una "melodia infinita"». La refer ncia a la llengua no nom s representa el vincle amb els nostres pares, sin  que tamb   s una expressi  d'una cultura m s propera al nostre sentiment que no pas la que es pot representar en altres idiomes. A m s, la poesia  s una forma liter ria molt alta,  s com una pintura,  s immediata, parla a la sensibilitat de la gent.

L'*Academiuta* aviat es va convertir tamb  en editorial i la seva publicaci  oficial va ser el *Stroligut*. A l'agost surt el primer n mero de la revista, que torna a iniciar la numeraci  per distingir-se dels dos anteriors *Stroligut di c  da l'aga* (en refer ncia al riu Tagliamento). L'aspecte de les traduccions tamb   s important: l'*Academiuta* va desenvolupar l'h bit de traduir poetes estrangers al fri l . Eren poetes del corrent simbolista: Rimbaud, Verlaine, Jim nez i d'altres.

La idea m s avantguardista nascuda dintre aquest context  s la d'estendre els interessos filol gics i po tics a altres lleng es rom niques

minoritàries. Sempre llegint del llibre de Naldini: “Gianfranco Contini el posa en contacte amb el poeta català Carles Cardó, a qui Pasolini demana ser el curador d’una breu antologia de poesia catalana (...)”. Des de aquest moment el títol de la revista canvia de *Stroligút* a *Quaderno romanzo*, indicant així un programa no només de poesia sinó també de filologia estesa a totes les llengües minoritàries de l’àrea romànica.

Per concloure, ens podem quedar amb algunes preguntes: com és possible que al 1945, període en què la mort és una cita diària, s’aconsegueix viure una experiència de poesia i bellesa extraordinària com la de l’*Academiuta* de Versuta? I més: com va ser possible que s’hagi pogut beneficiar de la possibilitat d’establir una relació de pau, en un clima de guerra, mitjançant l’ús de la poesia? Preguntes obertes, al centre de les quals es contempla un nom i un cognom: Pier Paolo Pasolini. Controvertit i valent, sense cap dubte una de les veus crítiques més interessants del segle XX.

Stefania Buosi Moncunill, ricercatrice, è dottoranda in Filologia Catalana, iscritta al programma “Studi linguistici, letterari e culturali” dell’Università de Barcelona.

buostefany2@gmail.com